

390.

## SEDUTA DI GIOVEDÌ 10 LUGLIO 1975

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE PERTINI

INDI

DEL VICEPRESIDENTE LUCIFREDI

INDICE		PAG.
	PAG.	
<b>Missione</b> . . . . .	22871	
<b>Disegni di legge:</b>		
(Approvazione in Commissione) . . . . .	22909, 22927	
(Assegnazione a Commissioni in sede referente) . . . . .	22871	
(Presentazione) . . . . .	22915	
(Proposta di assegnazione a Commis- sione in sede legislativa) . . . . .	22872, 22926	
(Proposta di trasferimento dalla sede referente alla sede legislativa) . . . . .	22872, 22926	
(Trasferimento dalla sede referente alla sede legislativa) . . . . .	22872	
(Trasmissione dal Senato) . . . . .	22909	
<b>Disegno di legge (Seguito della discussione e approvazione):</b>		
Ulteriore aumento del capitale della Società per la gestione e parteci- pazioni industriali - GEPI - socie- tà per azioni (3782) . . . . .	22872	
PRESIDENTE . . . . .	22872, 22878, 22879	
BRINI . . . . .	22877, 22878, 22879	
FABBRI, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i> . . . . .	22872, 22876, 22878, 22879, 22880	
IANNIELLO . . . . .	22881	
TARABINI, <i>Relatore</i> . . . . .	22877, 22879	
<b>Disegno di legge (Seguito della discussione e approvazione):</b>		
Modifiche alla disciplina dell'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili (3703) . . . . .	22881	
PRESIDENTE . . . . .	22881, 22885, 22891, 22902, 22904, 22907, 22908, 22909	
CESARONI . . . . .	22888, 22904	
CIAMPAGLIA . . . . .	22886, 22891, 22896, 22904, 22911	
CIRILLO . . . . .	22894, 22898, 22907	
COCCO MARIA . . . . .	22896, 22904	
DE' COCCI . . . . .	22898, 22904	
DE VIDOVICH . . . . .	22883, 22885, 22897, 22904, 22908	
GIOMO . . . . .	22904	
SANTAGATI . . . . .	22909	
SERRENTINO . . . . .	22892, 22902, 22904, 22908	
SPINELLI . . . . .	22895, 22906, 22907	
VESPIGNANI . . . . .	22889, 22890, 22902, 22911	
VINCENZI, <i>Relatore</i> . . . . .	22885, 22889, 22891, 22899, 22906, 22908	
VISENTINI, <i>Ministro delle finanze</i> . . . . .	22881, 22883, 22885, 22889, 22891, 22900, 22906, 22908	

## VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 10 LUGLIO 1975

	PAG.		PAG.
<b>Disegno di legge</b> ( <i>Seguito della discussione e approvazione</i> ):		<b>Proposte di legge</b> ( <i>Seguito della discussione e approvazione</i> ):	
Modifiche alla disciplina del fondo speciale di previdenza per i dipendenti dell'ENEL e delle aziende elettriche private (2698) . . . . .	22911	TRUZZI; TASSI ed altri; BARDELLI ed altri; VINEIS ed altri: Norme in materia di contratti agrari (3291-3301-3302-3316) . . . . .	22912
PRESIDENTE . . . . .	22911	PRESIDENTE . . . . .	22912
DE VIDOVICH . . . . .	22912	ALESI . . . . .	22912
<b>Disegno di legge</b> ( <i>Seguito della discussione e approvazione</i> ):		ASCARI RACCAGNI . . . . .	22916
Integrazione dei fondi, di cui alla legge 18 dicembre 1961, n. 1470, e successive modificazioni, per finanziamenti a favore di piccole e medie imprese industriali in difficoltà economiche e finanziarie (3784) . . . . .	22920	BARDELLI . . . . .	22917
PRESIDENTE . . . . .	22920	RICCIO PIETRO . . . . .	22916
MENICACCI . . . . .	22923	TASSI . . . . .	22919
SERVADEI . . . . .	22922	TRUZZI . . . . .	22917
VESPIGNANI . . . . .	22920	VALENSISE . . . . .	22914
<b>Proposte di legge:</b>		VINEIS . . . . .	22918
(Annunzio) . . . . .	22871	<b>Interrogazioni e interpellanza</b> ( <i>Annunzio</i> ) . . . . .	22937
(Approvazione in Commissione) . . . . .	22909	<b>Consigli regionali</b> ( <i>Trasmissione di atti</i> ) . . . . .	22871
(Assegnazione a Commissione in sede referente) . . . . .	22871	<b>Corte costituzionale</b> ( <i>Annunzio di sentenza</i> ) . . . . .	22871
(Proposte di trasferimento dalla sede referente alla sede legislativa) . . . . .	22926	<b>Domanda di autorizzazione a procedere in giudizio</b> ( <i>Annunzio</i> ) . . . . .	22927
		<b>Votazioni segrete mediante procedimento elettronico</b> . . . . .	22902, 22904
		<b>Votazioni segrete mediante procedimento elettronico di progetti di legge</b> . . . . .	22927
		<b>Ordine del giorno della prossima seduta</b> . . . . .	22937
		<b>Trasformazione e ritiro di documenti del sindacato ispettivo</b> . . . . .	22938

**La seduta comincia alle 16,30.**

ARMANI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta di ieri.

(È approvato).

**Missione.**

PRESIDENTE. Comunico che, a norma dell'articolo 46, secondo comma, del regolamento, il deputato Lobianco è in missione per incarico del suo ufficio.

**Annunzio  
di proposte di legge.**

PRESIDENTE. Sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge dai deputati:

CERVONE ed altri: « Modifiche all'articolo 83 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, recante norme sullo stato giuridico del personale docente, direttivo ed ispettivo della scuola materna, elementare, secondaria e artistica dello Stato » (3910);

CERVONE ed altri: « Insegnanti delle scuole di polizia » (3911);

CERVONE ed altri: « Esenzione dall'IVA del materiale didattico, scientifico e bibliografico » (3912);

MARIOTTI e GIOLITTI: « Modifiche alla legge 26 luglio 1973, n. 438, concernente: Nuovo ordinamento dell'ente autonomo " Biennale di Venezia " » (3913);

ESPOSTO e SALVATORE: « Nuove norme in materia di usi civici » (3914);

BIASINI ed altri: « Coordinamento della ricerca scientifica ed istituzione del Ministero per la ricerca scientifica e tecnologica » (3915).

Saranno stampate e distribuite.

**Annunzio di una sentenza  
della Corte costituzionale.**

PRESIDENTE. Comunico che, a norma dell'articolo 30, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, il presidente della Corte costituzionale ha trasmesso con lettera dell'8 luglio 1975 copia della sentenza n. 184 della Corte stessa, depositata in pari data in cancelleria, con la quale la Corte ha dichiarato:

parzialmente illegittimi l'articolo 59, primo comma, della legge 10 agosto 1950, n. 648, « Riordinamento delle disposizioni sulle pensioni di guerra » e il corrispondente articolo 47, primo comma, della legge 18 marzo 1968, n. 313, « Riordinamento della legislazione pensionistica di guerra » (doc. VII, n. 608).

Il documento sarà stampato e distribuito.

**Trasmissione di documenti  
di consigli regionali.**

PRESIDENTE. Nel mese di giugno sono stati trasmessi ordini del giorno e voti dei consigli regionali della Valle d'Aosta, dell'Umbria e della Campania.

Tali documenti sono stati trasmessi alle Commissioni competenti per materia e sono a disposizione dei deputati presso il Servizio rapporti con i consigli e le giunte regionali.

**Assegnazione di progetti di legge  
a Commissioni in sede referente.**

PRESIDENTE. A norma del primo comma dell'articolo 72 del regolamento, comunico che i seguenti progetti di legge sono deferiti alle sottoindicate Commissioni permanenti in sede referente:

*alla III Commissione (Esteri):*

« Ratifica ed esecuzione dello scambio di note tra la Repubblica italiana e la Repubblica libanese, effettuato in Roma il 18 giu-

VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 10 LUGLIO 1975

gno-4 agosto 1973, aggiuntivo alla convenzione per evitare le doppie imposizioni sui redditi derivanti dall'esercizio della navigazione marittima ed aerea, firmata a Beirut il 9 giugno 1966 » (*approvato dal Senato*) (3879) (*con parere della VI e della X Commissione*);

« Ratifica ed esecuzione della convenzione tra l'Italia e la Siria per evitare le doppie imposizioni sui redditi derivanti dall'esercizio della navigazione marittima ed aerea, firmata a Damasco il 20 dicembre 1973 » (*approvato dal Senato*) (3881) (*con parere della VI e della X Commissione*);

*alla XII Commissione (Industria):*

LAFORGIA ed altri: « Proroga della durata in carica delle commissioni per l'artigianato » (3885) (*con parere della I Commissione*).

#### **Proposta di assegnazione di un disegno di legge a Commissione in sede legislativa.**

PRESIDENTE. A norma del primo comma dell'articolo 92 del regolamento, propongo alla Camera l'assegnazione all'XI Commissione permanente (Agricoltura) in sede legislativa del seguente disegno di legge:

« Modifiche ed integrazioni agli articoli 8 e 71 del regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, modificato dalla legge 2 agosto 1967, n. 799, recante norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia » (3863) (*con parere della I e della IV Commissione*).

La suddetta proposta di assegnazione sarà posta all'ordine del giorno della prossima seduta.

#### **Trasferimento di un disegno di legge dalla sede referente alla sede legislativa.**

PRESIDENTE. Ricordo di avere annunciato nella seduta di ieri, a norma del sesto comma dell'articolo 92 del regolamento, che la XII Commissione permanente (Industria) ha deliberato di chiedere il trasferimento in sede legislativa del seguente disegno di legge, ad essa attualmente assegnato in sede referente:

« Norme per gli impianti di riscaldamento negli edifici » (3633).

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(*Così rimane stabilito*).

#### **Seguito della discussione del disegno di legge: Ulteriore aumento del capitale della Società per la gestione e partecipazioni industriali - GEPI - società per azioni (3782).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: Ulteriore aumento del capitale della Società per la gestione e partecipazioni industriali - GEPI - società per azioni.

Come la Camera ricorda, nella seduta dell'8 luglio scorso è stata esaurita la discussione sulle linee generali ed ha replicato il relatore onorevole Tarabini.

Ha facoltà di replicare l'onorevole sottosegretario di Stato per il tesoro.

FABBRI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, a conclusione di questa fase del dibattito sul disegno di legge recante ulteriore aumento di capitale alla GEPI, credo si debba convenire sul metodo per un certo senso esemplare con cui esso è stato condotto, metodo che ha portato, senza compromettere l'urgenza della decisione, ad un esame sufficientemente approfondito delle principali questioni implicate nel provvedimento, mediante la audizione in Commissione di dirigenti, di esponenti sindacali e di organizzazioni di categoria.

Debbo conseguentemente ringraziare quanti a questo esame hanno recato un contributo di proposte, di approfondimento, di elaborazione, di critica, e quindi i colleghi intervenuti nel dibattito in seno alla Commissione ed in aula, ed in particolare il relatore onorevole Tarabini per il suo lavoro sempre così attento, diligente, preciso nella sua preziosa attività parlamentare.

Il dibattito ha preso l'avvio da considerazioni sulla situazione economica generale del paese, e più specificamente si è soffermato sulla gravità del fenomeno recessivo in atto e sui suoi riflessi sulla produzione industriale e sull'occupazione.

Mi pare che questa impostazione sia stata corretta, se ci si riferisce al punto di partenza. Infatti la stessa relazione ministeriale al disegno di legge e la relazione del collega Tarabini si sono mosse dalle considerazioni sulla situazione economica e

sulla necessità di una rapida ripresa produttiva per inquadrare e giustificare il proposto intervento a favore della GEPI. Ma non ritengo si possano seguire i colleghi intervenuti, in particolare gli onorevoli Bernini e Servadei, nelle critiche all'azione governativa e nelle conclusioni cui, sia pure in modo diverso, pervengono.

Il tempo a disposizione non mi consente, ovviamente, di dare una risposta dettagliata su questo argomento; risposta, tuttavia, che spero possa essere data al più presto in altra circostanza.

Non posso, però, non ricordare agli onorevoli colleghi la drammatica situazione in cui si trovava la nostra economia, soprattutto per le conseguenze dell'inopinato aumento del prezzo del petrolio greggio tra la fine del 1973 e i primi mesi del 1974: il rapido esaurirsi delle nostre possibilità di credito per lo sconvolgente deterioramento dei nostri conti con l'estero; la ricerca, spesso affannosa, di solidarietà tra i paesi appartenenti al nostro sistema, e in modo particolare tra i paesi della CEE: la risposta non sempre pronta dei nostri *partners*; e la contrattazione, nei termini che tutti ricordiamo, del prestito con la Germania federale.

Non ci si può non domandare, a questo punto, che cosa sarebbe accaduto se non fossimo prontamente intervenuti con un ventaglio di misure che non sono state soltanto di carattere valutario e creditizio, onorevole Servadei, ma anzi si sono mosse rispondendo ad una strategia nuova e complessa, come era nuovo e complesso il fenomeno cui dovevamo rispondere, e che, in misure e con aspetti non molto dissimili dal nostro, anche se meno drammatici, si era presentato in altri paesi. Si fa presto, quindi, a qualificare « stretta creditizia selvaggia » la manovra adottata; posso a questo punto anche convenire che, esaminato *a posteriori*, il complesso dei provvedimenti possa essere giudicato più severo di quanto non fosse necessario; ma non si può affermare che non occorresse in quel momento una terapia d'urto, quando qualsiasi possibilità di ripresa pareva irrimediabilmente compromessa.

Certo, come spesso accade, questi interventi producono anche effetti secondari non sempre desiderati, ed anche il complesso dei provvedimenti adottati non è stato esente da tali effetti. Occorre però anche tener presente che, quando ci si trova di fronte a fenomeni che in tutto il mondo sono stati classificati

come assolutamente nuovi, è difficile quantificare con precisione, in anticipo, la dose. Ritengo inoltre quanto meno incauto affermare che si sono perseguiti fini di tipo ragionieristico quando si giudica il risultato conseguito nella bilancia valutaria, se è vero, come è vero, che la consistenza dei conti con l'estero è elemento essenziale e imprescindibile — certo insieme ad altri — per valutare lo stato dell'economia, il valore esterno della moneta e la capacità di tenuta, e quindi anche di credito, dell'intero sistema.

Un tipo simile di manovra, del resto, è stato adottato con successo anche da altri paesi, tra i quali la Francia. E proprio ieri, al convegno degli industriali a Firenze, il presidente della Confindustria — uomo non certo prodigo di apprezzamenti verso il Governo — ha affermato, nel quadro, se vogliamo, anche di critiche piuttosto severe, che « la politica seguita dall'Italia è quella che tutti i paesi hanno seguito in clima di surriscaldamento dell'economia ». « In quel momento — continua Agnelli — abbiamo apprezzato la responsabile azione del Governo, che ha seguito la via più difficile: quella che non porta voti. Se avesse seguito la via dell'inflazione alla Allende, si sarebbero poi creati i Pinochet, che sono i figli naturali della politica inflazionistica ».

Per entrare nel merito delle osservazioni formulate sul provvedimento, ritengo anzitutto di dover dare alcune risposte alle precise richieste dell'onorevole Servadei, il quale ha ricordato le inadempienze del Governo per quanto concerne le disposizioni della legge n. 59 del 1974. Sì, è vero che il Tesoro deve ancora mettere a disposizione 42 miliardi dei 96 che il Parlamento aveva deciso di versare alla GEPI; occorre però anche dire che la proposta contenuta nel disegno di legge governativo era riferita ad una somma di molto inferiore, e che è stata la pressione del Parlamento a più che raddoppiare la cifra. Con questo non intendo affermare che il Governo non debba essere preciso ed attento esecutore di quanto il Parlamento dispone; intendo piuttosto rendere ragione dei motivi del ritardo, partendo da un dato di fatto. Quando la legge indica, come nel caso in questione, che i mezzi vengano reperiti sul mercato dei capitali, mediante la contrazione di mutui con istituti specializzati, o l'emissione di buoni pluriennali del tesoro, bisogna tenere conto della situazione di tale mercato: e quella che avevamo agli inizi del 1974, quando il nostro paese non otteneva credito neanche all'estero, e pareva esaurita

qualsiasi possibilità di reperimento di credito, era certamente grave. Il Parlamento quindi si renderà conto — io credo — che non è dovuto a cattiva volontà da parte del Governo se il completo versamento dei 96 miliardi non è ancora avvenuto. Devo però anche aggiungere che, modificatasi ora la situazione, il Governo provvederà rapidamente a mantener fede all'impegno assunto con la legge n. 59 del 1974, e subito dopo a provvedere anche al reperimento dei fondi stabiliti da questo provvedimento.

Sono state mosse parecchie osservazioni critiche alla GEPI. Posso, in linea del tutto generale, rispondere che dagli interventi — tranne ovviamente da quello del relatore — non è emerso con chiarezza se si intenda modificare la legge istitutiva, e quindi i compiti che la legge n. 184 del 1971 ha affidato alla GEPI, o se si voglia invece chiamare la GEPI al rispetto dei detti principi istitutivi. Il relatore, ad esempio, ha chiaramente scelto questa seconda strada e, seguendola, ha anche giustificato certi tipi di interventi che da altri sono stati criticati.

Vorrei anche osservare che troppo facilmente si arriva ad affermazioni basate su elementi quanto meno opinabili. L'onorevole Bernini ha, per esempio, sostenuto che la GEPI avrebbe mancato di raggiungere il proprio fine istituzionale in quanto i 35 mila posti di lavoro salvati — a suo parere — sarebbero un'inezia. Lo sarebbero in relazione alla situazione generale del nostro paese; tuttavia vorrei ricordare che la GEPI non è l'unico strumento per la politica dell'occupazione, la quale va perseguita con misure di carattere generale. Quello di cui ci occupiamo è uno dei molteplici strumenti, indicato soprattutto per gli interventi nelle situazioni particolarmente delicate, nelle quali la crisi di alcune aziende avrebbe compromesso non soltanto la situazione sociale, ma anche la stessa economia delle zone colpite.

Alla luce di questa considerazione diviene priva di seria motivazione anche l'altra critica dell'onorevole Bernini, quella relativa all'ammontare delle perdite subite. Tali perdite non sono derivate dai ritardi negli interventi. Questi ritardi sono stati principalmente dovuti ad una precisa direttiva che la GEPI ha sempre seguito: quella di non accettare senza discussione le condizioni richieste dalla proprietà o dalle gestioni fallimentari, le quali pretendevano di conseguire fini speculativi sull'intervento pubblico. In questo senso si deve assolutamente respingere anche l'affermazione che imputa alla GEPI una

mancata buona gestione e buona utilizzazione del pubblico denaro. Al contrario, un esame attento delle singole operazioni e dei criteri di rigidità, che qualcuno ha definito addirittura troppo aziendali, mostra come i mezzi a disposizione sono stati utilizzati con cura ed anche con una certa parsimonia.

L'onorevole Delfino è incorso in un grave errore quando ha affermato che la GEPI avrebbe acquistato il 51 per cento della Marvin-Gelver, pagandolo 7 miliardi. Ebbene, la GEPI non ha mai acquistato azioni di società pagandole agli azionisti. O, meglio, solamente in tre casi essa ha rilevato, per la cifra simbolica di 1 milione di lire ciascuno, « pacchetti » il cui valore era di centinaia di milioni e in un caso, quello della « Sanremo », di miliardi. Per il resto, la GEPI ha sempre ed esclusivamente sottoscritto aumenti di capitale, in modo che il pubblico denaro affluisse nelle casse delle imprese e non nelle tasche dei privati.

Non è senza significato che le perdite aumentino notevolmente nel 1975, in concomitanza con la grave recessione in atto. Tuttavia queste perdite vanno considerate come il prezzo che la collettività deve pagare per mantenere l'occupazione e ciò che l'occupazione significa in termini di salari pagati, di consumi e di effetti moltiplicativi per l'economia di alcune zone.

Hanno invece ragione quanti sostengono che la scarsa mobilità del lavoro e l'opposizione preconcepita a riconversioni e ristrutturazioni (come nel caso della Monti di Pescara) sono elementi determinanti di queste perdite. Tuttavia non bisogna trascurare il significato macro-economico dell'attività della GEPI, specialmente in una fase recessiva come l'attuale.

Posso assicurare l'onorevole Bernini che è assolutamente infondata la critica secondo la quale la GEPI tenderebbe a trasformarsi in un ente di gestione. Egli ha portato a sostegno di questa tesi il fatto che molti interventi sono stati concentrati in alcuni settori, come quelli dell'abbigliamento, tessile e metalmeccanico.

Ciò risponde alla diffusione delle crisi aziendali in questi settori, e quindi ad uno stato di fatto; non ad una preordinata volontà. Del resto, la ricerca di *partners* ha sempre continuato a essere perseguita in tutte le imprese operanti, che, al 31 dicembre 1974, erano 62, e delle quali 44 (cioè i due terzi) avevano dei soci presenti ac-

VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 10 LUGLIO 1975

canto alla GEPI. Questo è stato uno dei contributi, che si possono definire innovativi, recati dalla GEPI all'opera di riconversione delle imprese in crisi; esso ha contribuito a mobilitare notevoli energie imprenditoriali e ha condotto a felice successo non poche delle operazioni intraprese.

Va ricordato che 6 delle cessioni hanno riguardato il settore metalmeccanico e 2 il tessile: proprio quei settori in direzione dei quali, a detta dell'onorevole Bernini, si manifesterebbe una tendenza a trasformare la GEPI in ente di gestione. Nello stesso settore dell'abbigliamento, uno dei più colpiti dalla crisi, la GEPI ha ceduto il 20 per cento di una partecipazione, quella nella « Domizia »; ed è proprio di queste settimane l'accordo con un privato per realizzare una nuova impresa di maglieria a Pescara.

L'onorevole Altissimo si domanda che valore abbiano 14 ricessioni in quattro anni di attività: mi meraviglia non poco che un esperto di politica industriale, come l'onorevole Altissimo, faccia queste osservazioni, denotando di non aver presenti i tempi tecnici occorrenti per le riconversioni e le ristrutturazioni. È evidente che, quanto meno dal momento dell'acquisizione al momento della recessione, deve passare un congruo lasso di tempo; ora, se pensiamo che la GEPI è stata istituita nel 1971, non è chi non veda come, se siamo arrivati a 14 imprese ricedute al termine del 1974, mi pare sia stato perseguito il fine istituzionale stabilito dalla legge n. 184 del 1971.

Un'altra osservazione critica ha riguardato l'intervento della GEPI nel settore dell'abbigliamento, allorquando si è osservata una mancanza di coordinamento tra l'intervento della GEPI e quello dell'ENI. Mette conto rilevare che è stato di proposito evitato questo collegamento: dato che proprio nel settore dell'abbigliamento la fantasia creativa e l'elasticità costituiscono essenziali fattori di successo, si è ritenuto più conveniente consentire che ciascuno dei due organismi godesse di una propria autonomia operativa, la quale a sua volta permettesse una logica competitiva, benefica ai fini dell'accrescimento di quelle possibilità di miglioramento che sono essenziali nella difficile situazione che il settore attraversa non solo in Italia, come è noto, ma in tutta Europa e in tutto il mondo.

L'onorevole Servadei ha affermato che la GEPI non avrebbe precisi collegamenti con qualche dicastero. Se la legge istitutiva

ha voluto che fosse un organo collegiale, il Comitato interministeriale per la programmazione economica, ad emanare direttive alla GEPI, ciò ha fatto proprio per evitare che un singolo dicastero potesse svolgere una determinante influenza nell'assunzione di partecipazioni, secondo quanto lamentato dagli onorevoli Di Giesi e Altissimo. La GEPI ha sempre puntualmente sottoposto all'esame del CIPE le proprie relazioni semestrali ed il CIPE, come è stato documentato anche recentemente dal ministro Andreotti al Senato, si è occupato in molte occasioni dei problemi della GEPI, non certo limitandosi solo ad impartire direttive per le assunzioni.

Del resto, l'articolo aggiuntivo già presentato dalla sua parte politica, onorevole Bernini, e approvato in Commissione (quindi facente parte del testo in esame), viene anche ad ovviare ad eventuali carenze di questo genere.

Devo dire anche, per quanto concerne la Monti di Pescara, per cui l'intervento della GEPI è stato aspramente criticato dall'onorevole Delfino, che i fatti hanno dato ragione alla GEPI: la Monti non è infatti riuscita a riprendersi, nemmeno dopo che l'esuberante personale era stato assorbito da altre iniziative della GEPI, e nonostante la concessione di finanziamenti agevolati. Così anche per Pietra Ligure, su cui si sono pure appuntate le critiche dell'onorevole Delfino. Se la GEPI non avesse ottenuto il fallimento, anziché acquistare il cantiere per 1 miliardo e 180 milioni avrebbe dovuto sostenere oneri per diversi miliardi. In questo caso, del resto, come in altri, è giusto che il fallimento rappresenti la sanzione, in una economia di mercato, per l'impresa che non funziona e per chi è stato poco cauto nel far credito a questa impresa. Evitare il fallimento, come vorrebbe l'onorevole Delfino, significherebbe avvantaggiare pochi e provocare sprechi gravi per la collettività nazionale.

Concludo rispondendo all'onorevole Altissimo. Egli ha preso in considerazione solo alcune delle imprese in cui la GEPI ha deciso di operare, anzi solo quelle funzionanti, non essendo infatti pensabile la cessione delle imprese ancora in avviamento. Del resto, destinare risorse alla riconversione di imprese in crisi non significa sottrarre a quelle che hanno bisogno di crescere e svilupparsi. Al contrario, poiché l'economia è un tutto, le stesse imprese sane possono trarre beneficio dall'effetto macro-eco-

## VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 10 LUGLIO 1975

nomico dell'opera di riconversione cui ho accennato. In una fase recessiva come la attuale, ciò è ancor più vero. Di fronte alla grave flessione degli investimenti e dell'occupazione, cui assistiamo, sarebbe certamente illusorio pensare che la GEPI possa rappresentare la panacea di tutti i mali. Non si può tuttavia certo negare che essa costituisca un importante strumento per riprendere la via della ripresa.

A conclusione desidero ricordare che in una situazione come quella del 1971, si è ritenuto di dare alla GEPI un certo tipo di configurazione e di delinearne precisamente i compiti; se la situazione oggi mutata dovesse consigliare un comportamento diverso, il Governo non mancherà di essere aperto alle proposte che possono essere avanzate anche dal Parlamento. Ritengo tuttavia che le norme contenute nella legge n. 184 vadano rispettate finché non saranno modificate, e che non si possa tener conto che esse configurano gli interventi in una economia libera e di mercato e che l'assunzione di partecipazioni in società industriali in condizioni di difficoltà deve avvenire soltanto quando tali condizioni siano giudicate, sulla base di un piano di riassetto, transitorie e superabili. Questi sono principi fondamentali che non possono essere pretermessi e circa i quali concordo perfettamente con il relatore, che ringrazio nuovamente per il suo contributo.

Ritengo infine di poter affermare che la sensibilità del Governo sia stata dimostrata nel momento in cui, di fronte alla richiesta proveniente da tutte le parti politiche di incrementare la somma di 48 miliardi di aumento di capitale inizialmente prevista, ha proposto di raddoppiare la cifra, che così sale a 96 miliardi.

Confido che la situazione economica consenta di operare con sollecitudine affinché il dettato legislativo possa essere adempiuto.

Con queste osservazioni, chiedo all'Assemblea di voler onorare con il proprio voto favorevole il disegno di legge in discussione.

**PRESIDENTE.** Passiamo all'esame degli articoli.

Il Governo accetta il testo della Commissione?

**FABBRI, Sottosegretario di Stato per il tesoro.** Sì, signor Presidente.

**PRESIDENTE.** Si dia lettura dell'articolo 1, che, non essendo stati presentati emen-

damenti, porrò direttamente in votazione nel testo della Commissione.

**ARMANI, Segretario,** legge:

« L'Istituto mobiliare italiano (IMI), l'Ente partecipazioni e finanziamento industria manifatturiera (EFIM), l'Ente nazionale idrocarburi (ENI) e l'Istituto per la ricostruzione industriale (IRI) sono autorizzati a concorrere, rispettivamente, sino a lire 48 miliardi il primo, e sino a lire 16 miliardi ciascuno, gli altri, all'aumento di capitale per lire 96 miliardi della Società per la gestione e partecipazioni industriali - GEPI - società per azioni, costituita ai sensi dell'articolo 5 della legge 22 marzo 1971, n. 184.

Per consentire le sottoscrizioni di cui al comma precedente, i fondi di dotazione dell'EFIM, dell'ENI e dell'IRI sono aumentati di lire 16 miliardi ciascuno e l'onere relativo di complessive lire 48 miliardi sarà iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero delle partecipazioni statali in ragione di lire 24 miliardi per ciascuno degli anni 1975 e 1976.

Il ministro del tesoro è autorizzato a conferire la somma di lire 48 miliardi al patrimonio dell'IMI in ragione di lire 24 miliardi per ciascuno degli anni 1975 e 1976, per consentire a questo la sottoscrizione di cui al precedente primo comma.

Si applicano il terzo, quinto e sesto comma dell'articolo 1 della legge 1° febbraio 1974, n. 59 ».

(È approvato).

**PRESIDENTE.** È stato presentato il seguente articolo aggiuntivo:

*Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente articolo 1-bis:*

Gli interventi della GEPI a norma dell'articolo 5 della legge 22 marzo 1971, n. 184, sono effettuati richiedendo il parere delle regioni competenti per territorio.

La regione deve dare il parere entro trenta giorni dalla richiesta, trascorsi i quali senza che il parere sia stato dato l'intervento può essere ugualmente portato a compimento dalla GEPI.

Di tali interventi, dei relativi piani di riassetto e conversione, della loro modifica e della ricessione delle aziende risanate la GEPI è tenuta a dare comunicazione alle rappresentanze sindacali aziendali o, in mancanza di queste, alle organizzazioni sin-

## VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 10 LUGLIO 1975

dacali di categoria dei lavoratori più rappresentative operanti nella provincia.

La richiesta di esame congiunto deve essere presentata entro tre giorni dalle comunicazioni di cui al precedente comma e la procedura dovrà esaurirsi entro i cinque giorni successivi a quello in cui è stata avanzata la richiesta medesima.

1. 01. **Bernini, Raucci, Milani, Brini.**

BRINI. Chiedo di svolgere io questo articolo aggiuntivo, signor Presidente.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BRINI. L'articolo aggiuntivo Bernini 1. 01 tende a proporre misure di raccordo e concertazione operativa. Chiediamo, infatti, che venga acquisito il parere delle regioni per gli interventi che debbono essere operati dalla GEPI, in nome dell'esigenza che vi è di armonizzare questi interventi con la programmazione regionale e con i compiti assegnati in via primaria alle regioni in materia di uso del territorio. Si tratta di un parere, signor Presidente, per altro non vincolante, che deve essere espresso entro trenta giorni, secondo la proposta contenuta nel nostro articolo aggiuntivo. Rispondendo, pertanto, ad alcune obiezioni che sono state mosse alla proposta in esame, non crediamo che possa essere invocato contro il nostro articolo aggiuntivo il problema dei tempi o quello dell'appesantimento delle procedure.

È un parere, quello che chiediamo venga acquisito in ordine agli interventi della GEPI, che da un lato tende a corresponsabilizzare le regioni nella scelta degli investimenti, e dall'altro consente l'esercizio di un controllo e di una verifica democratici compiuti dalla principale articolazione dello Stato, la regione, oltre che dai sindacati.

Infatti un ulteriore strumento di controllo, antecedente e concomitante, è costituito dalla comunicazione, che altresì noi proponiamo, ai sindacati circa il carattere del piano di intervento che la GEPI abbia elaborato, circa le sue eventuali modificazioni successive, e poi circa la realizzazione e il compimento dell'intervento fino alla ricessione alla proprietà. Per tale controllo e per tale partecipazione alla formazione delle decisioni sull'impiego delle risorse pubbliche nel settore di cui trattasi noi proponiamo una procedura con tempi assai stretti, che vanno dai tre giorni per la richiesta sinda-

cale di esame congiunto ai cinque giorni per l'esaurimento dell'esame stesso.

Riteniamo, in sostanza, che introdurre tali elementi di controllo e di democratizzazione sia utile al fine di un contenimento e di una possibile eliminazione delle distorsioni riscontrate nell'attività della GEPI. Mi sia consentito di rammentare quelle relative alla società Monti di Pescara e Roseto, che poc'anzi sono state evocate dall'onorevole sottosegretario Fabbri.

Più in generale, l'articolo aggiuntivo da noi proposto tende ad affermare il concetto che l'impiego di capitale pubblico non può prescindere dal controllo, ormai, non soltanto degli organi amministrativi preposti alla sua erogazione e uso, ma anche delle articolazioni democratiche più moderne della società, quali — appunto — le regioni ed i sindacati.

Colgo l'occasione per annunciare che il gruppo comunista, che ha svolto una critica serrata e costruttiva al provvedimento di legge in esame, sia in Commissione sia in quest'aula con l'intervento del compagno onorevole Bernini, farà dipendere il proprio voto dall'accoglimento o no dell'articolo aggiuntivo in questione.

PRESIDENTE. Qual è il parere della Commissione sull'articolo aggiuntivo Bernini?

TARABINI, *Relatore*. Si tratta di una proposta già presentata e respinta in Commissione. Non ho, al riguardo, che da ripetere quanto già detto nel corso della mia replica. La mancata accettazione dell'articolo aggiuntivo non è affatto dovuta ad un'ostilità preconcepita verso la regione ed i sindacati: essa discende da una considerazione, che ritengo retta, delle funzioni che sono proprie di regioni e sindacati.

La programmazione regionale non ha nulla da spartire con i compiti della GEPI, così come è assolutamente estranea alle regioni la materia dell'uso del territorio.

D'altro canto, abbiamo abbastanza concordemente affermato che, se una cosa va chiarita e riconfermata nella discussione della legge in esame, questa è la necessità di osservare in maniera rigorosa la configurazione che della GEPI (la quale si occupa della rilevazione di aziende già esistenti) è stata data nella legge istitutiva: una configurazione volta non alla salvezza purchessia delle aziende, ma alla salvezza di quelle che, stanti le loro caratteristiche,

VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 10 LUGLIO 1975

possono reimmettersi nel mercato in condizioni di efficienza. Pertanto nell'esercizio di questi compiti deve esser dato il risalto principale alla direzione della GEPI e ai suoi giudizi tecnici, mentre il minor credito possibile deve essere dato a tutti i vari interventi esterni, che, proprio perché espressione di interessi diversi e portati a trascurare la valutazione delle caratteristiche economiche e aziendali, con tutta la probabilità avrebbero il solo effetto di inquinare il giudizio obiettivo che dev'esser dato di ogni situazione.

Questo vale per la regione e vale per i sindacati, i quali, se è giusto ed augurabile che siano considerati non solo nella loro stretta e rigorosa funzione di difesa del salario e dell'occupazione, pur tuttavia rimangono ancorati a questa funzione principale, cui non possono venir meno e in ordine alla quale può benissimo avvenire — e molte volte è giusto che avvenga — che essi si trovino in contrasto con la GEPI e con il Governo: contrasto che, quando ricorra, dev'essere espresso con tutta l'onestà e con tutta la chiarezza che i casi di questo genere richiedono.

PRESIDENTE. Il Governo?

FABBRI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Il Governo concorda con il relatore.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti. Onorevole Bernini, o altro firmatario, mantiene l'articolo aggiuntivo 1. 01, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

BRINI. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.  
(È respinto).

Si dia lettura dell'articolo 2.

ARMANI, *Segretario*, legge:

« All'onere di lire 96 miliardi derivante dalla presente legge si provvede con il ricavo netto di operazioni finanziarie che il ministro del tesoro è autorizzato ad effettuare negli anni finanziari 1975 e 1976 nella forma di assunzione di mutui con il Consorzio di credito per le opere pubbliche od altri istituti esercenti il credito a medio e lungo termine, a ciò autorizzati in deroga anche a disposizioni di legge o di statuto,

oppure di emissioni di buoni poliennali del tesoro oppure di certificati speciali di credito.

I mutui con il Consorzio di credito per le opere pubbliche o con altri istituti esercenti il credito a medio e lungo termine, da ammortizzare in un periodo non superiore a 20 anni, saranno contratti nelle forme, alle condizioni e con le modalità che verranno stabilite con apposite convenzioni da stipularsi tra il ministro del tesoro e l'istituto mutuante e da approvarsi con decreto del ministro del tesoro.

Il servizio dei mutui sarà assunto dal Ministero del tesoro.

Le rate di ammortamento saranno iscritte negli stati di previsione della spesa del Ministero medesimo e specificatamente vincolate a favore dell'istituto mutuante.

Per la emissione dei buoni pluriennali del tesoro a scadenza non superiore a 9 anni si osservano le disposizioni di cui alla legge 27 dicembre 1953, n. 941.

I certificati di credito saranno ammortizzati in 10 anni, con decorrenza dal 1° luglio dell'anno successivo a quello in cui è stata stabilita l'emissione dell'ultima quota dei certificati stessi, e frutteranno interessi pagabili in rate semestrali posticipate il 1° gennaio e il 1° luglio di ogni anno.

Con decreti del ministro del tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio, saranno determinati i prezzi di emissione, i tassi di interesse, i tagli e le caratteristiche dei certificati di credito, i piani di rimborso dei medesimi, da farsi, in genere, mediante estrazione a sorte, nonché ogni altra condizione e modalità relative al collocamento — anche tramite consorzi, pure di garanzia — all'emissione ed all'ammortamento anche anticipato dei titoli stessi.

Ove le estrazioni a sorte dei certificati di credito avvengano presso la direzione generale del debito pubblico, la commissione istituita con il decreto luogotenenziale 30 novembre 1945, n. 808, è integrata, all'uopo, con un rappresentante della direzione generale del tesoro.

I certificati medesimi e le relative cedole sono equiparati a tutti gli effetti ai titoli di debito pubblico e loro rendite, e godono delle garanzie, privilegi e benefici ad essi concessi e possono essere sottoscritti, anche in deroga ai rispettivi ordinamenti, dagli enti di qualsiasi natura esercenti il credito, l'assicurazione e la previdenza, nonché dalla Cassa depositi e prestiti.

VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 10 LUGLIO 1975

Agli oneri relativi agli interessi, alle spese e all'eventuale rata capitale delle operazioni finanziarie di cui al presente articolo si farà fronte, per l'anno 1975, mediante riduzione dei fondi speciali di cui ai capitoli nn. 6856 e 9516 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno medesimo.

Il ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, negli anni finanziari 1975 e 1976, le occorrenti variazioni di bilancio ».

**PRESIDENTE.** È stato presentato il seguente emendamento:

*Al nono comma, sopprimere le parole: nonché dalla Cassa depositi e prestiti.*

**2. 1. Gastone, Raucci, Vespignani, Bernini, Milani, Brini.**

L'onorevole Gastone, o altro firmatario, ha facoltà di svolgerlo.

**BRINI.** Lo diamo per svolto, signor Presidente, rinviando alle considerazioni ieri svolte in occasione della illustrazione di analogo emendamento al disegno di legge di rifinanziamento della legge n. 1470.

**PRESIDENTE.** Qual è il parere della Commissione sull'unico emendamento presentato all'articolo 2?

**TARABINI, Relatore.** Signor Presidente, questo emendamento è stato già presentato e respinto in Commissione. In tale sede è stato detto da parte mia e da parte del rappresentante del Governo che dal punto di vista dei principi l'emendamento si capisce e si giustifica. In effetti, noi si desidererebbe che la Cassa depositi e prestiti mantenesse la sua attività confinata nella funzione fondamentale che le è stata assegnata. D'altro canto, però, come è risultato dalla discussione in aula, una delle maggiori esigenze per la funzionalità della GEPI è che i fondi deliberati con le leggi di finanziamento affluiscono velocemente alla GEPI stessa in modo che essa possa formulare e dar seguito sollecito ai suoi programmi. Siccome sono note le traversie del mercato finanziario in questi ultimi anni, la possibilità di attingere ad una fonte capace di sollecita erogazione, come la Cassa depositi e prestiti, che può disporre del risparmio postale, è una garanzia contro il ripetersi di quei ritardi che sono stati unani-

memente lamentati nell'applicazione delle leggi precedenti; così come è una garanzia che alla deliberazione fatta in sede di approvazione legislativa segua una sollecita erogazione dei fondi.

Per questa ragione, con il relatore, la maggioranza della Commissione è contraria all'emendamento Gastone 2. 1.

**PRESIDENTE.** Il Governo?

**FABBRI, Sottosegretario di Stato per il tesoro.** Anche il Governo è contrario.

**PRESIDENTE.** Passiamo ai voti. Onorevole Brini, mantiene l'emendamento Gastone 2. 1, di cui ella è cofirmatario, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

**BRINI.** Sì, signor Presidente.

**PRESIDENTE.** Lo pongo in votazione.

*(È respinto).*

Pongo in votazione l'articolo 2 nel testo della Commissione.

*(È approvato).*

Si dia lettura dell'articolo 3, ultimo del disegno di legge, che, non essendo stati presentati emendamenti, porrò direttamente in votazione nel testo della Commissione.

**ARMANI, Segretario,** legge:

« Le direttive del CIPE, alle quali, a norma dell'articolo 5 ultimo comma della legge 22 marzo 1971, n. 184, deve attenersi la GEPI, sono parte di un programma di intervento che ha per fine la difesa dell'occupazione e la ristrutturazione dei settori industriali in crisi. Di tale programma il ministro del bilancio e della programmazione economica dà relazione al Parlamento.

Il ministro del bilancio e della programmazione economica presenta annualmente al Parlamento una relazione analitica sull'attività svolta dalla GEPI con allegato il bilancio annuale della società ».

*(È approvato).*

**PRESIDENTE.** Passiamo agli ordini del giorno. Se ne dia lettura.

VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 10 LUGLIO 1975

ARMANI, *Segretario*, legge:

La Camera,

di fronte al manifestarsi, sul piano generale, di sintomi recessivi sempre più preoccupanti ed in presenza di situazioni locali, come quella della Campania, caratterizzate da fenomeni di crisi particolarmente allarmanti;

considerato che l'area napoletana presenta punte di disoccupazione tra le più elevate, onde la ulteriore caduta dei livelli di occupazione potrebbe esasperare le tensioni sociali in atto;

tenuto conto che la *General Instruments Europe (GIE)* di Giugliano, per difficoltà produttive, ha proceduto al licenziamento di circa 350 degli 800 dipendenti, con la prospettiva della ulteriore smobilitazione del complesso;

rilevato che una simile ipotesi, qualora si dovesse realmente verificare, si porrebbe in aperto contrasto con l'impegno del Governo di dare priorità alle misure per la pronta ripresa dell'attività produttiva proprio in Campania,

invita il Governo

a sottoporre al CIPE la proposta di rilevazione o di assunzione di partecipazioni della *General Instruments Europe* da parte della GEPI, destinando a tal fine la corrispondente quota dell'aumento apportato al capitale della GEPI stessa.

9/3782/1

Ianniello.

La Camera,

considerato che l'aumento di capitale della GEPI dovrà consentire un più efficace e concreto intervento nelle industrie in difficoltà ai fini di un loro risanamento e di una loro ristrutturazione, con particolare riferimento alle situazioni esistenti nel Mezzogiorno;

visto che in atto esistono delle intese preliminari, derivanti da una serie di incontri, avvenuti nella sede del Ministero dell'industria, alla presenza del sottosegretario, a tal uopo delegato dal ministro, tra i rappresentanti della GEPI e della Società metallurgica di Milazzo (Messina) per un eventuale intervento,

impegna il Governo

ad indurre la GEPI a dare immediata attuazione alla acquisizione della Metallurgica di Milazzo al fine di garantire lo sviluppo della

produzione ed il mantenimento dei posti di lavoro.

9/3782/2

Ferrone.

La Camera,

constatato che la GEPI, pur in presenza di un ordine del giorno presentato alla Camera nella seduta del 24 maggio 1973 in occasione della discussione del disegno di legge n. 953, ed accettato dal Governo, non effettua interventi tendenti a mantenere ed accrescere i livelli occupazionali nelle medie e piccole industrie della Sicilia e della Calabria in virtù di criteri, assai strani, fissati dal consiglio di amministrazione della predetta GEPI, che escludono l'intervento nelle aziende con meno di 100 dipendenti;

considerata la situazione in cui versano le piccole e medie aziende industriali del sud, per cause naturali e congiunturali,

impegna il Governo

perché disponga, in presenza del previsto aumento di capitale, affinché la GEPI, ente sorto proprio per venire incontro alle esigenze delle piccole e medie industrie, in conformità, fra l'altro, alle direttive emanate dal CIPE nella riunione del 17 giugno 1971, disattendendo i criteri prioritari discrezionalmente adottati dal consiglio di amministrazione sulla scorta di valutazioni relative al settore merceologico ed al numero dei dipendenti, prenda in esame la richiesta delle piccole e medie industrie che particolarmente in Sicilia ed in Calabria sono bisognevoli di interventi per la situazione particolare in cui operano, pur avendo generalmente un numero di dipendenti inferiore a cento.

9/3782/3

Pumilia, Ferrone.

PRESIDENTE. Qual è il parere del Governo su questi ordini del giorno?

FABBRI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Signor Presidente, se vogliamo entrare nell'ordine di idee di accogliere le richieste di intervento nei vari settori, ci corre allora l'obbligo di dar ragione a quanto è stato affermato dal collega Bernini; e questa invece è una posizione che non possiamo accettare, tant'è che abbiamo respinto l'articolo aggiuntivo proposto dallo stesso collega Bernini.

Pertanto non posso accettare i tre ordini del giorno se non a titolo di semplice raccomandazione.

VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 10 LUGLIO 1975

PRESIDENTE. Dopo le dichiarazioni del Governo, i presentatori insistono perché i loro ordini del giorno siano posti in votazione?

IANNIELLO. Non insisto.

PRESIDENTE. I presentatori degli altri due ordini del giorno non essendo presenti, s'intende che non insistano per la votazione.

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto nel prosieguo della seduta.

**Seguito della discussione del disegno di legge: Modifiche alla disciplina dell'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili (3703).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: Modifiche alla disciplina dell'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili.

Come la Camera ricorda, nella seduta dell'altro ieri è stata chiusa la discussione sulle linee generali e ha replicato il relatore.

Prima di passare alla replica del rappresentante del Governo, avverto fin da ora che sull'emendamento Serrentino 2. 10 — che sarà successivamente esaminato — è pervenuta richiesta di votazione a scrutinio segreto da parte del gruppo liberale. Poiché tale votazione avrà luogo mediante procedimento elettronico, decorre da questo momento il termine di preavviso di venti minuti, previsto dall'articolo 49, quinto comma, del regolamento.

Ha facoltà di replicare l'onorevole ministro delle finanze.

VISENTINI, *Ministro delle finanze*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, il provvedimento al nostro esame ha a mio avviso, e a parere del Governo, un'importanza assai maggiore di quella che potrebbe apparire dall'esiguo numero degli articoli ed anche dal suo carattere formale di provvedimento correttivo di una legge precedente.

In effetti, da moltissimi anni, e direi da tutte le parti politiche, si afferma la necessità di rivolgere l'attenzione del fisco, ai fini impositivi, alle situazioni di redditi (o meglio di incrementi patrimoniali) non guadagnati che si sono verificati e si stanno verificando nel settore immobiliare.

Non occorre che ricordi a ciascuno di loro come, se non quotidianamente, ma con estrema frequenza, e anche con qualche venatura accesa, il problema venga dalla stampa — e da quella politica e da quella cosiddetta di informazione — continuamente richiamato.

Dopo tante affermazioni e in qualche caso dopo tante declamazioni, mi sia consentito ricordare che questo è il primo tentativo di affrontare la materia in termini concreti. Per affrontarla concretamente si è ritenuto che ci si potesse avvalere di uno strumento esistente, quale è quello della imposta comunale sull'incremento del valore degli immobili, anziché creare strumenti nuovi di ordine tributario, e che l'attenzione dovesse essere rivolta là dove ci sono degli agglomerati di proprietà immobiliare di maggiore entità. Ecco allora l'estensione, che questo provvedimento propone, dell'applicazione decennale dell'imposta sull'incremento di valore degli immobili, a tutte le persone giuridiche, e non — come avviene oggi — alle sole società immobiliari. È evidente che, con questa estensione, la parte acquisita diviene più importante di quella dalla quale si prende le mosse, che è quella delle società immobiliari. Mi permetto di ricordare i precedenti, che del resto sono noti. Alla Camera, in sede di discussione sul disegno di legge che divenne poi la legge-delega per la riforma tributaria (legge n. 825 del 1971), fu introdotta — a mio parere opportunamente — una modificazione rispetto al testo elaborato dal Governo e dall'apposita commissione di studio. Tale modifica proponeva di tassare, sulla base di periodi decennali, le società immobiliari. L'INVIM, infatti, è per sua natura e definizione imposta che si applica in caso di trasferimento, sia gratuito sia oneroso, che avvenga per atto tra vivi o per causa di morte. Ora, fu osservato che le società immobiliari avrebbero finito con l'essere esentate da tale tributo, in quanto esse rappresentano qualcosa di simile ad una manomorta, cioè possono non cedere gli immobili dei quali sono proprietarie. Soprattutto nel caso di piccole società, può avvenire che si dia luogo a sostanziali cessioni di beni immobiliari, attraverso la cessione di azioni, senza però formale cessione di immobili, evitando così l'applicazione dell'imposta.

Ricorda certamente la Camera che il primo decreto delegato non forniva una definizione sufficientemente precisa di società immobiliare e che, successivamente, con un

decreto del 23 dicembre dello scorso anno, fu proposta alla « Commissione dei 30 », e da questa approvata, e successivamente inserita dal Governo nel testo del decreto delegato rettificativo, una definizione molto rigorosa di società immobiliare: definizione che ha ricompreso un notevole numero di società immobiliari, e ha portato, conseguentemente, ad un rilevante numero di dichiarazioni che sono oggi oggetto di esame.

Rimaneva però la discriminazione tra le società immobiliari (individuate sulla base di una definizione meramente empirica), soggette al pagamento dell'imposta sull'incremento di valore degli immobili allo scadere del decennio di ininterrotto possesso di beni immobili, e le altre persone giuridiche, le quali possono trovarsi nell'identica situazione — cioè possono detenere immobili per lunghissimi periodi, per decine o centinaia di anni — e tuttavia, non cedendo gli immobili, acquisiscono il beneficio derivante dall'incremento di valore degli stessi senza essere assoggettate all'imposta che specificamente a tale fine è stata introdotta in sede di riforma tributaria.

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE  
LUCIFREDI

VISENTINI, *Ministro delle finanze*. A questa finalità di perequazione si accompagnava — come del resto è illustrato nella relazione che accompagna il disegno di legge — una finalità di ordine pratico, ma non meno importante. Il carattere di società immobiliare poteva essere attribuito sulla base dell'esame del conto patrimoniale, facendo ricorso al criterio della prevalenza o no della proprietà immobiliare rispetto alle rimanenti voci; ma si trattava di un criterio di difficile applicazione pratica. Si poteva procedere alla attribuzione del carattere di società immobiliare esaminando i ricavi delle varie società e riscontrando la prevalenza o no di quelli immobiliari rispetto a quelli di diversa indole; tale criterio appariva di applicazione meno ardua del precedente. Abbiamo perciò adottato, ai fini della definizione in parola, appunto tale criterio. Tuttavia, anche in questo modo l'attribuzione del carattere di società immobiliare richiede l'esame del bilancio del soggetto interessato. Ai fini del controllo occorrerebbe dunque, per verificare se tutte le società immobiliari hanno adempiuto il loro obbli-

go di presentare la dichiarazione entro il 31 marzo di quest'anno, esaminare i conti economici di tutte le persone giuridiche societarie esistenti in Italia. È chiaro che questo lavoro è assolutamente impossibile per gli uffici fiscali non del nostro soltanto, ma di qualsiasi paese al mondo. Viceversa in catasto noi abbiamo la possibilità di controllare se un immobile appartiene ad una persona fisica o ad una persona giuridica o a soggetti a queste equiparati, e quindi di fare dei riscontri, anche per sorteggio, anche per sondaggio, che ci permettano, senza un lavoro eccessivamente complicato da parte degli uffici, di controllare se le dichiarazioni siano state presentate o no.

È evidente, comunque, che questa ragione pratica, pur importante per il lavoro degli uffici e per la possibilità di controllo, è successiva, ed in un certo senso accessoria a quella sostanziale, di cui parlavo prima.

Il provvedimento, quindi, pur nella sua veste modesta per quanto riguarda il numero degli articoli ed anche l'intitolazione, si presenta tuttavia, a nostro avviso, come un provvedimento importante, quello cioè che, dopo tante affermazioni, intende assoggettare a tributo — e al tributo specificamente dettato dalla riforma tributaria — gli incrementi di valore, questi incrementi non guadagnati, che derivino agli immobili nel periodo decennale.

Quali possono essere le obiezioni di carattere contingente è ben noto. È stato affermato — e d'altra parte lo sappiamo tutti — che oggi con questa imposizione, così come l'imposizione, del resto, che avviene in caso di cessione del bene o di trasmissione a titolo ereditario, si colpiscono anche plusvalori, cioè maggiori valori, che sono puramente nominali, derivanti dalla perdita di valore della moneta, e per nulla reali, che cioè costituiscono semplicemente l'espressione nominale più elevata di un potere d'acquisto rimasto nei suoi termini sostanziali immutato.

Questo è esatto, però con la conseguenza, in primo luogo, che il problema non riguarda soltanto l'applicazione decennale, ma riguarderà tutta l'applicazione dell'INVIM. Ed io posso dare assicurazione che questo problema è in corso d'esame: per questo vorrei pregare l'onorevole Ciampaglia di considerare se non gli sia possibile ritirare gli emendamenti che ha presentato. Infatti

## VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 10 LUGLIO 1975

non è questo il momento, e soprattutto non è questa oggi la sede per affrontare il problema; in caso contrario creeremmo un notevolissimo squilibrio tra le società immobiliari, che, con le dichiarazioni presentate al 31 marzo, hanno corrisposto (salvo rettifiche) il tributo su tutto il valore nominale di incremento dei loro immobili, e questa nuova categoria che si aggiunge, la quale, a pochi mesi di distanza, verrebbe invece a pagare un tributo ridotto se ad esso si togliesse quello che è il presunto incremento nominale, o l'incremento nominale derivante dal fatto monetario, vale a dire dalla variazione di potere d'acquisto del misuratore monetario, cioè la lira.

Il Governo ha quindi intenzione di esaminare, al momento opportuno, le modificazioni che potranno essere necessarie in relazione all'intervenuto mutamento del potere d'acquisto della lira: oggi però dobbiamo rinviare questo problema fino a quando non sia avvenuta la tassazione decennale di questo gruppo di società, di questo importante gruppo di soggetti che si aggiungono alle società immobiliari.

Aggiungo che la possibilità che vengano tassate delle plusvalenze, degli incrementi di valore soltanto nominali, in una situazione inflazionistica, non è così iniqua come tante volte è stato affermato.

L'inflazione è di per sé un'imposta e, com'è stato tante volte ripetuto, la più iniqua delle imposte, che colpisce sostanzialmente i valori ed i redditi monetari. Che in una situazione di inflazione vi siano determinati valori, determinati beni (soprattutto la proprietà immobiliare, ma non solo questa), che evitano l'iniqua imposta che è proprio l'inflazione stessa non è certo una colpa: al contrario. Questo dipende dalla fortuna o dall'accortezza dell'investitore che ha scelto un certo tipo di investimento invece di un altro, o dalle sue possibilità economiche, che hanno consentito un certo tipo di investimento, non permesso in altre situazioni. Ma nei riguardi di coloro che evitano l'imposta inflazionistica e conservano il loro reale potere di acquisto o addirittura (per ragioni esterne) lo vedono aumentare, un'imposta come questa — tutt'altro che spoliatrice e sostanzialmente limitata — non è iniqua, come taluno ha detto, ma risponde anzi a criteri di equità.

Questa estensione del tributo ha sollevato obiezioni anche molto pesanti, in quanto indubbiamente molto rilevanti sono gli interessi che vengono toccati. È chiaro che

il fatto fiscale tocca sempre certi interessi, ma in questo caso (anche per la relativa limitatezza dei soggetti interessati) le reazioni sono state particolarmente violente: il che dimostra e conferma quanto inizialmente dicevo, e cioè che non ci stiamo occupando di un provvedimento marginale o irrilevante; si tratta invece di un provvedimento che ha un suo peso proprio perché — come ho già detto — è la prima volta, dopo tanti anni di declamazioni sulla necessità di colpire con l'imposizione fiscale gli incrementi immobiliari non guadagnati, che si interviene a riguardo di alcuni dei soggetti che più hanno in sé concentrate le proprietà immobiliari.

**PRESIDENTE.** Passiamo all'esame degli articoli.

Il Governo accetta il testo della Commissione ?

**VISENTINI, Ministro delle finanze.** Sì, signor Presidente.

**PRESIDENTE.** Si dia lettura dell'articolo 1.

**ARMANI, Segretario,** legge:

« Il primo comma dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

« Per gli immobili appartenenti a titolo di proprietà o di enfiteusi alle società di ogni tipo e oggetto e agli enti pubblici e privati diversi dalle società, compresi i consorzi, le associazioni non riconosciute e le organizzazioni di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 598, l'imposta si applica, oltre che nei casi previsti dall'articolo precedente, al compimento di ciascun decennio dalla data dell'acquisto ».

**PRESIDENTE.** È iscritto a parlare sull'articolo 1 l'onorevole de Vidovich. Ne ha facoltà.

**DE VIDOVICH.** Signor Presidente, onorevoli colleghi, sono lieto che il ministro delle finanze abbia oggi dichiarato in aula che questo non è un provvedimento di poco momento, da esaminare velocemente, come finora era sembrato si volesse fare.

Non ritengo però che si possa comprendere appieno il significato politico e dirigitico che questo provvedimento (e in particolare il suo articolo 1) comporta se non

si ricorda, come del resto lo stesso ministro delle finanze ha voluto fare, il significato dell'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643, cioè del provvedimento istitutivo dell'INVIM.

Tale provvedimento si basava sulla previsione di una inflazione annua pari al 4 per cento. Quando però il tasso di inflazione raggiunge in un anno (come sta succedendo) il livello del 20 e del 25 per cento, l'INVIM finisce per essere una tassa sull'inflazione, come noi abbiamo sempre sostenuto e come oggi lo stesso ministro delle finanze ha voluto in parte riconoscere.

Il ministro Visentini, molto più sottilmente del sottosegretario alle finanze che faceva parte del precedente Governo (il quale affermava *sic et simpliciter* che la tassa sull'inflazione era giustificata), ha sostenuto che se l'inflazione è una tassa che colpisce tutti i settori, non si vede perché non debba colpire anche il settore dell'edilizia. Questo mi sembra abbia voluto dire, sia pure con parole certamente meno brutali e disadorne delle mie.

Noi vogliamo far presente che, anche se questo può essere un criterio che ha trovato in varie situazioni (soprattutto ai tempi in cui in Inghilterra la carica di cancelliere dello scacchiere era retta da Butler che fu un economista ed un ministro delle finanze che si seppe bene destreggiare in una grave situazione inflazionistica) non possiamo non tener conto che il settore immobiliare è stato già pesantemente colpito sia in periodi di inflazione sia in periodi di *boom* economico con un altro provvedimento che noi tutti abbiamo approvato in quanto aveva un significato sociale. Mi riferisco al provvedimento del blocco dei fitti che non consentiva e non consente ai proprietari degli immobili una rendita pari a quella che il mercato poteva offrire.

Pertanto, per oltre trent'anni, si è colpito questo settore e quindi affermare oggi che si vuol far pagare ad esso una parte della inflazione come se non avesse mai pagato nulla all'economia nazionale, è una affermazione quanto mai ingiusta.

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE  
PERTINI

DE VIDOVICH. Voglio anche aggiungere che proprio in questo articolo 1 che stiamo esaminando vi è un'estensione — come l'onorevole ministro delle finanze ha chiaramente detto — della tassazione decennale anche e

non solo, come era stato affermato nella legge istitutiva dell'INVIM, nei confronti di quelle società che svolgevano attività speculative nel settore della proprietà edilizia, e che quindi giustamente dovevano ricadere sotto questo tipo di tassazione, ma anche nei confronti di quelle società le quali non svolgono attività speculative, e anzi sono addirittura tenute per legge ad investimenti di carattere immobiliare. Pertanto, il provvedimento non solo tassa coloro che speculano, ma anche coloro che per legge sono tenuti — mi riferisco agli istituti bancari ed assicurativi — a garantire con l'acquisto di proprietà immobiliari i rispettivi clienti.

Non posso non sottolineare inoltre che la estensione della tassazione decennale è molto ampia in quanto vengono tassati anche gli enti pubblici; infatti, all'articolo 2 è inserita una rigorosa elencazione di quegli enti pubblici che sono esenti da questo tipo di tassazione decennale. Infatti con il testo attuale dell'articolo 1 si restringe, rispetto al testo originario dell'articolo 1 della legge istitutiva dell'INVIM, il numero degli enti pubblici che beneficiavano di questa esenzione.

Ora, se teniamo presente la realtà della priorità edilizia italiana limitata paurosamente dal blocco dei fitti, che non consente una rendita adeguata (su questo punto mi pare che la competente Commissione abbia elaborato un testo per cui non credo che a dicembre quando esamineremo le leggi sul blocco dei fitti si troveranno soluzioni diverse da quelle reperite finora. E quindi una logica previsione che questa mancanza di redditività continui ad essere consacrata nel futuro.

Voglio inoltre ricordare che da un punto di vista strettamente economico vi è un aspetto indubbiamente dirigistico nel presente provvedimento. Infatti, colpendo con una pesante tassazione decennale quegli immobili che oggi costituiscono le riserve delle banche, di enti pubblici e delle assicurazioni, si avrà una tendenza alla vendita di questi immobili; il che significa che si allontanerà ulteriormente il capitale privato attualmente investito nella casa per spingerlo verso investimenti in altri settori in quanto questi enti saranno spinti a disfarsi delle attuali proprietà edilizie. Anziché incoraggiare e spingere nuovo capitale privato verso la proprietà edilizia, consentendo così che i lavoratori possano avere nuove case, oltre a quelle di modestissima entità che vengono costruite con i finanziamenti pubblici, si respinge dal settore della pro-

VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 10 LUGLIO 1975

prietà immobiliare il capitale privato che già c'è e lo si spinge verso altre direzioni, con ciò determinando l'acuirsi dell'attuale bisogno di abitazioni, e senza che vi siano prospettive serie per risolvere questo grave problema.

Il gruppo del MSI-destra nazionale è quindi contrario a questo provvedimento come viene formulato; ed infatti abbiamo presentato degli emendamenti che, appunto, tendono ad attenuare gli errori che ho denunciato. Ritengo pertanto, con questo intervento, di avere svolto gli emendamenti 1. 1, 1. 2 e 6. 01.

**PRESIDENTE.** Sono stati presentati i seguenti emendamenti:

*Al secondo alinea, dopo le parole:* di ogni tipo e oggetto, *aggiungere le seguenti:* con l'esclusione degli immobili costituenti garanzie previste dalla legge.

**1. 1. de Vidovich, Santagati, Abelli, Turchi, Del-  
fino, Tassi, Borromeo d'Adda, Petronio,  
Dal Sasso, Franchi.**

*Al secondo alinea, sopprimere le parole:* e agli enti pubblici e privati diversi dalle società, compresi i consorzi, le associazioni non riconosciute e le organizzazioni di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 598.

**1. 2. de Vidovich, Santagati, Abelli, Turchi, Del-  
fino, Tassi, Borromeo d'Adda, Petronio,  
Dal Sasso, Franchi.**

Onorevole de Vidovich, ella, se ho ben inteso, ha dichiarato di ritenersi già svolti con il suo intervento sull'articolo 1.

**DE VIDOVIK.** Sì, signor Presidente.

**PRESIDENTE.** Sta bene. Qual è il parere della Commissione su questi emendamenti?

**VINCENZI, Relatore.** Brevissimamente, signor Presidente, vorrei dire all'onorevole de Vidovich che un ampio discorso si è svolto in sede di Commissione sull'articolo 1. Vi sono a riguardo osservazioni nella mia relazione, e tale discorso è stato ripreso anche in questa sede dall'onorevole ministro. Esprimo quindi parere contrario agli emendamenti de Vidovich 1. 1 e 1. 2.

**PRESIDENTE.** Il Governo?

**VISENTINI, Ministro delle finanze.** Anche il Governo è contrario.

**PRESIDENTE.** Passiamo ai voti. Onorevole de Vidovich, mantiene i suoi emendamenti 1. 1 e 1. 2, non accettati dalla Commissione né dal Governo?

**DE VIDOVIK.** Sì, signor Presidente.

**PRESIDENTE.** Pongo in votazione l'emendamento de Vidovich 1. 1.

*(È respinto).*

Pongo in votazione l'emendamento de Vidovich 1. 2.

*(È respinto).*

Pongo in votazione l'articolo 1 nel testo della Commissione.

*(È approvato).*

Sono stati presentati i seguenti articoli aggiuntivi:

*Dopo l'articolo 1, aggiungere i seguenti:*

**ART. 1-bis.**

Il primo comma dell'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

« Dall'incremento di valore è detratta una somma, al netto del valore iniziale, pari a quella che si ottiene dall'applicazione al valore iniziale del coefficiente di trasformazione del valore della lira relativo all'anno di acquisto o di riferimento di cui all'articolo 6 del bene, per tradurlo in lire dell'anno anteriore a quello in cui si verifica il presupposto per l'applicazione dell'imposta, sulla base dei coefficienti di moltiplicazione dei valori espressi in lire calcolati dall'Istituto centrale di statistica con riferimento agli indici del costo della vita ».

**1. 01.**

**Ciampaglia.**

**ART. 1-ter.**

La detrazione di cui al primo comma dell'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643, va determinata per gli anni 1973 e 1974 sulla base dei sottoelencati coefficienti e per gli anni successivi sulla base dei coefficienti che saranno determinati di anno in anno dall'Istituto centrale di statistica, sempre

## VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 10 LUGLIO 1975

con riferimento agli indici del costo della vita.

La maggiore detrazione compete a tutti i soggetti nei confronti dei quali l'obbligazione tributaria sorta nel 1973 o nel 1974 non sia divenuta definitiva.

Coefficienti di moltiplicazione dei valori espressi in lire dei vari anni per tradurli in lire correnti:

1963: 1,5401; 1964: 1,4539; 1965: 1,3933;  
1966: 1,3660; 1967: 1,3392; 1968: 1,3223;  
1969: 1,2862; 1970: 1,2240; 1971: 1,1657;  
1972: 1,1037; 1973: 1.

1. 02.

**Ciampaglia.**

**ART. 1-quater.**

Le lettere *a)*, *b)*, *c)*, *d)* e *e)* dell'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643, e successive modificazioni, sono sostituite dalle seguenti:

« *a)* fino al dieci per cento e per anno del predetto valore, dal tre al cinque per cento;

*b)* da oltre il dieci fino al cinquanta per cento e per anno, dal cinque al dieci per cento;

*c)* da oltre il cinquanta fino al cento per cento e per anno, dal dieci al quindici per cento;

*d)* da oltre il cento fino al centocinquanta per cento e per anno, dal quindici al venti per cento;

*e)* da oltre il centocinquanta fino al duecento per cento e per anno, dal venti al venticinque per cento ».

1. 03.

**Ciampaglia.**

**ART. 1-quinquies.**

Dopo la lettera *c)* del primo comma dell'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643, e successive modificazioni, è aggiunta la seguente lettera:

« *d)* degli elementi e dei criteri in base ai quali i nuovi valori sono stati determinati e le spese non sono state ritenute ammissibili ».

1. 04.

**Ciampaglia.**

L'onorevole Ciampaglia ha facoltà di svolgerli.

CIAMPAGLIA. Prendo atto, signor Presidente, della dichiarazione del ministro del-

le finanze per quanto riguarda i miei articoli aggiuntivi 1-*bis* e 1-*ter* che tendono, in certo qual modo, ad adeguare la tassazione ai mutati valori monetari. Accettando quindi l'invito del ministro, li ritiro certo che il ministro, come ha assicurato, non appena sarà perfezionata la presentazione delle dichiarazioni decennali, provvederà a stabilire correttivi per evitare che questa imposizione diventi, poi, una imposizione sulla svalutazione.

Per quanto riguarda il mio articolo aggiuntivo 1. 03, desidero precisare che lo stesso tende a meglio distribuire, in una certa qual maniera, il carico dell'imposizione nei vari anni tra il momento dell'acquisto ed il momento della vendita dell'immobile.

Ritiro gli articoli aggiuntivi 1. 01 e 1. 02 e insisto invece sui miei articoli aggiuntivi 1. 03 e 1. 04.

**PRESIDENTE.** Sono stati presentati i seguenti articoli aggiuntivi:

*Dopo l'articolo 1, aggiungere i seguenti:*

**ART. 1-bis.**

Il secondo comma dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

« Per la determinazione della differenza si assumono, per gli immobili di cui all'articolo 2 quale valore finale quello dichiarato o quello maggiore che sarà definitivamente accertato per il trasferimento del bene ai fini dell'imposta di registro o di successione, ove il comune non abbia formulato le proposte di cui all'articolo 22, e, quale valore iniziale, quello dichiarato o definitivamente accertato per il precedente acquisto ovvero quello venale al momento dell'acquisto stesso se il valore dell'immobile agli effetti dell'imposta di registro o di successione è stato determinato ai sensi delle leggi 20 ottobre 1954, n. 1044, e 27 maggio 1959, n. 355. Per i trasferimenti assoggettati all'imposta sul valore aggiunto si assumono, quale valore finale o iniziale, i corrispettivi determinati ai fini di detta imposta ».

1. 05. **Buzzoni, Cesaroni, Cirillo, Giovannini, La Marca, Mancinelli, Nicolai Cesarino, Pascariello, Pellicani Giovanni, Raffaelli, Terraroli, Vespignani.**

VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 10 LUGLIO 1975

**ART. 1-quater.**

Il primo comma dell'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643, e successive modificazioni, è sostituito dai seguenti:

« I cedenti, i donatori, gli eredi e tutte le altre persone obbligate a presentare gli atti o le denunce agli effetti delle imposte di registro o di successione debbono, contestualmente, produrre una dichiarazione su modello fornito gratuitamente dall'amministrazione contenente i seguenti elementi:

a) valore iniziale del bene ai sensi del precedente articolo 6;

b) gli estremi di registrazione dell'atto o della denuncia in riferimento ai quali il valore iniziale venne determinato ovvero gli estremi dell'accertamento effettuato per la imposta sugli incrementi di valore delle aree fabbricabili;

c) il valore finale dell'area e quello iniziale del fabbricato quando ricorrano le ipotesi di cui all'ultimo comma dell'articolo 6;

d) l'indicazione della avvenuta definizione o meno dei valori predetti ai fini tributari.

Alla dichiarazione deve essere allegata a pena di irricevibilità una copia dell'atto di trasferimento o della denuncia di successione ».

**1. 07. Buzzoni, Cesaroni, Cirillo, Giovannini, La Marca, Mancinelli, Nicolai Cesarino, Pascariello, Pellicani Giovanni, Raffaelli, Terraroli, Vespignani.**

**ART. 1-quinquies.**

L'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643, e successive modificazioni è sostituito dai seguenti:

**ART. 22.**

« L'ufficio del registro, entro 30 giorni dal ricevimento delle dichiarazioni di cui all'articolo 18, deve trasmettere al comune nel cui territorio sono situati i beni, le copie delle dichiarazioni stesse e degli allegati.

Nei 90 giorni successivi al ricevimento della copia degli atti di cui al comma precedente, il comune interessato, sulla base anche dei rilievi che ha la facoltà di eseguire con sopralluoghi, può formulare motivate proposte di rettifica degli elementi

contenuti nelle dichiarazioni e relativi allegati, che comportino la liquidazione di una maggiore imposta salvo che si tratti di valori iniziali già definiti ai fini delle imposte di registro o di successione.

L'ufficio nel caso condivida la proposta del comune provvede agli adempimenti conseguenti; ove non condivida la proposta del comune rimette gli atti completi della proposta stessa all'ufficio tecnico erariale nella cui circoscrizione sono situati i singoli immobili, il quale formulerà entro 90 giorni, motivate proposte all'ufficio che le rimetterà alla commissione di cui all'articolo 22-bis, se costituita.

La commissione determinerà entro il termine perentorio di 45 giorni l'incremento di valore imponibile comunicandolo nei successivi quindici giorni all'ufficio del registro, che dovrà procedere alla conseguente notifica dell'avviso di accertamento.

In mancanza di proposte da parte del comune o decorso inutilmente il termine di cui al comma precedente, l'ufficio del registro procederà, ai sensi del precedente articolo 20, alla notifica dell'accertamento di valore imponibile autonomamente determinato previo controllo - nei casi in cui il valore iniziale non fosse risultato definito al momento della presentazione della dichiarazione di cui all'articolo 18 - della definizione di quel valore eventualmente intervenuta.

In tal caso, nonostante le indicazioni espresse dal comune, dall'ufficio tecnico erariale e dalla commissione si assumerà quale valore iniziale l'importo definito in epoca successiva al deposito della dichiarazione di cui all'articolo 18.

**ART. 22-bis.**

A richiesta dell'amministrazione comunale, l'intendente di finanza territorialmente competente provvederà, entro 60 giorni dalla comunicazione della richiesta, alla nomina di una commissione per l'esame delle proposte di cui al secondo comma dell'articolo 22 per la determinazione dell'incremento di valore.

La detta commissione, presieduta da un funzionario dirigente dell'ufficio del registro del luogo, è composta per metà da impiegati del detto ufficio e per metà da persone designate dal consiglio comunale.

Non possono essere designate persone che esercitano abitualmente funzioni di assistenza o rappresentanza in materia tributaria.

Il numero dei componenti delle commissioni non può essere superiore, oltre al presidente: a otto per i comuni di I classe, a sei per i comuni di II e III classe ed a quattro per i comuni di IV e V classe. Non possono far parte della commissione gli impiegati dell'ufficio del registro che rivestono cariche elettive nel comune ed i componenti delle commissioni tributarie.

I rappresentanti del comune durano in carica un anno e si intendono confermati di anno in anno, qualora entro il 30 novembre di ciascun anno l'amministrazione comunale non abbia comunicato variazioni.

La convocazione della commissione è fatta dal presidente almeno cinque giorni prima di quello fissato per la riunione, con avviso che deve contenere l'indicazione dei contribuenti ai quali si riferiscono le proposte che saranno esaminate.

La commissione determina l'imponibile da accertare sulla base degli atti in suo possesso, deliberando a maggioranza di voti con l'intervento di almeno la metà più uno dei componenti; in caso di parità prevale il voto del presidente.

Le sedute della commissione non sono pubbliche e ad esse non può intervenire il contribuente.

La commissione tiene le sedute presso l'ufficio erariale.

Un dipendente dell'ufficio erariale esplica le mansioni di segretario, redigendo il verbale della seduta, che sarà sottoscritto dal presidente e dal segretario.

Ai compiti di segreteria della commissione provvederà l'ufficio erariale.

Le spese relative alla partecipazione dei rappresentanti del comune sono a carico del comune medesimo.

#### ART. 22-ter.

La commissione ha competenza a determinare l'incremento del valore imponibile relativamente ai beni ubicati nel comune, ciò anche nel caso in cui ai fini dell'imposta sui trasferimenti sia competente un ufficio erariale diverso da quello nella cui circoscrizione è ubicato l'immobile ».

**1. 08. Buzzoni, Cesaroni, Cirillo, Giovannini, La Marca, Mancinelli, Niccolai Cesarino, Pascariello, Pellicani Giovanni, Raffaelli, Terraroli, Vespignani.**

CESARONI. Chiedo di svolgerli io.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CESARONI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, con gli articoli aggiuntivi Buzzoni 1. 05, 1. 07 e 1. 08 tendiamo ad affermare un principio di grande importanza, quello della partecipazione degli enti locali alla fase di accertamento dell'imposta, partecipazione che noi comunisti consideriamo essenziale, non soltanto per esaltare il ruolo degli enti locali anche in questo importante settore della vita del paese, ma anche per garantire un prelievo fiscale più giusto e più consistente, perché gli enti locali possano disporre di fondi sufficienti per assolvere ai loro compiti in settori decisivi della vita economica e sociale del paese. Come è noto, la riforma tributaria, divenuta per tanti aspetti famigerata, ha tra l'altro tolto ogni possibilità impositiva ai comuni, e li ha relegati in posizione subalterna; le conseguenze negative di tutto ciò si sono fatte già sentire pesantemente sulla collettività. Da qui la necessità, ogni volta che se ne presenti l'occasione, di ribadire questi principi e di tradurli in norme legislative, se pure di limitata efficacia e consistenza come nel caso del provvedimento in discussione. Con questi articoli aggiuntivi tendiamo pertanto a salvaguardare non solo il diritto, ma anche il contributo che il comune può dare ai fini di una più esatta valutazione; e ciò può realizzarsi consentendo ai comuni di disporre degli elementi essenziali per avanzare le proposte di rettifica.

Anche l'articolo aggiuntivo 1. 08 si muove in linea con i precedenti e tende altresì a modificare il decreto del Presidente della Repubblica n. 643, rendendolo più aderente alla volontà del legislatore delegante. Infatti, per quanto riguarda l'INVIM, in contrasto con quanto affermato nell'articolo 10 della legge-delega di riforma tributaria, non si prevede che la partecipazione del comune sia esplicita in forme analoghe a quelle stabilite per i redditi delle persone fisiche. Da qui la necessità di accogliere le nostre proposte. Vorrei ancora aggiungere che le nostre proposte emendative corrispondono anche alle richieste avanzate nel convegno dei comuni capoluoghi di provincia, svoltosi a Bologna il 23 ottobre dello scorso anno. Ricordo questo non perché la Camera debba accogliere a scatola chiusa le richieste e le proposte dei comuni, ma perché mi pare sia utile, dopo quello che è avvenuto con la riforma tributaria, non ignorare tali richieste, come ha fatto e sembra voglia continuare a fare il Governo. Ciò sarebbe particolarmente grave a proposito di una imposta il cui ricavato è destinato esclusivamente ai comuni. Nel suddetto convegno

VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 10 LUGLIO 1975

fu approvata una mozione che, con riferimento a questi principi, affermava la necessità di promuovere unitariamente ogni azione utile per apportare all'attuale normativa modificazioni ed integrazioni, non certo in contrapposizione con l'amministrazione finanziaria dello Stato, bensì in piena collaborazione con essa così da consentire l'effettiva partecipazione dei comuni nell'accertamento dell'INVIM.

Ritengo, quindi, che tali motivazioni siano tali da consentire alla Camera di approvare i nostri articoli aggiuntivi all'articolo 1.

**PRESIDENTE.** È stato presentato il seguente articolo aggiuntivo:

**ART. 1-ter.**

Il sesto comma dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

« In caso di utilizzazione edificatoria dell'area, la determinazione dell'incremento imponibile si effettua sommando l'incremento di valore dell'area verificatosi sino all'inizio della costruzione e l'incremento di valore dell'immobile verificatosi tra la data di ultimazione della costruzione e quella del trasferimento della unità immobiliare o del compimento del decennio ».

**1. 06. Nicolai Cesarino, Buzzoni, Cesaroni, Cirillo, Giovannini, La Marca, Mancinelli, Pascariello, Pellicani Giovanni, Raffaelli, Terraroli, Vespignani.**

**VESPIGNANI.** Chiedo di svolgerlo io.

**PRESIDENTE.** Ne ha facoltà.

**VESPIGNANI.** L'articolo aggiuntivo Nicolai Cesarino 1. 06 in sostanza tende a portare perequazione e giustizia in un campo estremamente delicato. Infatti, la dizione attuale dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica n. 643 prevede un diverso sistema di valutazione nei confronti delle nuove costruzioni. Quando tali costruzioni sono eseguite da imprese costruttrici, vale a dire da costruttori, si assume come valore iniziale della costruzione, ai fini dell'applicazione della imposta degli ulteriori trasferimenti, il valore complessivo della costruzione stessa terminata. Nel caso, invece, la costruzione non sia eseguita da impresa costruttrice, cioè sia eseguita da singoli cittadini in proprio ed in economia,

il valore iniziale della costruzione è soltanto quello relativo alle spese documentabili: quelle cioè inerenti all'acquisto dei materiali ed eventualmente alla manodopera assunta allo scopo. In sostanza, si verificano due differenti situazioni: nel primo caso l'impresa costruttrice in quanto tale riesce a sottrarre dalla ulteriore valutazione dell'incremento di valore soltanto le spese di organizzazione, ma addirittura il profitto di impresa; nel secondo caso, il privato cittadino che si costruisce l'edificio non riesce nemmeno a sottrarre dalla ulteriore tassazione il proprio contributo alla organizzazione e spesso anche di lavoro effettivo nella costruzione della propria casa.

Proponiamo, quindi, che sia tolta la dizione « da parte delle imprese costruttrici » e che sia assunto, in tutti i casi, come valore iniziale della costruzione, quello che risulti al momento in cui la costruzione stessa viene terminata.

**PRESIDENTE.** Qual è il parere della Commissione sugli articoli aggiuntivi presentati all'articolo 1 ?

**VINCENZI, Relatore.** Essendo stati ritirati gli articoli aggiuntivi Ciampaglia 1. 01 e 1. 02, passerò direttamente agli articoli aggiuntivi 1. 03 e 1. 04, sui quali esprimo parere negativo. Per quanto concerne gli articoli aggiuntivi Buzzoni 1. 05, 1. 07 e 1. 08 e Vespignani 1. 06, in ordine all'intervento dei comuni, faccio presente che il relativo discorso è già stato svolto in Commissione. Lo stesso ministro oggi ha definito questo provvedimento correttivo soltanto di una parte della legge-delega. Evidentemente, se dovessimo accogliere questi articoli aggiuntivi, il discorso dovrebbe essere esteso ed il provvedimento cambierebbe significato. Ribadisco pertanto il parere negativo della Commissione sugli articoli aggiuntivi indicati.

**PRESIDENTE.** Il Governo ?

**VISENTINI, Ministro delle finanze.** In ordine agli articoli aggiuntivi presentati, per le ragioni precedentemente esposte, non possono oggi essere presi in considerazione quelli Ciampaglia 1. 03 e 1. 04, perché modificherebbero una situazione di parità che va mantenuta rispetto alle società immobiliari, cioè agli altri soggetti giuridici che si sono trovati nell'ambito di questa prima applicazione della decennale.

VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 10 LUGLIO 1975

Non possiamo, quindi, cambiare la piattaforma sulla quale la decennale ha ricevuto applicazione per il complesso di immobili che, nel 1975, si sono trovati nella condizione del possesso ininterrotto per almeno dieci anni da parte di un soggetto giuridico. Non posso che domandare la reiezione di tali articoli aggiuntivi.

Per quanto concerne le osservazioni relative agli articoli aggiuntivi Buzzoni 1. 05 e 1. 08, vorrei pregare gli onorevoli proponenti di non insistere su di essi. Il problema della partecipazione dei comuni agli accertamenti, infatti, recava già notevolissimi intralci in sede di applicazione delle imposte sul reddito. Bisognerebbe costituire oltre ottomila commissioni miste che, con l'attuale situazione del personale del Ministero delle finanze, si presentano di ben ardua formazione. Se oggi pensassimo di costituire altre commissioni miste, per ogni comune, ai fini dell'applicazione dell'IN-VIM, mentre stiamo discutendo — come stamane in Commissione — i problemi dell'amministrazione e del personale del Ministero delle finanze, introdurremmo un altro elemento di grave intralcio al funzionamento dell'amministrazione finanziaria. Come ho avuto occasione di dire anche in Commissione, credo che alcuni colleghi sappiano che è mio preciso avviso che si debba ritornare a quel principio (se ve ne sarà il tempo e se saranno accolte le relative proposte) della netta scissione delle competenze statali da quelle comunali. Credo però che ciascuno dei due organi, i comuni o gli altri enti locali, province e regioni, da un lato, e lo Stato dall'altro, debbano avere una loro propria competenza, e non debbano sussistere commissioni di organi collegiali che, veramente, renderebbero l'amministrazione inefficiente e l'applicazione dei tributi impossibile. Il pensare che si possano costituire, come è previsto nell'articolo 22 e seguenti, più di 8 mila commissioni e che vi siano due procedimenti contenziosi (uno in commissione per arrivare all'accertamento e uno in sede di contenzioso tributario per le contestazioni con i contribuenti) significa voler introdurre elementi di complicazione distruttivi per l'amministrazione, che ne renderebbero impossibile il funzionamento.

La linea da seguire — ed io mi impegno in tal senso — è di tornare ad una competenza autonoma dei comuni e degli altri enti locali per alcuni tributi, mantenendo i

tributi dello Stato nell'accertamento degli organi dello Stato, senza accavallamenti.

Per quanto riguarda l'emendamento Nicolai Cesarino 1. 06, la questione è alquanto complessa e non vi si tratta solo di eliminare le parole « imprese di costruzione ». Del resto vi è una giustificazione per il riferimento alle imprese costruttrici, in quanto non possiamo colpire con l'imposta sull'incremento dei valori immobiliari, che mira a tassare incrementi non guadagnati ma derivanti da fatti esterni all'imprenditore o al soggetto, il reddito imprenditoriale dell'impresa costruttrice. Mentre oggi è previsto che la tassazione avvenga separatamente per l'area, fino al momento in cui si costruisce, e per l'immobile dal momento in cui è finita la costruzione, l'articolo aggiuntivo Nicolai Cesarino 1. 06 propone che si sommino le due cose. Questo costituisce un'ulteriore modificazione, che non mi sento di condividere. Comunque, se si tratta di eliminare le parole « da parte di imprese costruttrici », pur non avendo tempo per una meditazione approfondita, potrei essere d'accordo, nella speranza che non vi siano successive obiezioni. Proporrei, pertanto, di mantenere il se-sto comma dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica n. 643 del 26 ottobre 1972, eliminando solamente le parole « da parte di imprese costruttrici ».

Parere contrario infine all'articolo aggiuntivo Buzzoni 1. 07.

VESPIGNANI Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VESPIGNANI. Abbiamo ascoltato dall'onorevole ministro l'impegno ad una profonda revisione del sistema di partecipazione dei comuni ad un tipo di accertamento tributario in cui gli enti locali hanno un diretto interesse, anche se ci rendiamo conto che il proposito espresso dal ministro oggi è estremamente vago. È difficile, nella sostanza, distinguere esattamente tra le due imposte, una delle quali è destinata agli enti locali e l'altra all'erario, ed è, pertanto, praticamente impossibile distinguere i due accertamenti. Il problema è più complesso di come sia stato impostato dall'onorevole ministro. Tuttavia, poiché riteniamo assai importante l'impegno politico assunto dal ministro e poiché ci rendiamo conto che legiferare in questa materia è questione molto complessa, ritiriamo gli articoli ag-

giuntivi Buzzoni 1. 05, 1. 07 e 1. 08, con il proposito di tornare quanto prima sulla questione, in sede di revisione della normativa che dovrà attuarsi nei prossimi mesi per tutta una serie di imposte. Infatti non possiamo consentire che si continui ad operare in questa materia estromettendone gradualmente i comuni i quali, in particolare, sono stati esautorati nel campo dell'INVIM, poiché le norme che stabiliscono la subordinazione del loro intervento alla mancata fissazione del valore da parte degli uffici del registro e degli uffici che accertano le imposte di successione hanno ulteriormente indebolito la partecipazione dei comuni.

Per quanto riguarda il nostro articolo aggiuntivo Niccolai Cesarino 1. 06, accogliamo la proposta del ministro di limitare la soppressione da noi richiesta alle parole: « da parte di imprese costruttrici ». In altri termini, l'articolo aggiuntivo risulterebbe così formulato: « Al sesto comma dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643, e successive modificazioni, sono soppresse le parole: " da parte di imprese costruttrici " ».

PRESIDENTE. Onorevole relatore ?

VINCENZI, *Relatore*. Accetto l'articolo aggiuntivo in questa formulazione.

PRESIDENTE. Il Governo ?

VISENTINI, *Ministro delle finanze*. Anche il Governo lo accetta.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti. Onorevole Ciampaglia, mantiene i suoi articoli aggiuntivi 1. 03 e 1. 04, non accettati dalla Commissione né dal Governo ?

CIAMPAGLIA. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo Ciampaglia 1. 03.

(È respinto).

Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo Ciampaglia 1. 04.

(È respinto).

Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo Niccolai Cesarino 1. 06, nel nuovo testo proposto dal ministro delle finanze, accettato dai presentatori e dalla Commissione.

(È approvato).

Si dia lettura dell'articolo 2.

ARMANI, *Segretario*, legge:

« Al primo comma dell'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643, quale modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1974, n. 688, alla lettera d), dopo le parole: " trasferiti per causa di morte ", sono aggiunte le parole: " o per atto tra vivi " ».

I commi secondo e terzo dell'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643, e successive modificazioni, sono sostituiti dai seguenti:

" Sono esenti dall'imposta di cui all'articolo 3 gli incrementi di valore:

a) degli immobili appartenenti allo Stato, alle regioni, alle province, ai comuni e ai relativi consorzi o associazioni dotate di personalità giuridica;

b) degli immobili appartenenti ai soggetti indicati ai nn. 3, 7 e 15 dell'articolo 16 del testo unico delle leggi sull'edilizia economica e popolare approvato con il regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165;

c) degli immobili appartenenti agli enti di cui alla lettera c) dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 598, destinati all'esercizio delle attività istituzionali;

d) dei fabbricati destinati all'esercizio di attività commerciali e non suscettibili di diversa destinazione senza radicale trasformazione e degli immobili destinati all'esercizio di cave e torbiere e relative pertinenze, sempreché l'attività commerciale sia in essi esercitata direttamente dal proprietario o dall'enfiteuta. Nei confronti delle società che esercitano esclusivamente attività di locazione finanziaria l'esenzione si applica anche per i fabbricati dati in locazione;

e) degli immobili totalmente destinati allo svolgimento ad opera dello stesso proprietario o enfiteuta di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, culturali, ricreative e sportive;

f) degli immobili totalmente destinati allo svolgimento delle attività politiche dei partiti rappresentati nelle assemblee nazionali o regionali; delle attività culturali, ricreative, sportive ed educative di circoli aderenti ad organizzazioni nazionali legalmente riconosciute; delle attività sindacali dei sindacati dei lavoratori, dipendenti ed autonomi, rappresentati nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro; dei fini istituzionali delle società di mutuo soccorso;

g) degli immobili destinati all'esercizio del culto, purché compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione;

h) degli immobili di proprietà degli enti di sviluppo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1966, n. 257;

i) degli immobili di proprietà della Cassa per la formazione della piccola proprietà coltivatrice di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 5 marzo 1948, n. 121.

Per gli immobili di cui alle lettere c), d), e), f) e g) del comma precedente l'esenzione si applica a condizione che al compimento del decennio la destinazione ivi indicata duri da almeno otto anni.

L'imposta di cui agli articoli 2 e 3 è ridotta al 25 per cento per gli incrementi di valore degli immobili di interesse artistico, storico o archeologico soggetti alla legge 1° giugno 1939, n. 1089, a condizione che in base a certificazione del competente organo della pubblica amministrazione gli obblighi stabiliti per la conservazione e la protezione dell'immobile risultino adempiuti fino alla data del suo trasferimento o a quella del compimento del decennio ».

All'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643, e successive modificazioni, sono aggiunti i seguenti commi:

» L'imposta di cui all'articolo 2 è ridotta al cinquanta per cento per gli incrementi di valore degli immobili trasferiti per causa di morte al coniuge ed ai parenti in linea retta.

L'imposta di cui all'articolo 3 è ridotta al cinquanta per cento per gli incrementi di valore:

a) degli immobili appartenenti agli enti di cui alla lettera c) dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 598, non destinati allo esercizio delle attività istituzionali;

b) dei terreni o fabbricati destinati ad esercizio di attività agricole o forestali, sempre che l'attività agricola o forestale sia in essi esercitata direttamente e continuamente dal proprietario o dall'enfiteuta ed a condizione che i detti terreni non siano compresi in piani urbanistici particolareggiati o lottizzazioni convenzionali che ne modifichino la destinazione ».

**PRESIDENTE.** Sono stati presentati i seguenti emendamenti:

*Dopo il primo comma, aggiungere il seguente:*

Al primo comma dell'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643, modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1974, n. 688, è aggiunta la seguente lettera:

« e) degli immobili trasferiti per causa di morte il cui valore agli effetti dell'imposta sul valore globale dell'asse ereditario netto non superi i quaranta milioni ».

2. 9. **Serrentino, Giomo.**

*Al secondo comma, sostituire la lettera c) con la seguente:*

c) degli immobili appartenenti agli enti di cui alla lettera c) dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 598, destinati all'esercizio delle loro attività ovvero il cui reddito sia destinato al raggiungimento dei fini istituzionali dei singoli enti.

2. 10. **Serrentino, Giomo.**

*Al secondo comma, dopo la lettera d), inserire la seguente:*

d-bis) dei terreni o fabbricati destinati all'esercizio di attività agricole e forestali, a condizione che la detta attività sia esercitata direttamente e continuamente dal proprietario o dall'enfiteuta e che i detti terreni non siano compresi in piani urbanistici particolareggiati o lottizzazioni convenzionate che ne modifichino la destinazione.

2. 15. **Serrentino, Giomo.**

L'onorevole Serrentino ha facoltà di svolgere questi emendamenti.

**SERRENTINO.** Signor Presidente, il Governo, sulla base degli indirizzi contenuti nella legge di delegazione per la riforma tributaria (n. 825 del 1971), con decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643, fissò i criteri di applicazione di una delle innovazioni più discusse e contestate dalla mia parte politica: l'istituzione dell'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili (INVIM). Si tratta di un'imposta a suo tempo elaborata dagli uffici della finanza locale, per cercare di fornire quanti più fondi possibili agli enti locali; si tratta, però, anche di un tributo

da applicarsi sul bene più visibile, sempre originato dal risparmio, e su un bene — soprattutto — che è già soggetto a più tributi, assai onerosi. Oltre alle imposte ordinarie, infatti, sulle persone fisiche o sulle persone giuridiche, il bene in questione è assoggettato all'imposta locale sui redditi (ILOR), che in totale grava nella misura del 14,70 per cento.

L'INVIM, dunque, è una tipica imposta di carattere patrimoniale che si aggiunge ad altra di natura non dissimile, cioè l'ILOR che ho già citato. Ora, in un momento in cui il settore edilizio è notevolmente in crisi; allorché sul bene casa continua un regime vincolistico che ne penalizza il reddito (e ciò ha riferimento ad un decreto-legge di cui la Camera sta per discutere il disegno di conversione), allorché, d'altra parte, il Governo annuncia iniziative, quale quella relativa al risparmio-casa, dirette a favorire un'edilizia economico-popolare, non si capisce perché si debba insistere nell'applicazione dell'imposta di cui discutiamo, in modo particolare nel caso che l'immobile colpito sia l'unico della famiglia.

È per queste ragioni che con il mio emendamento 2. 9 miro a precisare che gli immobili trasferiti per causa di morte ed il cui valore, agli effetti dell'imposta sul valore globale dell'asse ereditario netto, non superi i 40 milioni, debbono essere esonerati dall'imposizione INVIM. D'altra parte, non si tratta di una proposta rivoluzionaria, se è vero che lo stesso Governo, in conseguenza della discussione svoltasi in Commissione, ha ritenuto opportuno accedere ad un ridimensionamento di questa imposizione riducendone l'aliquota al 50 per cento per il trasferimento di immobili entro l'ambito familiare, con ciò riconoscendo che i criteri di trattamento differenziato e non livellatore difesi dalla nostra parte politica hanno un fondamento che non è di sola considerazione o rispetto del risparmio investito nell'acquisto del bene casa, ma è soprattutto riferito ad un opportuno incentivo per la conservazione di quest'ultimo nell'ambito familiare.

Per quanto riguarda il mio emendamento 2. 10, signor Presidente, ho cercato di battermi in Commissione per farne comprendere il significato. Esso è della massima importanza (ed è per questo che abbiamo chiesto che venga votato a scrutinio segreto). Si tratta, in sostanza, di una difesa degli enti pubblici a carattere previden-

ziale che per obbligo di legge debbono costituire delle garanzie reali attraverso investimenti immobiliari. Ebbene, questi enti previdenziali — parecchi dei quali vantano ancora oggi una certa autonomia finanziaria — corrono il rischio, proprio con l'imposizione decennale dell'INVIM, di perdere questo stato di autonomia, perché, dopo essere stati obbligati a pagare l'INVIM, saranno messi in condizione di chiedere in un secondo momento, trattandosi appunto di enti pubblici, l'intervento dello Stato per coprire quelle deficienze finanziarie conseguenti appunto al prelievo fiscale dell'INVIM. E si badi bene che il mio emendamento si limita agli enti previdenziali, mentre il discorso dovrebbe essere ben più ampio: c'è un altro ente di Stato, l'INA; ci sono le compagnie d'assicurazione, che hanno degli obblighi precisi, nel senso che le loro riserve matematiche debbono essere garantite da beni immobiliari. Ora, su questi beni immobiliari, all'atto della fissazione della ipoteca quale garanzia, si paga l'1 per cento del valore totale e poi un ulteriore 0,50 per cento in caso di rinnovazione della garanzia. Ed ecco che a questa imposizione fiscale se ne vuole aggiungere una seconda, che è rappresentata appunto dall'INVIM.

Amerei rivolgermi in particolare a quei colleghi che intendono difendere gli interessi delle finanze locali: a beneficio di quali comuni andrebbe in particolare l'INVIM prelevata sugli enti previdenziali? Solo a beneficio di Roma, in modo particolare, e di qualche altro grande comune. Ma i comuni che si trovano in maggiori difficoltà, i piccoli comuni, i comuni che avrebbero veramente bisogno di una particolare attenzione per la loro finanza, non ne trarrebbero beneficio alcuno, mentre finirebbe l'autonomia finanziaria degli enti previdenziali.

L'emendamento 2. 15 riguarda le società agricole. Queste società agricole — e non se ne comprende il perché — sono state assoggettate all'INVIM pur essendo del tutto simili alle società industriali e alle società commerciali, che dal pagamento di questa imposta sono esonerate. Il Governo, con un emendamento approvato in Commissione, ha ridotto l'imposizione al 50 per cento, avendo evidentemente ritenuto ingiusta l'applicazione dell'imposta al cento per cento. Tuttavia, anche questa riduzione non è sufficiente perché possa essere considerata un atto di giustizia e di equità. L'azienda agricola dispone di beni strumentali (le attrez-

## VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 10 LUGLIO 1975

zature) e di beni immobiliari (per esplicare la propria attività) al pari dell'azienda industriale e dell'azienda commerciale. Ora, così come questi ultimi due tipi di aziende sono esonerati dall'INVIM, così noi chiediamo che le aziende agricole siano esonerate da questa imposta.

**PRESIDENTE.** Sono stati presentati i seguenti emendamenti:

*Dopo il primo comma, aggiungere il seguente:*

Al primo comma dell'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643, quale modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1974, n. 688, è aggiunta la seguente lettera:

« e) degli immobili trasferiti per causa di morte il cui valore agli effetti dell'imposta sul valore globale dell'asse ereditario netto non sia superiore a 30 milioni ».

**2. 3. Cirillo, Buzzoni, Cesaroni, Giovannini, La Marca, Mancinelli, Niccolai Cesarino, Pascariello, Pellicani, Raffaelli, Terraroli, Vespignani.**

*Al terzo comma, lettera a), dopo le parole: agli enti, aggiungere la parola: pubblici.*

**2. 7. Cirillo, Buzzoni, Cesaroni, Giovannini, La Marca, Mancinelli, Niccolai Cesarino, Pascariello, Pellicani, Raffaelli, Terraroli, Vespignani.**

L'onorevole Cirillo ha facoltà di svolgerli.

**CIRILLO.** Signor Presidente, con il nostro primo emendamento 2. 3 intendiamo proporre l'esenzione dal pagamento dell'INVIM in caso di successione *mortis causa* per gli immobili il cui valore non superi i 30 milioni di lire. Questa cifra di 30 milioni è stata ritenuta adeguata da varie parti: perfino secondo quanto abbiamo appreso da alcune dichiarazioni in Commissione per bocca del rappresentante del Governo. D'altra parte, per l'imposta di successione, vi è già esenzione fino all'importo di 20 milioni. Questo nostro emendamento, poi, acquista un particolare valore dopo che in Commissione è stata apportata, su proposta del Governo, una variazione al testo di cui subito dirò. E anzi vorrei a questo riguardo richiamare in particolare l'at-

tenzione del ministro. A questo emendamento il rappresentante del Governo ha infatti obiettato che si verrebbe a creare, accogliendolo, un salto di imposta immediatamente sopra la soglia dei 30 milioni, nel senso che chi si trovi ad ereditare un immobile appena superiore a tale valore diverrebbe soggetto d'imposta, con un'evidente e marcata disparità rispetto a chi erediti per un valore di poco inferiore. Coerentemente con questa obiezione, il Governo ha proposto solo una diminuzione d'aliquota del 50 per cento senza limiti di valore, facendo presente che questa diminuzione della metà si avrebbe in pratica solo fino ai 30 milioni, non operando su valori superiori in considerazione della detraibilità dell'INVIM dall'imposta di successione (che si dovrà pagare appunto solo in caso di eredità superiori a 30 milioni). Insomma, chi eredita per più di 30 milioni, quel 50 per cento che risparmia di INVIM non potrà più detrarlo dall'imposta di successione, e quindi lo pagherà a tale diverso titolo. Se è vero però che la soluzione prescelta dal Governo non modifica la posizione del soggetto, danneggia però i comuni, ai quali l'INVIM è devoluta, ma non certo l'imposta di successione. Pertanto, con la modificazione introdotta dal Governo, avremmo una riduzione della parte dell'imposta che spetta ai comuni e ci moveremmo in senso contrario a quella che era la logica del provvedimento.

Riteniamo pertanto che vi sia una contraddizione e che il nostro emendamento vada visto anche ai fini della modificazione di questa norma sfavorevole ai comuni introdotta in Commissione.

Per quanto riguarda poi il salto che si determinerebbe per i titolari di immobili di valore superiore ai 30 milioni, questo è indubbiamente un inconveniente, ma ci sembra che sia il male minore e resti contenuto in proporzioni limitate, perché oltre questo livello l'imposta è pur sempre non alta. Funzionando poi anche la detrazione dall'imposta di successione, si avrebbe, per tali persone soggette a imposizione, una mitigazione anche sotto il profilo del salto di imposta.

Chiediamo pertanto che sia approvato il nostro emendamento 2. 3 o che comunque sia modificato il testo della Commissione, in quanto esso si risolverebbe in un danno per i comuni.

Con l'emendamento 2. 7 proponiamo di correggere quella modificazione introdotta in Commissione che riconosce il 50 per cento di

riduzione d'imposta agli enti che non hanno come obiettivo prevalente o esclusivo il conseguimento di un lucro. Secondo il testo della Commissione, questa agevolazione è concessa non solo agli enti pubblici, ma anche agli enti non pubblici. Si avrebbe pertanto per questi ultimi un'agevolazione assolutamente ingiustificata: ed in proposito potrebbero valere le stesse argomentazioni che il ministro ha portato in favore dell'intero provvedimento legislativo.

Noi chiediamo che, aggiungendo alle parole: « agli enti », la specificazione: « pubblici », la riduzione del 50 per cento sia limitata ai soli immobili di proprietà degli enti pubblici senza fine di lucro che non sono utilizzati per fini istituzionali.

**PRESIDENTE.** Sono stati presentati i seguenti emendamenti:

*Dopo il primo comma, aggiungere il seguente:*

Al primo comma dell'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643, quale modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1974, n. 688, è aggiunta la seguente lettera:

« e) degli immobili trasferiti per causa di morte il cui valore agli effetti della imposta sul valore globale dell'asse ereditario netto non sia superiore a 30 milioni ».

**2. 4. Spinelli, Colucci.**

*Al terzo comma, secondo alinea, aggiungere dopo le parole: in linea retta, le parole: quando il loro valore agli effetti dell'imposta sul valore globale dell'asse ereditario non sia superiore a 50 milioni.*

**2. 6. Spinelli, Colucci.**

*Al terzo comma, lettera a), aggiungere, in fine, le parole: e che appartengano al patrimonio degli enti stessi a titolo di impieghi di fondi di riserva per i fini istituzionali.*

**2. 8. Spinelli, Colucci.**

L'onorevole Spinelli ha facoltà di svolgerli.

**SPINELLI.** Signor Presidente, onorevoli colleghi, i miei emendamenti 2. 4 e 2. 6 sono collegati tra loro, ed il loro rilievo sta nel fatto che con essi si propone di modificare talune formulazioni che il prov-

vedimento ha assunto in seguito al dibattito svoltosi in Commissione.

Si tratta di un concetto sul quale si è già soffermato il collega Cirillo. Di fronte ad un emendamento, identico al nostro, presentato dal gruppo comunista in Commissione, e che tendeva ad esonerare dall'INVIM il trasferimento per causa di morte di immobili di valore non superiore a 30 milioni, non furono opposte dal Governo obiezioni di sorta, se non quella attinente alla difficoltà di porre sullo stesso piano l'imposta di successione (rispetto alla quale il limite per l'esonero è attualmente fissato a 20 milioni, ma sembra che presto verrà elevato a 30 milioni) e l'INVIM in considerazione di una differenziazione nelle modalità di applicazione. Infatti, per quanto riguarda l'imposta di successione, viene tassata soltanto la quota eccedente il limite di esonero; per quanto attiene all'INVIM, invece, l'accoglimento del suddetto emendamento avrebbe comportato un esonero fino al valore di 30 milioni, mentre per valori eccedenti tale limite si sarebbe dovuta pagare l'imposta per l'intero valore.

Per evitare tale inconveniente, il Governo ha presentato un emendamento, che poi è stato recepito nel testo legislativo, al fine di esonerare, nel limite del 50 per cento, tutti i passaggi ereditari, indipendentemente dal valore relativo.

Ora, per i motivi dianzi indicati dal collega Cirillo, non possiamo essere d'accordo su questa soluzione. Se è vero, infatti, che le spese dell'erede rimarrebbero in tal modo immutate, perché l'INVIM viene evidentemente detratta dall'imposta di successione, tuttavia l'ente locale ne verrebbe danneggiato, e ciò tradirebbe evidentemente lo spirito della legge.

Ecco la ragione per la quale abbiamo presentato i nostri due emendamenti. Con l'emendamento 2. 4 si tende ad esonerare dall'imposta i trasferimenti di immobili *mortis causa* di valore non superiore a 30 milioni; mentre con l'emendamento 2. 6, per evitare che si dia luogo, in caso di successione di immobili per valore superiore ai 30 milioni, ad un brusco « salto » di imposta, si propone di ridurre del 50 per cento l'imposta relativa solo per valori non superiori ai 50 milioni. In tal modo si renderebbe evidentemente più graduale la tassazione.

Quanto all'emendamento 2. 8, esso si ispira ad una impostazione restrittiva. È vero che la modificazione apportata in Com-

## VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 10 LUGLIO 1975

missione, su proposta del Governo, al terzo comma dell'articolo 2 tendeva a chiudere la strada ad una serie di emendamenti che avrebbero aperto preoccupanti breccie nella normativa; però riteniamo che il richiamo che è stato operato genericamente alla lettera c) dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 598, sia tale da aprire esso veramente una breccia attraverso la quale rischia di passare tutta una serie di speculazioni, anche perché la disposizione richiamata si applica ad enti pubblici e ad enti privati. Sotto questo aspetto noi abbiamo ritenuto preferibile restringere il beneficio della riduzione del 50 per cento dell'imposta essenzialmente agli enti pubblici previdenziali.

**PRESIDENTE.** Sono stati presentati i seguenti emendamenti:

*Al secondo comma, lettera c), aggiungere, in fine, le parole:* ovvero che appartengano al patrimonio degli enti stessi a titolo di impiego di fondi di riserva per i fini istituzionali.

2. 1.

**Ciampaglia.**

*Al secondo comma, lettera d), sostituire le parole:* e non suscettibili di diversa destinazione senza radicale trasformazione, *con le parole:* , degli immobili adibiti a sede di uffici aventi carattere strettamente connesso con l'esercizio delle attività commerciali.

2. 2.

**Ciampaglia.**

L'onorevole Ciampaglia ha facoltà di svolgerli.

**CIAMPAGLIA.** Con il mio emendamento 2. 1 viene in discussione il problema della tassazione degli immobili di proprietà degli enti pubblici. Voglio chiarire che l'emendamento si riferisce in modo particolare agli enti previdenziali. Nel dibattito in Commissione, il Governo ha presentato un proprio emendamento, tendente a stabilire che tutti i beni immobili degli enti pubblici non destinati all'attività istituzionale vengano tassati con la riduzione del 50 per cento. Ritengo che per gli enti di previdenza questo esonero a metà dalla tassazione non sia sufficiente, anche perché essi, oltre agli immobilizzi a cui sono tenuti per la loro attività, sono obbligati anche a determinati investimenti per l'impiego dei propri fondi di riserva.

Questo è il motivo per il quale, con il mio emendamento, propongo che gli immobili che costituiscono investimenti di fondi di riserva previsti dalla legge siano esclusi dalla tassazione.

Il mio emendamento 2. 2 costituisce, più che altro, una precisazione di ordine tecnico. Con esso si chiede che siano esclusi dalla tassazione gli immobili adibiti a sedi di uffici aventi carattere connesso con l'esercizio delle attività commerciali, secondo un orientamento generale che si è già manifestato.

**PRESIDENTE.** È stato presentato il seguente emendamento:

*Al secondo comma, dopo la lettera c), inserire la seguente:*

*c-bis)* degli immobili appartenenti alle casse ed enti pubblici esercenti attività di assicurazione, previdenza o assistenza obbligatoria per legge, nella misura corrispondente alle riserve matematiche di garanzia.

2. 11.

**Cocco Maria.**

L'onorevole Maria Cocco ha facoltà di svolgerlo.

**COCCO MARIA.** Darò ragione del mio emendamento, signor Presidente, molto brevemente, rifacendomi alla discussione già avvenuta in sede di Commissione, nel corso della quale ebbi modo di sottolineare l'esigenza di garantire gli investimenti degli enti pubblici e delle casse che esercitano la previdenza o l'assistenza obbligatoria, anche riguardo allo stesso pagamento delle pensioni.

Vorrei ricordare alla Camera il carattere pubblico di questi enti. Intendo riferirmi — lo dico per specificare meglio — agli enti di previdenza e di assistenza obbligatoria e all'Istituto nazionale delle assicurazioni. Tutti sono tenuti ad investire in immobili, con elasticità sulle percentuali, una certa parte delle riserve matematiche; quando però essi scelgono una forma di investimento annuale, valutano l'andamento generale delle rendite immobiliari, così come si è fatto fino ad oggi in costanza di mantenimento dei vincoli dei canoni di locazione e in costanza di slittamento del valore della moneta.

Mi risulta per altro (ed è questo il motivo che penso farà diminuire la mia insistenza presso il Governo) che alcuni istituti di previdenza hanno tenuto conto della

## VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 10 LUGLIO 1975

rendita — senza dubbio superiore a quella dell'investimento immobiliare — che deriva oggi dagli investimenti a breve termine in buoni del tesoro. Credo che il Parlamento debba prestare attenzione a questo elemento di propensione degli enti di previdenza a scegliere la forma di investimento in buoni del tesoro, che crea qualche svantaggio alla circolazione, all'andamento della economia in genere, al mercato finanziario. Mi rendo anche conto, però, che noi dobbiamo porci il problema delle garanzie reali, che è bene vengano sempre salvaguardate.

Il Governo ha ritenuto di venire incontro alle nostre insistenze per l'esclusione di questi enti dalla tassazione, data la considerazione particolare cui hanno diritto, ma ha proposto solo la tassazione al 50 per cento. Ebbene, non si può dire che noi facciamo una politica molto lungimirante: sostanzialmente incoraggiamo gli enti ad investire in buoni del tesoro, cioè forse a diminuire quel livello di guardia dell'investimento immobiliare che dev'essere di garanzia per gli istituti di previdenza.

Nel mio emendamento parlo di riserve matematiche, ben consapevole del fatto che nel ventaglio degli enti di previdenza oggi esistenti in Italia non v'è un limite percentuale obbligatorio uguale per tutti.

Capisco che il Governo si trovi in difficoltà nel determinare il *quantum* della riserva matematica; se, però, dai lavori dell'Assemblea dovesse risultare che noi in pratica ci orientiamo a fissare questo limite al 30 per cento, si potrebbe avere un punto di riferimento per adottare uno strumento opportuno ad assicurare stabilità per le garanzie reali che dobbiamo pretendere da questi enti.

Concludo insistendo sul fatto che nel mio emendamento si fa riferimento anche all'INA, in considerazione del carattere pubblico di questo ente e anche del fatto che esso svolge altresì attività di riassicurazione a garanzia degli altri organismi che operano nel settore.

**PRESIDENTE.** Sono stati presentati i seguenti emendamenti:

*Al secondo comma, lettera d), dopo le parole: all'esercizio di attività commerciali, aggiungere le parole: e agricole.*

**2. 12. de Vidovich, Santagati, Abelli, Turchi, Delfino, Tassi, Borromeo d'Adda, Petronio, Dal Sasso, Franchi.**

*Al secondo comma, lettera d), dopo le parole: all'esercizio di attività commerciali, aggiungere le parole: e industriali.*

**2. 13. de Vidovich, Santagati, Abelli, Turchi, Delfino, Tassi, Borromeo d'Adda, Petronio, Dal Sasso, Franchi.**

*Al secondo comma, lettera d), dopo le parole: all'esercizio dell'attività commerciali, aggiungere le parole: e artigianali.*

**2. 14. de Vidovich, Santagati, Abelli, Turchi, Delfino, Tassi, Borromeo d'Adda, Petronio, Dal Sasso, Franchi.**

L'onorevole de Vidovich ha facoltà di svolgerli.

**DE VIDOVICH.** Per dare ragione di questi miei emendamenti, ricordo agli onorevoli colleghi che la lettera *d*) del secondo comma dell'articolo 2 prevede l'esenzione dall'INVIM per i fabbricati adibiti all'esercizio di attività commerciali. Non si capisce per quale ragione lo stesso trattamento non debba essere esteso alle attività agricole, artigianali e industriali.

È vero che, secondo una certa interpretazione (su cui tra l'altro io consento), queste ultime attività sarebbero già ora esentate, però secondo certi uffici questo punto non è chiaro. Mi domando quindi se non sia il caso di chiarire una volta per tutte il problema.

È altresì vero che la lettera *b*) del terzo comma di questo stesso articolo 2 prevede agevolazioni per le attività agricole e forestali; però è anche vero che si tratta di un trattamento meno favorevole di quello concesso alle attività commerciali. Siccome riteniamo che anche le attività agricole e forestali siano degne della massima protezione, proponiamo che esse ricevano lo stesso trattamento delle attività commerciali.

Per quanto riguarda poi le attività industriali e artigianali, noi riteniamo che, secondo lo spirito originario dell'INVIM (tradito poi parzialmente, non so se in sede applicativa o normativa), avrebbero dovuto essere esentati tutti i beni strumentali delle attività economiche. Ora si tratta di chiarire se in questo ambito rientrano o no anche gli immobili.

Da queste considerazioni scaturiscono i nostri emendamenti 2. 13 e 2. 14, che potremmo definire interpretativi e che saremmo disposti a ritirare ove il Governo dovesse chiarire esplicitamente che l'INVIM

## VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 10 LUGLIO 1975

non si possa applicare alle attività industriali e artigianali.

In ogni caso, rimarrebbe naturalmente fermo l'emendamento 2. 12.

**PRESIDENTE.** È stato presentato il seguente emendamento:

*Al secondo comma, dopo la lettera d), inserire la seguente:*

*d-bis) dei terreni o fabbricati destinati ad esercizio di attività agricole o forestali, sempre che l'attività agricola o forestale sia in essi esercitata direttamente e continuativamente dal proprietario o dall'enfiteuta ed a condizione che i detti terreni non siano compresi in piani urbanistici particolareggiati, o in lottizzazioni convenzionate, o in altri strumenti urbanistici esecutivi che ne modifichino la destinazione.*

**2. 5. Cesaroni, Buzzoni, Cirillo, Giovannini, La Marca, Mancinelli, Nicolai Cesarino, Pascariello, Pellicani Giovanni, Raffaelli, Terraroli, Vespignani.**

L'onorevole Cesaroni, o altro firmatario, ha facoltà di svolgerlo.

**CIRILLO.** Lo consideriamo già illustrato, signor Presidente.

**PRESIDENTE.** Sono stati presentati i seguenti emendamenti:

*Al secondo comma, dopo la lettera i), inserire la seguente:*

*l) degli immobili acquistati dall'Istituto nazionale delle assicurazioni ai sensi dell'articolo 15, n. 7, del testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, nonché degli immobili delle imprese di assicurazione limitatamente a quelli vincolati a copertura delle riserve matematiche e delle cauzioni e sui quali è iscritta ipoteca in favore della massa degli assicurati a norma degli articoli 30, n. 4, 31 e 42 del citato testo unico.*

**2. 16. de' Cocci.**

*Al secondo comma, dopo la lettera i), inserire la seguente:*

*l) degli immobili acquistati dall'Istituto nazionale delle assicurazioni ai sensi dell'articolo 15 del testo unico delle leggi*

*sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, nei limiti dell'ammontare delle riserve matematiche, nonché degli immobili delle altre imprese di assicurazione vincolati con ipoteca a norma degli articoli 31 e 42 del citato testo unico, nei limiti dell'ammontare delle riserve matematiche e delle cauzioni costituite a garanzia degli assicurati.*

**2. 17. de' Cocci.**

L'onorevole de' Cocci ha facoltà di svolgerli.

**DE' COCCI.** Il disegno di legge sottoposto al nostro esame prevede l'estensione del campo dell'applicazione dell'INVIM per decorso del decennio anche agli immobili appartenenti a tutte le società ed enti commerciali, e quindi anche a quelli appartenenti al settore delle imprese di assicurazione, sia pubbliche sia private, le une e le altre soggette alle stesse norme di carattere sostanziale.

Per quanto concerne le imprese di assicurazione non viene tenuto alcun conto delle caratteristiche del tutto particolari che presenta la proprietà immobiliare delle imprese stesse. Voglio ricordare che la legislazione di controllo su questa attività, contenuta nel decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, fa obbligo sia all'Istituto nazionale delle assicurazioni, sia, in modo identico, alle imprese private di costituire a garanzia dei loro impegni verso gli assicurati la riserva matematica nel settore delle assicurazioni sulla vita e le cauzioni nel settore delle assicurazioni contro i danni; cauzioni che sono pari al 50 per cento dei premi lordi di ciascun esercizio nel ramo dell'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile verso terzi derivante dalla circolazione automobilistica e al 35 per cento negli altri rami.

La stessa legislazione di controllo indica le attività che l'Istituto nazionale delle assicurazioni e le imprese private debbono destinare a copertura delle riserve matematiche e delle cauzioni; tra queste attività occupano appunto un posto di grande rilievo gli immobili, sui quali, se appartenenti alle imprese private, è iscritta, in base al decreto ministeriale, addirittura l'ipoteca a favore della massa degli assicurati. L'autorità di vigilanza, che è il Ministero dell'indu-

stria, commercio e artigianato, esige che le predette attività siano ripartite in modo equilibrato, privilegiando, specialmente per quanto riguarda il ramo delle assicurazioni sulla vita, gli impieghi immobiliari, appunto per il loro carattere di stabilità e di sicurezza. L'obbligatorietà di questo investimento e la particolare destinazione degli immobili, appunto per garantire gli impegni assunti verso la massa degli assicurati, conferiscono agli immobili il carattere di beni direttamente strumentali per l'esercizio dell'attività assicurativa ed impongono l'esclusione dei beni stessi dal campo di applicazione dell'INVIM per il decorso del decennio.

Voglio poi considerare che gli assicuratori hanno l'esigenza di trarre dagli investimenti delle riserve matematiche un reddito adeguato e sufficiente a compensare il saggio d'interesse in rapporto al quale debbono essere calcolate le tariffe dei premi secondo la legislazione vigente. Voglio ancora ricordare che nelle assicurazioni contro i danni il reddito degli impieghi a fronte delle cauzioni concorre a contenere il livello dei premi nei minori limiti possibili.

La nuova imposizione, venendo ad incidere in modo sensibile sulla redditività degli investimenti immobiliari, che è già modesta per effetto del regime di controllo dei canoni, avrebbe quindi effetti del tutto negativi sia per le assicurazioni sulla vita sia per le assicurazioni contro i danni, costringendo le imprese a rivedere eventualmente la politica degli investimenti ed anche quella tariffaria.

Concludendo, merita di essere segnalato che gli immobili vincolati dalle imprese a copertura delle riserve matematiche e delle cauzioni sono già colpiti da una gravosa e non giustificata imposizione: si tratta dell'imposta ipotecaria, applicata con l'aliquota dell'1 per cento sul valore pieno degli immobili al momento dell'iscrizione dell'ipoteca in favore della massa degli assicurati, e invece con l'aliquota dello 0,50 per cento, sempre sul valore pieno, al momento della rinnovazione dell'ipoteca.

Mi sembra che queste considerazioni debbano essere valutate al fine di modificare l'articolo 2 del disegno di legge in esame secondo quanto indicato dal mio emendamento, che ho presentato in una versione primaria e in una versione subordinata.

PRESIDENTE. Qual è il parere della Commissione sugli emendamenti presentati all'articolo 2 ?

VINCENZI, *Relatore*. Signor Presidente, la Commissione esprime parere contrario all'emendamento Serrentino 2. 9, nonché agli emendamenti Cirillo 2. 3 e Spinelli 2. 4, concernenti l'esenzione (fissata dall'onorevole Serrentino nella misura di 40 milioni, e nella misura di 30 milioni dagli onorevoli Cirillo e Spinelli) per gli immobili trasferiti per causa di morte. A proposito di questi emendamenti devo ancora ripetere quanto è stato detto in Commissione, e qui ricordato, e cioè che non possiamo con questo provvedimento risolvere tutti i problemi, anche i più intricati; il cosiddetto « salto d'imposta » che si verificherebbe accettando questi emendamenti è ritenuto inconveniente più grave di quello, che è stato qui lamentato, del non sufficiente introito da parte dei comuni. La decurtazione del 50 per cento dell'imposta, che è il risultato di una specie di compromesso, è stata ritenuta una misura sufficientemente equa.

Per quanto riguarda l'emendamento Serrentino 2. 10 ritorna il discorso — che rappresentava pure una preoccupazione sia del relatore e della Commissione sia del Governo — circa l'esonero totale per gli istituti di previdenza dal pagamento dell'INVIM decennale. Dopo un lungo dibattito in sede di Commissione, anche su questo punto si è ritenuto di arrivare ad un compromesso, giudicato equo, anche in considerazione della difficoltà di accertamento da parte degli uffici dell'ammontare delle cosiddette riserve matematiche. La Commissione esprime pertanto parere contrario all'emendamento 2. 10. Parere contrario anche all'emendamento Ciampaglia 2. 1, per la difficoltà, come ho già accennato, di stabilire l'importo di questi fondi di riserva per i fini istituzionali.

Passando all'emendamento Cocco Maria 2. 11, vorrei pregare la presentatrice di ritirarlo, perché già in Commissione l'argomento è stato ampiamente dibattuto. Se l'onorevole Maria Cocco non ritiene possibile ritirare il suo emendamento, la Commissione dovrà esprimere parere contrario.

Parere contrario esprime anche sull'emendamento de Vidovich 2. 12. Come lo stesso onorevole de Vidovich ha ricordato, la Commissione e il Governo hanno concordato un atteggiamento del tutto particolare in relazione ai terreni agricoli.

Vorrei qui ripetere ciò che lo stesso sottosegretario Pandolfi ha detto in sede di Commissione, al fine di precisare che il valore di un edificio industriale non è analogo ed uguale al valore del terreno in agricoltura: il primo è un vero e proprio strumento di lavoro, uno strumento di attività; il secondo costituisce qualcosa di assolutamente diverso. Con la concessione — chiamiamola così — del pagamento a metà dell'INVIM per gli immobili degli agricoltori si è inteso andare incontro ad esigenze che non erano in nessun caso analoghe a quelle delle attività commerciali e delle attività industriali, altro essendo il discorso anche per il concetto di attività commerciali (e credo che questo sarà confermato dal ministro). Parere contrario quindi per quanto riguarda gli emendamenti de Vidovich 2. 12 e 2. 13; ed anche per quanto riguarda l'emendamento de Vidovich 2. 14, perché quest'ultimo emendamento fa riferimento ad un concetto (quello di attività artigianale) che non è bene identificabile, e non riguarda persone giuridiche.

Parere contrario anche per l'emendamento Ciampaglia 2. 2; e pregherei l'onorevole Ciampaglia di ritirarlo, perché nel concetto di strumento di lavoro è compreso il complesso adibito ad uffici.

Il discorso fatto prima a proposito dell'esenzione vale anche per l'emendamento Cesaroni 2. 5 e per quello Serrentino 2. 15: i colleghi sanno bene quali sono le conclusioni cui è pervenuta la Commissione sull'interpretazione del valore del terreno agricolo anche come strumento di lavoro.

Vorrei poi pregare l'onorevole de' Cocci di ritirare, se possibile, gli emendamenti 2. 16 e 2. 17; in sede di Commissione, proprio per non svuotare completamente di significato il provvedimento legislativo, è stato detto che, se si fosse allargata anche a questi settori l'esenzione, certamente non si sarebbe raggiunto alcun risultato dal punto di vista dell'introito dei comuni e dal punto di vista dell'applicazione della legge. Parere contrario, infine, agli emendamenti Spinelli 2. 6, Cirillo 2. 7, Spinelli 2. 8.

PRESIDENTE. Il Governo?

VISENTINI, *Ministro delle finanze*. Signor Presidente, ho il dovere di illustrare brevemente i motivi per i quali non penso che questi emendamenti possano essere accolti. Per quanto riguarda i limiti di 30 o 40 milioni, a seconda degli emendamenti,

fino ai quali i trasferimenti immobiliari per causa di morte non dovrebbero essere soggetti all'INVIM, vale anzitutto — e la ripeto soltanto brevemente — la considerazione efficacemente ripetuta anche dal relatore, sul fatto che si creerebbe tra gli immobili del valore di 30 (o 40) milioni e gli immobili di 30 (o 40) milioni ed una lira. Chi ereditasse un immobile il cui valore superasse di una sola lira la cifra stabilita, pagherebbe l'INVIM su tutto l'incremento del valore dell'immobile. Tra l'altro occorre anche considerare il rischio che gli uffici siano portati ad elevare gli accertamenti per superare la cifra limite in tutti i casi in cui il valore dell'immobile si avvicini al limite indicato. È stato detto che non si ritiene determinante tutto questo. Mi permetto tuttavia di far presente un'altra considerazione che a mio parere è ugualmente determinante: mentre in materia di imposta successoria, trattandosi di un'imposta che colpisce l'intero asse ereditario, si possono porre dei limiti (per esempio 30 milioni, come quello al quale adesso proponiamo, con un apposito provvedimento presentato al Senato, sia portata la cifra attuale di 20 milioni), poiché siamo in presenza di un'imposta a carattere soggettivo, considerante altresì tutto il patrimonio del *de cuius*, qui invece, esonerando il valore oggettivo dell'immobile con il limite di 30 o 40 milioni, si può determinare il caso di chi abbia 10 immobili, ognuno inferiore al valore di 40 milioni, ma con un valore complessivo di 399 milioni. Orbene, in questo caso si sarebbe esentati dall'INVIM per 399 milioni, per il solo fatto che si tratta di 10 immobili e non di uno. È molto pericoloso quindi fare riferimento oggettivo al valore dell'immobile, mentre in materia di imposta successoria si fa riferimento soggettivo all'asse ereditario. Per questi motivi non mi pare che gli emendamenti in questione possano essere accolti.

Per quanto riguarda il complesso di emendamenti che si riferiscono alle imprese agricole possedute da soggetti personificati o assimilati, è stato detto che, così come è prevista la non imposizione decennale per gli opifici industriali, altrettanto deve valere per l'azienda agricola, poiché, è questa un bene strumentale ai fini dell'attività imprenditoriale agricola. Mi permetto di fare presente una differenza sostanziale che comporta un trattamento diverso: nell'opificio industriale la parte immobiliare, costituita dall'area e dal capannone, rappresenta

qualcosa di meno di fronte al valore complessivo costituito dai macchinari fissi, onde se si applicasse l'imposta decennale avremmo un'imposizione che colpisce non i valori immobiliari, bensì tutti i macchinari inseriti nell'azienda. A questo proposito si può valutare in media che la parte immobiliare — pur variando da industria ad industria — rappresenti un 10-15 per cento al massimo rispetto al valore totale dell'opificio. Invece nell'azienda agricola il valore immobiliare — vale a dire quello del terreno — rappresenta una percentuale molto più alta rispetto a tutto ciò che viene aggiunto dall'imprenditore, compresa la valorizzazione derivante dall'attività imprenditoriale. Ecco la ragione per cui si è cercata la soluzione equitativa, e come tutte le soluzioni di questo tipo estremamente empirica, di ridurre a metà l'imposta e non di eliminarla completamente.

Non posso altresì accettare tutti gli emendamenti che svuotano totalmente il provvedimento esonerando le società di assicurazione. L'emendamento de' Cocci, ad esempio, riguarda tutte le imprese di assicurazione, presso le quali si concentra una notevole parte della proprietà immobiliare, che non viene mai ceduta e quindi non verrà mai a pagare l'INVIM, se non la si sottopone al congegno decennale.

Altri emendamenti invece si riferiscono all'INA (tra questi quello dell'onorevole Maria Cocco) ed agli altri enti previdenziali. Questa discriminazione è assolutamente inammissibile. Il fatto che si tratta di enti pubblici economici, cioè di carattere imprenditoriale, comporta il principio, sul quale si basa tutto il sistema degli interventi dello Stato nel settore imprenditoriale, secondo il quale essi debbono avere un trattamento fiscale uguale a quello degli enti privati con i quali operano in regime di concorrenza. Quindi il fatto che l'INA è un ente pubblico non è assolutamente decisivo, poiché — lo ripeto — si tratta di un ente pubblico di carattere economico che opera in concorrenza con le imprese di assicurazioni private. Per tale ragione non è possibile creare una siffatta discriminazione, come non è nemmeno possibile concedere l'esonero completo alle imprese assicuratrici. Questo infatti significherebbe svuotare di una gran parte del suo significato la normativa al nostro esame.

Per quanto riguarda gli enti previdenziali, io stesso in Commissione ho fatto presente che questo era un punto che mi aveva

lasciato alquanto dubbioso. Tuttavia, per gli enti previdenziali, in considerazione delle difficoltà pratiche nelle quali possono trovarsi per pagare tale tributo, è stata proposta la riduzione del 50 per cento. Tale proposta è stata accolta dal Governo in sede di Commissione. Ritengo, per altro, che non si possa andare oltre questa riduzione.

La differenza tra l'emendamento Serrentino 2. 10 e l'emendamento Cocco Maria 2. 11 sta nel fatto che il primo riguarda i soggetti cui alla lettera c) del decreto del Presidente della Repubblica, vale a dire gli enti non lucrativi, mentre il secondo riguarda anche gli enti lucrativi e quindi comprende anche l'INA, che invece non figura tra gli enti di cui all'emendamento Serrentino 2. 10.

Per quanto riguarda gli emendamenti dell'onorevole de Vidovich, mi limito ad osservare che l'espressione « attività commerciali » ha una sua precisa qualificazione dall'entrata in vigore del codice civile, il cui articolo 2195 specifica quali sono le attività soggette a registrazione. Si tratta delle attività di produzione dei beni, della intermediazione, di attività assicurative, di trasporto, ausiliarie. Vi è un'ultimo comma secondo il quale, quando la legge parla di attività commerciali, si intende che si riferisca a tutte quelle dei commi precedenti. Tutto ciò, con il testo unico del 1958, ha trovato accoglimento anche nella materia tributaria. Se oggi aggiungessimo il riferimento alle attività industriali, dovremmo aggiungere anche il riferimento alle attività assicurative, di trasporto, ausiliarie, eccetera, cioè tutte quelle menzionate nel succitato articolo del codice civile, perché in tal caso per attività commerciale si intenderebbe quella commerciale in senso stretto, cioè l'intermediazione nello scambio di beni. Invito pertanto a non insistere su questa proposta modificativa, il cui eventuale accoglimento sconvolgerebbe un'interpretazione ormai lungamente consolidata e che qui ribadisco: quando cioè la legge, anche tributaria, parla di attività commerciali, si riferisce a tutte quelle di cui all'articolo 2195 del codice civile. Né sussiste il problema degli artigiani: esso attiene a soggetti personificati, e le persone giuridiche non hanno carattere artigianale. Prego pertanto lo onorevole de Vidovich di voler ritirare i suoi emendamenti 2. 12, 2. 13 e 2. 14.

Per le ragioni esposte, sono contrario anche agli altri emendamenti che rientrano in questa logica.

VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 10 LUGLIO 1975

**PRESIDENTE.** Passiamo ai voti. Onorevole Serrentino, mantiene il suo emendamento 2. 9, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

**SERRENTINO.** Sì, signor Presidente.

**PRESIDENTE.** Lo pongo in votazione.  
(È respinto).

Onorevole Cirillo, od altro firmatario, mantiene il suo emendamento 2. 3, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

**VESPIGNANI.** Sì, signor Presidente.

**PRESIDENTE.** Lo pongo in votazione, unitamente all'identico emendamento Spinelli 2. 4.

(Segue la votazione).

Poiché gli onorevoli segretari non sono concordi sull'esito della votazione, e me ne hanno fatta espressa richiesta, indico, ai sensi del primo comma dell'articolo 53 del regolamento, la controprova mediante procedimento elettronico senza registrazione di nomi.

(Gli emendamenti sono approvati).

Segue l'emendamento Serrentino 2. 10, non accettato dalla Commissione né dal Governo. Su questo emendamento è stata chiesta la votazione per scrutinio segreto dal gruppo liberale.

**Votazione segreta  
mediante procedimento elettronico.**

**PRESIDENTE.** Indico la votazione segreta, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Serrentino 2. 10.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione e invito gli onorevoli segretari a verificarne le risultanze.

(I deputati segretari verificano le risultanze della votazione).

Comunico il risultato della votazione:

Presenti e votanti . . . . .	344
Maggioranza . . . . .	173
Voti favorevoli . . . . .	83
Voti contrari . . . . .	261

(La Camera respinge).

*Hanno preso parte alla votazione:*

Abbiati Dolores	Boldrini
Abelli	Bollati
Accreman	Bologna
Aiardi	Bonalumi
Aldrovandi	Bonifazi
Alesi	Borghi
Aliverti	Borra
Allocca	Borromeo D'Adda
Aloi	Bortot
Alpino	Bottarelli
Altissimo	Bottari
Amadeo	Bova
Anderlini	Brandi
Andreoni	Bressani
Andreotti	Brini
Angelini	Caiati
Armani	Calabrò
Armato	Canestrari
Arnaud	Capponi Bentivegna
Ascari Raccagni	Carla
Astolfi Maruzza	Capra
Azzaro	Caradonna
Baccalini	Cardia
Bacchi	Carenini
Baldassari	Cariglia
Baldi	Caroli
Ballarin	Carrà
Bandiera	Carri
Barbi	Cassanmagnago
Bardelli	Cerretti Maria Luisa
Bardotti	Castellucci
Bartolini	Catanzariti
Bassi	Cavaliere
Beccaria	Ceccherini
Becciu	Ceravolo
Belci	Cerra
Bellisario	Cerri
Bellussi Ernesta	Cesaroni
Bemporad	Chiovini Cecilia
Benedetti	Ciacci
Bensi	Ciai Trivelli Anna
Berlinguer Giovanni	Maria
Berloffa	Ciampaglia
Bernardi	Cirillo
Bernini	Cittadini
Bertè	Coccia
Biamonte	Cocco Maria
Bianchi Alfredo	Colajanni
Bianchi Fortunato	Colombo Vittorino
Bianco	Colucci
Biasini	Conte
Bini	Corgi
Bisignani	Costamagna
Bodrato	Cristofori
Boffardi Ines	Cuminetti
Bogi	Cusumano

## VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 10 LUGLIO 1975

D'Alema	Giovannini	Monti Renato	Santuz
D'Alessio	Girardin	Morini	Sanza
Dall'Armellina	Gramegna	Musotto	Sboarina
Dal Maso	Granelli	Natta	Sbriziolo De Felice
D'Angelo	Grilli	Negrari	Eirene
de Carneri	Guadalupi	Niccolai Cesarino	Scalfaro
de' Cocci	Ianniello	Niccoli	Schiavon
Degan	Innocenti	Nicolazzi	Scipioni
Del Duca	Iozzelli	Nucci	Scotti
De Leonardis	Iperico	Orlando	Scutari
Delfino	Isgro	Padula	Sedati
Dell'Andro	Jacazzi	Pandolfi	Serrentino
De Lorenzo	La Bella	Pavone	Servadei
Del Pennino	Lamanna	Peggio	Servello
De Maria	La Marca	Pegoraro	Sgarbi Bompani
De Marzio	Lattanzio	Pellegatta Maria	Luciana
de Vidovich	Lavagnoli	Pellizzari	Sgarlata
Di Giannantonio	Lima	Pennacchini	Signorile
Di Gioia	Lindner	Perantuono	Skerk
Di Giulio	Lizzero	Perrone	Sobrero
Di Leo	Lodi Adriana	Pezzati	Spagnoli
Di Marino	Lombardi Giovanni	Piccinelli	Speranza
Donelli	Enrico	Piccoli	Spinelli
Dulbecco	Lombardi Riccardo	Piccone	Sponziello
Elkan	Lospinoso Severini	Pirolò	Stefanelli
Erminero	Lucchesi	Pisanu	Stella
Esposito	Lucifredi	Pisicchio	Strazzi
Evangelisti	Maggioni	Pistillo	Talassi Giorgi Renata
Fabbri	Mammi	Pochetti	Tani
Faenzi	Mancinelli	Postal	Tarabini
Federici	Mancini Vincenzo	Prandini	Tassi
Felici	Manco	Prearo	Tedeschi
Ferrari	Mancuso	Principe	Terranova
Ferri Mario	Mantella	Pucci	Terraroli
Ferri Mauro	Marchetti	Pumilia	Tesi
Finelli	Marinelli	Radi	Tesini
Fioriello	Mariotti	Raffaelli	Tessari
Flamigni	Marocco	Raicich	Trantino
Fontana	Martelli	Raucci	Traversa
Forlani	Marzotto Caotorta	Rausa	Tripodi Antonino
Fracanzani	Masciadri	Rauti	Trombadori
Franchi	Masullo	Reale Giuseppe	Truzzi
Furia	Mattarelli	Reale Oronzo	Turchi
Fusaro	Matteini	Restivo	Urso Giacinto
Galasso	Mazzarino	Riccio Pietro	Urso Salvatore
Galli	Mazzola	Riela	Vaghi
Gambolato	Menicacci	Riga Grazia	Valensise
Garbi	Menichino	Rognoni	Vania
Gargani	Merli	Romita	Vecchiarelli
Gargano	Meucci	Rosati	Venturoli
Gaspari	Miceli Vincenzo	Russo Carlo	Vespignani
Gava	Micheli Pietro	Russo Ferdinando	Vetere
Gerolimetto	Mignani	Sabbatini	Vetrano
Giadresco	Milani	Saccucci	Vincelli
Giannantoni	Miotti Carli Amalia	Salizzoni	Vincenzi
Giannini	Mirate	Salvi	Vineis
Giomo	Misasi	Sangalli	Visentini
Giovanardi	Monti Maurizio	Santagati	Zaccagnini

## VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 10 LUGLIO 1975

Zamberletti	Zolla
Zanibelli	Zoppetti
Zanini	Zurlo

*Sono in missione:*

Lobianco	Pisoni
Malfatti	Vetrone
Pedini	

### Si riprende la discussione.

**PRESIDENTE.** Onorevole Ciampaglia, mantiene il suo emendamento 2. 1, non accettato dal Governo e che la Commissione la ha invitata a ritirare ?

**CIAMPAGLIA.** Sì, signor Presidente.

**PRESIDENTE.** Lo pongo in votazione.  
(*È respinto*).

Onorevole Maria Cocco, mantiene il suo emendamento 2. 11, non accettato dal Governo e che la Commissione la ha invitata a ritirare ?

**COCCO MARIA.** Lo ritiro, signor Presidente.

**PRESIDENTE.** Onorevole de Vidovich, mantiene i suoi emendamenti 2. 12, 2. 13 e 2. 14, non accettati dalla Commissione e che il Governo la ha invitata a ritirare ?

**DE VIDOVICH.** Mantengo l'emendamento 2. 12, signor Presidente, mentre ritiro gli altri due.

**PRESIDENTE.** Sta bene. Pongo in votazione l'emendamento de Vidovich 2. 12.  
(*È respinto*).

Onorevole Ciampaglia, mantiene il suo emendamento 2. 2, che la Commissione e il Governo l'hanno invitata a ritirare ?

**CIAMPAGLIA.** Sì, signor Presidente.

**PRESIDENTE.** Lo pongo in votazione.  
(*È respinto*).

Seguono gli emendamenti Cesaroni 2. 5 e Serrentino 2. 15, sostanzialmente identici, non accettati dalla Commissione né dal Governo.

Onorevole Cesaroni, insiste per la votazione ?

**CESARONI.** Sì, signor Presidente.

**SERRENTINO.** Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

**PRESIDENTE.** Ne ha facoltà.

**SERRENTINO.** Signor Presidente, voterò a favore dell'emendamento Cesaroni, data la sua pratica identità al mio, che pertanto ritiro.

**PRESIDENTE.** Pongo in votazione lo emendamento Cesaroni 2. 5.

(*Segue la votazione*).

Poiché anche questa volta gli onorevoli segretari non sono concordi sull'esito della votazione, e me ne hanno fatta espressa richiesta, indico, ai sensi del primo comma dell'articolo 53 del regolamento, la controprova mediante procedimento elettronico senza registrazione di nomi, ricordando che si tratta di un emendamento non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(*L'emendamento è respinto*).

Onorevole de' Cocci, mantiene i suoi emendamenti 2. 16 e 2. 17, non accettati dal Governo e che la Commissione la ha invitata a ritirare ?

**DE' COCCI.** Non posso che aderire, signor Presidente, alla richiesta formulatami dal relatore. Pertanto ritiro gli emendamenti.

**GIOMO.** Chiedo di parlare.

**PRESIDENTE.** Ne ha facoltà.

**GIOMO.** Faccio mio l'emendamento de' Cocci 2. 16 e, a nome del gruppo liberale, chiedo sullo stesso la votazione per scrutinio segreto.

### Votazione segreta mediante procedimento elettronico.

**PRESIDENTE.** Indico la votazione segreta, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento de' Cocci 2. 16, non accettato dal Governo, ritirato dal proponente

## VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 10 LUGLIO 1975

secondo l'invito della Commissione e fatto proprio dall'onorevole Giomo.

*(Segue la votazione).*

Dichiaro chiusa la votazione e invito gli onorevoli segretari a verificarne le risultanze.

*(I deputati segretari verificano le risultanze della votazione).*

Comunico il risultato della votazione:

Presenti e votanti . . . .	346
Maggioranza . . . . .	174
Voti favorevoli . . . .	62
Voti contrari . . . . .	284

*(La Camera respinge).*

*Hanno preso parte alla votazione:*

Abbiati Dolores	Belussi Ernesta
Abelli	Bemporad
Accreman	Benedetti
Aiardi	Bensi
Aldrovandi	Berlinguer Giovanni
Alesi	Berloffa
Aliverti	Bernardi
Allocca	Bernini
Aloi	Bertè
Alpino	Biamonte
Altissimo	Bianchi Alfredo
Amadeo	Bianchi Fortunato
Anderlini	Bianco
Andreoni	Biasini
Andreotti	Bini
Angelini	Bisignani
Armani	Boдрato
Armato	Boffardi Ines
Arnaud	Bogi
Ascari Raccagni	Boldrini
Astolfi Maruzza	Bollati
Azzaro	Bologna
Baccalini	Bonalumi
Bacchi	Bonifazi
Baldassari	Borghi
Baldi	Borra
Ballarin	Borromeo D'Adda
Bandiera	Bortot
Barbi	Botta
Bardelli	Bottarelli
Bardotti	Bottari
Bartolini	Bova
Bassi	Brandi
Beccaria	Bressani
Becciu	Brini
Belci	Bucciarelli Ducci
Bellisario	Buttafuoco

Caiati	de Michieli Vitturi
Calabrò	de Vidovich
Calvetti	Di Giannantonio
Canestrari	Di Gioia
Capponi Bentivegna	Di Giulio
Carla	Di Leo
Capra	Di Marino
Caradonna	Donelli
Cardia	Dulbecco
Carenini	Elkan
Cariglia	Erminero
Caroli	Esposito
Carrà	Evangelisti
Carri	Fabrizi
Cassanmagnago	Faenzi
Cerretti Maria Luisa	Fagone
Castellucci	Federici
Catanzariti	Felici
Cavaliere	Ferrari
Ceccherini	Ferri Mario
Ceravolo	Ferri Mauro
Cerra	Finelli
Cerri	Fioriello
Cesaroni	Flamigni
Chiovini Cecilia	Fontana
Ciacci	Forlani
Ciai Trivelli Anna	Fracanzani
Maria	Franchi
Ciampaglia	Furia
Cirillo	Fusaro
Cittadini	Galasso
Coccia	Galli
Cocco Maria	Gambolato
Colajanni	Garbi
Colombo Vittorino	Gargano
Colucci	Gaspari
Conte	Gava
Corghi	Gerolimetto
Costamagna	Giadresco
Cristofori	Giannantonio
Cuminetti	Giannini
Cusumano	Giomo
D'Alema	Giovanardi
D'Alessio	Giovannini
Dall'Armellina	Girardin
Dal Maso	Gramegna
D'Angelo	Granelli
de Carneri	Grilli
de' Cocci	Guadalupi
Degan	Ianniello
Del Duca	Innocenti
De Leonardis	Iozzelli
Delfino	Iperico
Dell'Andro	Isgrò
De Lorenzo	Jacazzi
Del Pennino	La Bella
De Maria	La Loggia
De Marzio	Lamanna

## VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 10 LUGLIO 1975

La Marca  
Lattanzio  
Lavagnoli  
Lima  
Lindner  
Lizzero  
Lodi Adriana  
Lombardi Giovanni  
    Enrico  
Lombardi Riccardo  
Lospinoso Severini  
Lucchesi  
Lucifredi  
Maggioni  
Mammi  
Mancinelli  
Mancini Vincenzo  
Manco  
Mancuso  
Mantella  
Marchetti  
Marinelli  
Mariotti  
Marocco  
Martelli  
Marzotto Caotorta  
Masciadri  
Masullo  
Mattarelli  
Matteini  
Mazzarino  
Mazzola  
Menicacci  
Menichino  
Merli  
Meucci  
Miceli Vincenzo  
Micheli Pietro  
Mignani  
Milani  
Miotti Carli Amalia  
Mirate  
Misasi  
Monti Maurizio  
Monti Renato  
Morini  
Musotto  
Natta  
Negrari  
Niccolai Cesarino  
Niccoli  
Nucci  
Orlando  
Padula  
Pandolfi  
Pavone  
Peggio  
Pegoraro

Pellegatta Maria  
Pellizzari  
Pennacchini  
Perantuono  
Perrone  
Pezzati  
Piccinelli  
Piccoli  
Piccone  
Pirolo  
Pisanu  
Pisicchio  
Pistillo  
Pochetti  
Postal  
Prandini  
Prearo  
Principe  
Pucci  
Radi  
Raffaelli  
Raicich  
Raucci  
Rausa  
Rauti  
Reale Giuseppe  
Reale Oronzo  
Restivo  
Riccio Pietro  
Riela  
Riga Grazia  
Rognoni  
Romita  
Rosati  
Russo Carlo  
Russo Ferdinando  
Sabbatini  
Saccucci  
Salizzoni  
Salvi  
Sangalli  
Santagati  
Santuz  
Sanza  
Sboarina  
Sbriziolo De Felice  
    Eirene  
Scalfaro  
Schiavon  
Scipioni  
Scotti  
Scutari  
Sedati  
Serrentino  
Servadei  
Servello  
Sgarbi Bompani  
    Luciana

Sgarlata  
Signorile  
Skerk  
Sobrero  
Spagnoli  
Speranza  
Spinelli  
Stefanelli  
Stella  
Strazzi  
Talassi Giorgi Renata  
Tani  
Tarabini  
Tassi  
Tedeschi  
Terranova  
Terraroli  
Tesi  
Tesini  
Tessari  
Trantino  
Traversa  
Tripodi Girolamo

Trombadori  
Truzzi  
Turchi  
Urso Giacinto  
Urso Salvatore  
Vaghi  
Valensise  
Vania  
Vecchiarelli  
Venturoli  
Vespignani  
Vetrano  
Vincelli  
Vincenzi  
Vineis  
Visentini  
Zaccagnini  
Zamberletti  
Zanibelli  
Zanini  
Zolla  
Zoppetti  
Zurlo

*Sono in missione:*

Lobianco  
Malfatti  
Pedini

Pisoni  
Vetrone

**Si riprende la discussione.**

PRESIDENTE. Onorevole Spinelli, mantiene i suoi emendamenti 2. 6 e 2. 8, non accettati dalla Commissione né dal Governo ?

SPINELLI. Mi consenta, signor Presidente, di domandare alla Commissione e al Governo se non ritengono di mutare il loro parere negativo sull'emendamento 2. 6, stante la nuova situazione creatasi a seguito dell'approvazione del mio emendamento 2. 4, parimenti da essi non accettato.

PRESIDENTE. Onorevole relatore ?

VINCENZI, *Relatore*. Resto contrario, signor Presidente.

PRESIDENTE. Onorevole ministro ?

VISENTINI, *Ministro delle finanze*. Anch'io confermo il precedente parere.

PRESIDENTE. Onorevole Spinelli, ella ha udito. Intende insistere per la votazione ?

## VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 10 LUGLIO 1975

SPINELLI. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Spinelli 2. 6.

(È respinto).

Onorevole Cirillo, mantiene il suo emendamento 2. 7, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

CIRILLO. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Spinelli 2. 8.

(È respinto).

Pongo in votazione l'articolo 2 nel testo modificato secondo i due identici emendamenti approvati.

(È approvato).

Si dia lettura degli articoli dal 3 al 6, che, non essendo stati presentati emendamenti, porrò direttamente e successivamente in votazione.

ARMANI, *Segretario*, legge:

ART. 3.

« Sono soppressi i commi terzo, quarto e quinto dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643, e successive modificazioni.

Le altre disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643, e successive modificazioni, relative all'imposta di cui all'articolo 3 del decreto stesso, si applicano a tutte le società ed enti indicati nell'articolo 1 della presente legge ».

(È approvato).

ART. 4.

« Il terzo comma dell'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

» L'avviso di accertamento deve essere notificato nei termini e con le modalità stabilite per l'imposta di registro ovvero, nei

casi di acquisto a titolo gratuito, nei termini e con le modalità stabilite per l'imposta di successione; per le spese relative a beni caduti in successione, denunciate ai sensi del terzo comma dell'articolo 18, il termine decorre dalla data della denuncia. Per l'applicazione dell'imposta per decorso del decennio l'avviso deve essere notificato entro tre anni dalla data di presentazione della dichiarazione. Se il valore iniziale o finale deve essere stabilito sulla base dei corrispettivi determinati ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, l'avviso può essere notificato fino al 31 dicembre del quarto anno solare successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione ».

(È approvato).

ART. 5.

« Le disposizioni degli articoli precedenti hanno effetto dal 1° luglio 1975, salvo quelle di cui all'articolo 4 che si applicano dal 1° gennaio 1975.

Le società e gli enti ai quali l'imposta viene estesa per effetto dell'articolo 1 devono presentare la dichiarazione, relativamente agli immobili per i quali il primo decennio è già scaduto alla data del 1° luglio 1975, entro il 31 dicembre 1975 e successivamente entro il 31 luglio dell'anno di compimento di ogni ulteriore decennio ».

(È approvato).

ART. 6.

« Nei testi unici previsti nel terzo comma dell'articolo 17 della legge 9 ottobre 1971, n. 825, devono essere anche raccolte e coordinate sistematicamente le disposizioni di legge relative alle materie oggetto di ciascun testo unico entrate in vigore successivamente all'emanazione dei decreti di cui al primo comma dello stesso articolo e fino a due mesi prima dell'emanazione dei testi unici medesimi.

I termini previsti nel secondo e terzo comma dell'articolo 17 della legge 9 ottobre 1971, n. 825, già prorogati con l'articolo 2, ultimo comma, della legge 24 luglio 1972, n. 321, e con l'articolo 2, primo comma, della legge 14 agosto 1974, n. 354, sono ulteriormente prorogati rispettivamente al 31 dicembre 1976 ed al 31 dicembre 1978.

L'autorizzazione di cui al quarto comma dell'articolo 17 della legge 9 ottobre 1971,

## VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 10 LUGLIO 1975

n. 825, è estesa all'anno 1976 nei limiti degli stanziamenti in bilancio per tale anno e con l'applicazione della disposizione dell'ultimo comma dello stesso articolo ».

(È approvato).

**PRESIDENTE.** È stato presentato il seguente articolo aggiuntivo:

*Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente articolo 6-bis:*

All'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643, le parole: « una somma pari al quattro per cento del valore iniziale del bene stesso » sono sostituite con le seguenti: « una somma pari alla svalutazione monetaria verificatasi nell'anno in riferimento, secondo l'indice dell'ISTAT, sul valore iniziale del bene stesso ».

**6. 01. de Vidovich, Santagati, Abelli, Turchi, Delino, Tassi, Borromeo d'Adda, Petronio, Dal Sasso, Franchi.**

L'onorevole de Vidovich ha facoltà di svolgerlo.

**DE VIDOVICH.** Lo do per svolto, signor Presidente.

**PRESIDENTE.** Qual è il parere della Commissione su quest'articolo aggiuntivo?

**VINCENZI, Relatore.** La Commissione è contraria.

**PRESIDENTE.** Il Governo?

**VISENTINI, Ministro delle finanze.** Anche il Governo è contrario.

**PRESIDENTE.** Passiamo ai voti. Onorevole de Vidovich, mantiene il suo articolo aggiuntivo 6. 01, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

**DE VIDOVICH.** Sì, signor Presidente.

**PRESIDENTE.** Lo pongo in votazione.

(È respinto).

Si dia lettura dell'articolo 7, ultimo del disegno di legge, che, non essendo stati presentati emendamenti, porrò direttamente in votazione nel testo della Commissione.

**ARMANI, Segretario, legge:**

**ART. 7.**

« La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica ».

(È approvato).

**SERRENTINO.** Chiedo di parlare ai sensi del primo comma dell'articolo 90 del regolamento.

**PRESIDENTE.** Ne ha facoltà.

**SERRENTINO.** Signor Presidente, quale componente del « Comitato dei nove », mi permetto di richiamare l'attenzione dell'Assemblea sul fatto che, in seguito all'approvazione degli identici emendamenti Cirillo 2. 3 e Spinelli 2. 4, riguardanti l'esonero dalla tassazione sull'incremento di valore per i trasferimenti *mortis causa* di beni immobili computati per non più di 30 milioni di lire nell'asse ereditario, si rende indispensabile sopprimere l'alinea inserito nel testo della Commissione (come primo dei commi aggiuntivi all'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica n. 643 del 1972) e che così recita:

« L'imposta di cui all'articolo 2 è ridotta al cinquanta per cento per gli incrementi di valore per gli immobili trasferiti per causa di morte al coniuge e al parente in linea retta ».

**PRESIDENTE.** La Commissione e il Governo concordano con questo rilievo?

**VINCENZI, Relatore.** Effettivamente tutto questo alinea del terzo comma cade, perché in contraddizione con l'emendamento approvato.

**VISENTINI, Ministro delle finanze.** Il rilievo dell'onorevole Serrentino è talmente inoppugnabile che io mi stupii dell'insistenza dell'onorevole Spinelli sull'altro suo emendamento 2. 6, cui mi confermai contrario proprio perché ritenevo ormai caduta la disposizione sulla semi-esenzione dei trasferimenti immobiliari *mortis causa* fra parenti (alla quale l'emendamento 2. 6 proponeva di apporre la clausola che il valore non superasse i 50 milioni di lire) in conseguenza dell'approvazione dell'altro emen-

## VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 10 LUGLIO 1975

damento Spinelli per l'esenzione piena di tali trasferimenti fino al valore di 30 milioni.

**PRESIDENTE.** Pongo pertanto in votazione, ai sensi del primo comma dell'articolo 90 del regolamento, la modificazione proposta dall'onorevole Serrentino e consistente nella soppressione del secondo alinea del terzo comma dell'articolo 2.

*(La Camera approva).*

Chiedo comunque che la Presidenza sia autorizzata a procedere al coordinamento formale del testo approvato.

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

*(Così rimane stabilito).*

#### Trasmissione dal Senato.

**PRESIDENTE.** Il Presidente del Senato ha trasmesso alla Presidenza il seguente disegno di legge:

« Concessione di un contributo annuo all'università degli studi di Napoli per il funzionamento del centro di specializzazione e ricerche economico-agrarie per il Mezzogiorno » *(approvato da quella VII Commissione)* (3916).

Sarà stampato e distribuito.

#### Approvazioni in Commissioni.

**PRESIDENTE.** Nelle riunioni di oggi delle Commissioni in sede legislativa sono stati approvati i seguenti progetti di legge:

*dalla V Commissione (Bilancio):*

Senatori MURMURA e SANTALCO: « Snelimento delle procedure per la realizzazione delle opere di competenza della Cassa per il mezzogiorno » *(approvato dalla V Commissione del Senato)* (3808);

*dalla VI Commissione (Finanze e tesoro):*

« Modificazioni all'imposta erariale sul consumo dell'energia elettrica » *(approvato dalla VI Commissione del Senato)* (3586).

#### Si riprende la discussione.

**PRESIDENTE.** Passiamo alle dichiarazioni di voto sul complesso del disegno di legge n. 3703.

È iscritto a parlare l'onorevole Santagati. Ne ha facoltà.

**SANTAGATI.** Signor Presidente, onorevoli colleghi, la mia dichiarazione di voto è intesa a sottolineare la inopportunità di addivenire all'approvazione di questo provvedimento, che, lungi dal risolvere i problemi creati a suo tempo, quando venne fatta nascere, in seno alla riforma tributaria, questa nuova imposta, finisce con l'aggravarli e peggiorarli.

Potrei dire oggi che ero stato facile profeta, quando, nella passata legislatura, ebbi più volte a richiamare l'attenzione della Camera sull'inefficacia e soprattutto sulla inopportunità di una imposta che, se apparentemente era stata congegnata come sostitutiva della imposta sulle aree fabbricabili e dei contributi di miglioria, praticamente si risolveva in una imposta patrimoniale. Vi è, in sostanza, una discrasia fra il fine dichiarato ed i risultati conseguibili. Se, infatti, l'intenzione poteva anche essere condivisa, soprattutto nel presupposto che questa imposta avrebbe dovuto colpire le cosiddette rendite parassitarie, in effetti l'imposta stessa ha finito col colpire incrementi di valore in gran parte fittizi, dovuti all'inflazione, e quindi di natura semplicemente nominale.

#### PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE LUCIFREDI

**SANTAGATI.** Pertanto, l'imposta è diventata una vera e propria imposta patrimoniale, in stridente contraddizione con la nostra tradizione tributaria, che soltanto in casi eccezionali ha accolto imposte patrimoniali straordinarie. L'imposta in esame è diventata invece una imposta patrimoniale ordinaria, che contraddice alla struttura stessa del sistema fiscale italiano.

L'incidenza di questa imposta è tanto più gravosa quanto maggiore è l'incremento di valore tassabile in rapporto al valore iniziale, e per effetto della progressività stessa dell'imposta. Considerando la presente vicenda sotto un profilo non contingente, posso dichiararmi, con tutta tranquillità,

## VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 10 LUGLIO 1975

contrario anche alle modifiche che, con il provvedimento in discussione, si è voluto apportare alla disciplina di tale imposta. Vorrei far osservare al ministro delle finanze che al disegno di legge si potrebbe benissimo applicare un proverbio assai noto che egli, essendo veneto, capirà meglio di tanti altri colleghi: « El tacon xè pegio del buso ». In effetti, si è voluto dar luogo ad una serie di correttivi che, alla fine, sono risultati largamente peggiorativi, rispetto alla ontologia stessa dell'imposta.

In sostanza, si è sviluppato un tipo di ragionamento che è stato poi tradotto in una serie di disposizioni normative che daranno senz'altro — sono facile profeta nel prevederlo — risultati assolutamente negativi, come hanno dato risultati negativi le precedenti norme emanate in merito all'INVIM. Si è partiti, cioè, dal presupposto che l'imposta sull'incremento di valore degli immobili, per come è stata finora congegnata, colpisce soltanto alcuni redditi, e quindi finisce con il lasciare fuori dalla sfera impositiva altri redditi (faccio ora un discorso generale, senza scendere ai dettagli); di conseguenza, si è concluso che occorre estendere l'imposta ad altri cespiti cui finora essa non era stata applicata.

Il ragionamento mi sembra sbagliato fin dall'origine. Infatti, essendo l'imposta già di per se stessa non corretta, allargarne la platea impositiva non significa correggerne il peccato originale, ma semmai significa evidenziarne ancor più l'inefficacia e l'inequità.

Il discorso, invece, è un altro. In luogo di questa imposta, sarebbe stato preferibile, onorevole ministro, applicare una serie di correttivi che, soprattutto, si rifacessero al vecchio concetto dell'incremento di valore delle aree fabbricabili.

Giustamente ella ha detto, onorevole Visentini, che l'imposta è oggettiva, per cui non si può soggettivarla, in quanto l'incremento dipende da fatti imprevedibili ed imprevedibili, quali possono essere, appunto, fenomeni urbanistici, di miglioramento, e soprattutto fenomeni di inflazione. Ma proprio per questo carattere dell'imposta noi creiamo, indirettamente, delle discriminazioni che si risolvono in una ingiustizia fiscale. Né i correttivi di cui si è detto valgono ad impedire che l'ingiustizia permanga: oserei dire che l'ingiustizia rimane, e forse si aggrava. Tanto per fare un esempio, in Commissione si è approvato un emendamento che consente alle aziende agri-

cole (pur nella limitatezza del dettato di questa norma) di beneficiare di un determinato esonero; ma vi sono altre attività agricole che rimangono estranee a questo provvedimento di esenzione, mentre vi rientrano attività di altro genere, per cui, praticamente, l'ingiustizia si aggrava. Tale peggioramento si crea su di un presupposto sbagliato, che è quello di ritenere possibile una detrazione del 4 per cento in relazione all'inflazione. Questa è pura chimera, è pura teoria: sappiamo che l'inflazione in Italia procede a ritmo molto sostenuto. Non voglio certo prendere ad esempio il caso limite dell'inflazione del 1974, che è stata del 25 per cento, perché l'ingiustizia sarebbe davvero enorme; ma anche a voler considerare il tasso medio di inflazione, che si aggira ormai, mediamente, sul 12 per cento in tutte le nazioni industrializzate, europee ed extraeuropee, non si comprende perché si debba accogliere fittiziamente un incremento inflazionistico del 4 per cento, quando nella realtà l'incremento è in media del 12 per cento.

Questa imposta, quindi, punisce praticamente il detentore di beni per il semplice fatto che il tasso di inflazione è assai superiore all'abbuono consentito, all'aggio, diciamo così, del 4 per cento.

Ma, a parte la possibilità di ulteriori ripensamenti e miglioramenti, bisogna tener conto di due fattori essenziali, di cui credo un ministro delle finanze debba tener conto, perché noi stiamo esaminando questo tributo sotto il profilo rigorosamente finanziario. Parlo degli effetti dell'imposta, che sono negativi, ma non soltanto nei confronti dei destinatari, dei soggetti, dei contribuenti, il che già sarebbe grave, ma anche nei confronti del fisco. Io credo, cioè, che una qualsiasi amministrazione finanziaria si debba preoccupare soprattutto del gettito dell'imposta. Sappiamo che essa, così com'è stata articolata fino a questo momento, ha dato un gettito irrisorio; siamo convinti che continuerà a darne uno del tutto sproporzionato rispetto al fine che si vorrebbe conseguire, e che è quello di alimentare le esauste casse delle amministrazioni locali, soprattutto dei comuni. Anche questa è poesia, è utopia!

Ho voluto puntualizzare alcuni aspetti rigorosamente tecnici, per la semplice ragione che questa imposta, ripeto, non può meritare di essere accolta dal Parlamento.

L'ultimo argomento cui volevo accennare, signor Presidente, è che questa imposta

farà aumentare il contenzioso: più ingiusta è l'imposta, più numerosi saranno i contribuenti che chiederanno giustizia. Lo stesso testo della legge contiene un'ingiustizia: l'articolo 5 prevede l'entrata in vigore delle norme al 1° luglio, quando tutti noi sappiamo che questa data è già passata, con la conseguenza che questa diventa una legge retroattiva.

Per tutti questi difetti, ed altri ancora che sono nel congegno stesso dell'imposta, ribadisco il voto contrario del mio gruppo a questo disegno di legge. (*Applausi a destra*).

**PRESIDENTE.** È iscritto a parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Ciampaglia. Ne ha facoltà.

**CIAMPAGLIA.** Su questa mia dichiarazione di voto, intendo riconfermare quanto già ho avuto occasione di dire nel corso della discussione sulle linee generali.

Questo provvedimento è positivo per quanto riguarda la definizione degli enti assoggettabili all'INVIM. Riteniamo però che esso non risponda in pieno alle esigenze del momento, che richiedono innanzitutto un adeguamento ai reali valori monetari. D'altra parte, le assicurazioni fornite a questo proposito dal ministro ci fanno sperare che si provveda al più presto a questo adeguamento, affinché questa non finisca per diventare un'imposta sull'inflazione.

Destano notevoli perplessità la tassazione degli immobili degli enti previdenziali. Ci rendiamo conto delle preoccupazioni espresse dal ministro e da altri colleghi circa la possibilità che in determinati enti pubblici si possa giungere a speculazioni immobiliari al di fuori dei fini istituzionali, però vorremmo anche far presente l'effettivo disagio in cui essi verranno a trovarsi: l'INAIL, tanto per fare un esempio, dovrebbe sborsare da un momento all'altro circa 17 miliardi di INVIM; l'istituto di previdenza dei giornalisti circa 5 miliardi. È chiaro che tali oneri turberebbero l'equilibrio finanziario degli enti e avrebbero come prima conseguenza o una diminuzione delle prestazioni o un aumento dei contributi.

Nel complesso, comunque, ci conforta l'impegno assunto dal Governo circa l'adeguamento dei coefficienti monetari e questo ci induce ad esprimere il nostro voto favorevole sul provvedimento.

**PRESIDENTE.** È iscritto a parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Vespignani. Ne ha facoltà.

**VESPIGNANI.** Il nostro gruppo si asterrà dalla votazione su questo disegno di legge, dando a questo atteggiamento un valore di conferma delle critiche da noi già espresse sul complesso della gestione dell'INVIM.

Critiche che si fondano innanzi tutto sulla esclusione, graduale ma sempre più accentuata, degli enti locali dal processo di accertamento dell'imposta: ci auguriamo, a questo proposito, che Parlamento e Governo vogliano presto tornare sull'argomento sulla base dell'impegno assunto poco fa in quest'aula dal ministro Visentini.

La seconda ragione fondamentale del nostro atteggiamento critico sta nella proroga concessa con questo provvedimento alla delega a suo tempo data al Governo per una revisione di tutte le norme fiscali. Siamo infatti convinti che in questa direzione ci si stia muovendo con esagerata lentezza.

D'altra parte, onorevoli colleghi, riteniamo che l'estensione dell'INVIM rappresenti un fatto di notevole rilevanza e pensiamo di poter, con la nostra astensione, rafforzare le posizioni di coloro che sono istituzionalmente chiamati a reagire alle pressioni, non certamente positive, che da molti settori vengono attuate per far cadere nel nulla un provvedimento che, in sé e per sé, non può essere considerato negativo.

**PRESIDENTE.** Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto nel prosieguo della seduta.

**Seguito della discussione del disegno di legge: Modifiche alla disciplina del fondo speciale di previdenza per i dipendenti dell'ENEL e delle aziende elettriche private (2698).**

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: Modifiche alla disciplina del fondo speciale di previdenza per i dipendenti dell'ENEL e delle aziende elettriche private.

Come la Camera ricorda, nella seduta del 3 luglio scorso è stato ultimato l'esame degli articoli.

Passiamo ora alle dichiarazioni di voto sul complesso del disegno di legge. È iscritto

VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 10 LUGLIO 1975

a parlare a tale titolo l'onorevole de Vidovich. Ne ha facoltà.

DE VIDOVIČ. Signor Presidente, non posso esimermi dal rilevare in primo luogo lo strano modo di legiferare che si sta instaurando da un po' di tempo a questa parte nel Parlamento.

Siamo infatti oggi chiamati ad approvare (e dico subito che il mio gruppo darà voto favorevole) un provvedimento che modifica la disciplina del fondo speciale di previdenza per i dipendenti dell'ENEL e delle aziende elettriche private, provvedimento il quale amplia la possibilità da parte dei pensionati dell'ENEL e delle altre aziende elettriche private di beneficiare del fondo in parola. Sennonché, nell'ordine del giorno di questa seduta, al punto 5), vi è il disegno di legge n. 2695-*bis* il quale, all'articolo 16, prevede, fra l'altro, l'abolizione di tutti i fondi ed in particolare di quello dell'ENEL.

Mi auguro che tutto questo costituisca un incidente e che il disegno di legge in parola non debba ancora tornare al nostro esame (vi è stato già tre volte come l'onorevole Presidente ricorderà), anche perché una certa azione partita da questi banchi lo aveva fatto togliere dall'ordine del giorno stesso.

Concludo, dichiarando che il gruppo del Movimento sociale italiano-destra nazionale voterà a favore di questo provvedimento, che è di modesto rilievo, ma non insignificante sul piano della giustizia e dell'equità, poiché restituisce ai pensionati che a suo tempo avevano versato i contributi prescritti la possibilità di fruire di benefici cui avevano diritto e dai quali erano stati viceversa esclusi.

PRESIDENTE. Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto nel prosieguo della seduta.

**Seguito della discussione delle proposte di legge Truzzi; Tassi ed altri; Bardelli ed altri; Vineis ed altri: Norme in materia di contratti agrari (3291-3301-3302-3316).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione delle proposte di legge d'iniziativa dei deputati Truzzi; Tassi ed altri; Bardelli ed altri; Vineis ed altri concernenti: Norme in materia di contratti agrari.

Come la Camera ricorda, nella seduta di ieri è stato ultimato l'esame degli articoli

ed esaurito lo svolgimento degli ordini del giorno.

Passiamo ora alle dichiarazioni di voto sul complesso del progetto di legge. È iscritto a parlare a tale titolo l'onorevole Alesi. Ne ha facoltà.

ALESI. La proposta di legge che ci accingiamo a votare deriva da una sentenza della Corte costituzionale, la n. 107 del 1974, che aveva dichiarato incostituzionale l'articolo 32 della legge n. 11 del 1971. A questa proposta di legge il gruppo liberale non può essere favorevole per numerosi motivi di indole formale e sostanziale, già illustrati e prospettati durante i lavori della Commissione e in questa stessa aula.

Il provvedimento in questione, infatti, lungi dal rispondere positivamente, a nostro giudizio, ai problemi sollevati dalla Corte costituzionale, di fatto elude la sostanza della sentenza e allarga il tema della durata del contratto d'affitto, per meglio mascherare la volontà, anche politica, di vanificare la sentenza della Corte costituzionale che pure aveva affermato l'illegittimità delle norme che si vogliono modificare con l'articolo 2 del testo legislativo in esame.

Da parte nostra vi era la speranza che questa proposta potesse dare inizio ad un nuovo periodo della legislazione in tema di contratti agrari, per far conseguire alla nostra agricoltura risultati positivi che la potessero avvicinare ai modelli ed ai livelli europei. Purtroppo, però, si deve constatare che la tendenza ad una legislazione eccezionale ed episodica in materia di contratti agrari non è ancora esaurita, e continuerà purtroppo ad assecondare il processo di irrigidimento delle strutture dell'agricoltura italiana, già di per se stesse sclerotiche, proprio mentre con il varo delle direttive comunitarie si spera di ricondurla a livelli europei.

La norma che introduce la durata minima di 10 anni di affitto a coltivatore diretto, prorogabile addirittura di altri 12 anni, non risolve la proroga, bensì l'aggrava, in quanto con la sua estensione ai contratti in corso crea una ingiustificata posizione di privilegio per gli affittuari a danno della proprietà.

Infatti, lo stabilire la durata dei 18 anni anche ai contratti in corso significa violentare la diversa volontà delle parti, sia perché gli attuali contratti sono noti sotto una diversa legislazione, sia perché la mag-

## VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 10 LUGLIO 1975

gior parte di essi è già stata assoggettata a proroghe legali.

I liberali, che per primi, sin dal 1966, avevano posto il problema della stabilità dell'impresa su terra altrui dando il loro assenso alla legge n. 606 di quell'anno, non possono giudicare equa una durata di 18 anni, elevabile a 30, anche perché numerosi ordinamenti produttivi prevedono tempi assai minori di completa utilizzazione. Del resto la media europea di durata degli affitti è aumentata tra i 9 e i 12 anni, tempo più che sufficiente per organizzare razionalmente e gestire una impresa di coltivazione.

L'ingiustificato sacrificio che si pone a carico della proprietà, con gravi conseguenze anche per i livelli di produttività, è aggravato dalle difettose applicazioni che si debbono registrare dell'istituto dell'equo canone. A tutt'oggi la commissione centrale per l'equo canone, l'ISTAT e le commissioni provinciali non hanno ancora provveduto ad applicare le norme e l'adeguamento dei canoni ai fini inflazionistici.

Il non tener conto che si può far luogo ad escomio, per le vendite stipulate dopo l'entrata in vigore della legge, neppure nel caso di acquisto del podere con le provvidenze per la formazione della piccola proprietà contadina, significa, in pratica, annullare la possibilità di acquisto di un fondo per almeno 18 anni a partire dalla promulgazione della legge, perché nessun coltivatore diretto potrebbe essere disposto ad impegnarsi finanziariamente se non può coltivare il fondo acquistato.

Altrettanto grave ci appare il fatto che, per un subingresso nella coltivazione del fondo da parte del proprietario, il concedente debba essere « in atto » coltivatore diretto, mentre prima il decreto legislativo n. 273 del 1947 prevedeva tale possibilità per il concedente che « sia o sia stato coltivatore diretto ». È una restrizione molto grave; si pensi solo agli emigrati che volessero ritornare in patria per coltivare i loro poderi. Tutto ciò non contribuirà certo a stabilire gli auspicati equi rapporti sociali, specie quando, ripeto, dei lavoratori, che abbandonarono i campi, vorranno rientrare nel settore agricolo e non potranno più disporre delle loro terre.

A rafforzare la nostra tesi di opposizione vi è anche la coraggiosa presa di posizione di alcuni componenti della stessa maggioranza — mi riferisco, ad esempio, agli onorevoli Pietro Riccio e Pietro Micheli — i

quali hanno sollevato con opportuni emendamenti, respinti dal relatore e dal Governo, questioni essenziali di carattere giuridico e procedurale, già da noi liberali messe in rilievo nella discussione in Commissione. Sembra illusoria la norma che prevede di escomiare il concessionario nel caso di radicali trasformazioni agrarie « la cui esecuzione sia incompatibile con la continuazione del contratto ».

Altro motivo che ci induce a gravi perplessità è rappresentato dall'ultimo comma dell'articolo 2 nel quale si precisa che se il concedente non ottempera agli impegni assunti, il mezzadro ha diritto di ottenere « o » l'immediato rientro nel fondo e il risarcimento del danno subito « o » la liquidazione di un indennizzo di escomio pari al doppio di quello normale. Non si comprende il perché di questa alternativa e a chi sia data la scelta di essa.

La nostra parte politica, mentre riconosce che al concessionario escomiato per volontà o per utilità del concedente, e che sia costretto a recedere da un rapporto che avrebbe avuto diritto di continuare, debba ricevere un adeguato risarcimento, non comprende perché debba ricevere lo stesso risarcimento anche quando la risoluzione del rapporto sia stata concordata e, magari, essa convenga al concessionario stesso.

La stessa misura minima dell'indennizzo fissato dal provvedimento (3 anni di prodotto che possono diventare 6) ci appare talmente esorbitante da rendere particolarmente inattuabile l'escomio nella quasi totalità dei casi: infatti, il coltivatore diretto dovrebbe aggiungere all'onere del prezzo di acquisto la rinuncia di almeno 3 anni di prodotto; e il concedente dovrebbe aggiungere all'onere delle trasformazioni radicali quello di un indennizzo eccessivamente gravoso.

Si può pensare che in queste condizioni nessuno avrebbe interesse ad escomiare il concessionario, e che la sentenza costituzionale avrebbe confermato un diritto privo di pratica e sostanza, giacché sembra anche un errore commisurare l'indennizzo al prodotto lordo di tutta l'azienda anziché al prodotto della quota mezzadrile o colonica.

Infine, la disposizione prevista dall'articolo 6 della proposta di legge in esame, e cioè che la legge « si applica a tutti i rapporti in atto anche se oggetto di controversia giudiziaria non definita » ci appare profondamente ingiusta nei riguardi di quei concedenti che, avendo iniziato un proce-

dimento per il rilascio del fondo in virtù di una legge, già se lo son visto interrompere per l'intervento dell'articolo 32 della legge sui fitti rustici del 1971, dichiarato poi incostituzionale: non si comprende, in altre parole, perché gli interessati dovrebbero fare le spese di una legislazione quanto meno disattenta.

Per questi motivi i liberali daranno voto contrario alla proposta di legge.

**PRESIDENTE.** È iscritto a parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Valensise. Ne ha facoltà.

**VALENSISE.** Le ragioni della nostra decisa opposizione nei confronti del provvedimento al nostro esame sono state illustrate in sede di discussione sulle linee generali dall'onorevole Sponziello ed in sede di illustrazione degli emendamenti dagli onorevoli Tassi e Caradonna. A me non rimane che ribadire che l'opposizione del nostro gruppo è una opposizione che affonda le sue radici in quello che noi abbiamo sempre sostenuto in materia di legislazione che si occupi di pattuizioni agrarie. Noi abbiamo sempre sostenuto che la legislazione che pone mano ai fitti dei fondi rustici ed a tutta la materia pattizia agraria è una legislazione che avrebbe dovuto essere e che dovrebbe essere preparata e portata avanti con riguardo alle caratteristiche strutturali della nostra agricoltura. Anche questa volta, con questo provvedimento di legge che è un corollario della cattiva interpretazione della prima sentenza della Corte costituzionale che colpì la legge De Marzi-Cipolla, noi siamo completamente al di fuori di qualunque considerazione obiettiva circa le condizioni strutturali della nostra agricoltura. Non è assolutamente condividibile l'atteggiamento di chi, come i proponenti, ritiene che la nostra agricoltura possa essere ammodernata — sottolineo le parole « ammodernata » — con provvedimenti di questo genere. Noi ci troviamo di fronte ad una agricoltura che soffre il dramma delle micro-imprese; dall'ultimo censimento risulta il dato — ed è un dato oggettivo — di 2 milioni e 700 mila imprese con superficie inferiore ai 5 ettari.

Abbiamo recepito le direttive comunitarie, le quali tendono — specialmente la terza direttiva — ad uno sflamento dalle campagne, tendono cioè ad una qualificazione del lavoro in campagna e ad un alleggerimento del peso dell'occupazione in campa-

gna, dopo di che sforniamo queste leggi che sono leggi imbalsamatrici di una situazione di crisi strutturale dell'agricoltura italiana, in contrasto con la realtà, in contrasto con le sue esigenze produttive. Non sono leggi di avanguardia ma di retroguardia sociale; sono leggi di apparente populismo, di apparente socialità, e sostanzialmente sono leggi che danneggiano non soltanto i concedenti, ma anche e soprattutto coloro che aspirano ad andare a lavorare la terra. Quando si parla di cessazione della proroga in materia di affitto dei fondi rustici, e poi si concede agli affittuari dei fondi rustici una durata del contratto di 18 anni (durata che colpisce anche i contratti in corso, che sono in corso — come è stato ricordato dai miei colleghi — sin dal 1936), si cristallizza la situazione dal punto di vista della mobilità della lavorazione della terra, con gravissimo danno per i concedenti, e per tutte quelle forze giovani che vorrebbero dedicarsi all'agricoltura e che non hanno assolutamente spazio in questo settore. Queste sono realtà che tutti viviamo nelle campagne, sono realtà che dovrebbero essere a conoscenza di coloro i quali dicono di fare gli interessi di quelli che stanno o che vogliono stare sulla terra, degli agricoltori italiani, dei contadini italiani e viceversa fanno soltanto gli interessi di non si sa quali situazioni politiche, di non si sa quali situazioni di monopolio di quelli che insistono sulla terra.

A nostro avviso, questa è una proposta di legge gravemente lesiva di tutte le aspettative che nelle campagne erano state create dagli stessi uomini del partito di maggioranza. Dopo la legge De Marzi-Cipolla, nel 1971, quando ci fu una ribellione a quelle disposizioni che colpivano indiscriminatamente i grandi concedenti come i piccoli e piccolissimi concedenti, da parte di tanti settori del partito di maggioranza si levarono voci autorevoli che promisero ed assicurarono — lo ricordo per quanto riguarda la Sicilia e per quanto riguarda la Calabria — la revisione di quella legge, la cui iniquità era manifesta ed innegabile. Quando noi intervenimmo in sede di applicazione della sentenza della Corte costituzionale che aveva dichiarato incostituzionali talune norme della De Marzi-Cipolla, stimolammo il partito di maggioranza relativa a prendere provvedimenti per i piccoli concedenti, per i piccoli proprietari che avevano acquistato un fazzoletto di terra e che si vedevano defraudati della possibilità di utilizzar-

la. Ci si rispose allora che si sarebbe provveduto in sede di direttive comunitarie: nulla abbiamo visto a favore dei piccoli concedenti, così come oggi nulla vediamo a favore dei piccoli concedenti. Vediamo anzi che è stata addirittura eliminata quella normativa che avrebbe dato agli emigranti la possibilità di rioccupare il proprio terreno: infatti, quando si afferma che non è possibile realizzare l'escomio per coloro i quali sono stati coltivatori diretti, e quando si afferma da parte del relatore che sono inconcepibili i ritorni di fiamma e di affetto verso l'agricoltura, si ignora una realtà sociale e politica che riguarda soprattutto il Mezzogiorno d'Italia e si ignorano altresì le condizioni dei nostri emigranti. Questi ultimi, infatti, sono particolarmente colpiti in questo momento di recessione economica ed avrebbero diritto a riacquistare il possesso della terra. Non si tratta, quindi, di un ritorno di fiamma, ma di fenomeni recessivi completamente ignorati dal legislatore e dai proponenti di questa legge.

A nostro parere questo provvedimento è assolutamente inaccettabile sia per i suoi risvolti di carattere tecnico che lo mettono in contrasto con la Costituzione, sia perché si tratta di una normativa che ha sollevato autorevoli riserve perfino nell'ambito della stessa democrazia cristiana. Ricordiamo in proposito gli interventi che si sono succeduti in Commissione ed in quest'aula di esperti in agricoltura (come l'onorevole Traversa, il quale ha affermato che dopo l'entrata in vigore della legge sui fitti dei fondi rustici non si acquistano più i terreni poiché nessuno vuole più concederli in affitto).

Ma, oltre a tutto questo, noi riteniamo di votare contro questa legge anche perché essa è il frutto di una sorta di compromesso storico che si realizza sul terreno legislativo. È con dispiacere che debbo rilevare che la democrazia cristiana, mentre al di fuori di quest'aula annuncia che la sua volontà è quella di rivedere le sue posizioni e di porsi in uno stato di confronto nei riguardi del partito comunista, in questa sede, invece, legifera in perfetto accordo ed in convergenza con i comunisti. Abbiamo avuto la prova di questo da quanto è stato detto da un autorevole esponente del gruppo parlamentare comunista: mi riferisco all'intervento dell'onorevole Esposto, il quale il 3 luglio ha affermato che « è certamente importante sottolineare ora il valore delle convergenze che hanno portato tanta parte della nostra Assemblea a raggiungere l'accordo che stiamo

per sanzionare in questo ramo del Parlamento ».

Ebbene, se la democrazia cristiana voleva questo, è riuscita ad ottenerlo: si è accordata con il partito comunista sul terreno bruciante dei patti agrari e dei fitti dei fondi rustici collocandosi, quale succube del partito comunista, in una posizione di retroguardia sociale. Non è avanguardia sociale, infatti, quella del partito comunista, il quale cristallizza le posizioni dei piccoli concedenti e degli emigranti ignorando le loro aspirazioni ed ignorando soprattutto la necessità che sia mobilizzata l'attività di coltivazione e di valorizzazione economica della terra.

È solo in questo modo che si possono incentivare le situazioni imprenditoriali, come d'altra parte anche la Comunità europea si attende da parte nostra.

Sono queste le ragioni — ripeto — per le quali il gruppo del MSI-destra nazionale voterà contro il progetto di legge in esame (*Applausi a destra*).

#### Presentazione di disegni di legge.

VISENTINI, *Ministro delle finanze*. Chiedo di parlare per la presentazione di disegni di legge.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VISENTINI, *Ministro delle finanze*. Mi onoro di presentare, a nome del ministro degli affari esteri, i disegni di legge:

« Applicazione degli articoli 139, primo comma, e 47, settimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, ai funzionari della carriera diplomatica »;

« Modifica del quarto comma dell'articolo 130 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, così come modificato dall'articolo 51, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, concernente il personale delle carriere ausiliarie del Ministero degli affari esteri ».

Mi onoro altresì di presentare, a nome dei ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato, e del lavoro e della previdenza sociale, il disegno di legge:

« Autorizzazione alle società di mutuo soccorso all'esercizio dell'assicurazione della

VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 10 LUGLIO 1975

responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti ».

**PRESIDENTE.** Do atto della presentazione di questi disegni di legge, che saranno stampati e distribuiti.

### Si riprende la discussione.

**PRESIDENTE.** È iscritto a parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Pietro Riccio. Ne ha facoltà.

**RICCIO PIETRO.** Debbo insistere nel dichiarare la mia posizione nettamente contraria al provvedimento in esame, perché esso turba quell'armonizzato equilibrio dei rapporti sociali, nonché il contemperamento degli interessi tra le varie parti, che debbono sussistere in una società pluralistica e veramente libera, come noi la concepiamo. La giusta esaltazione dei diritti del lavoro non deve portare alla pratica eliminazione, in concreto, dei diritti di chi, lavorando e non sciupando, non disperdendo né consumisticamente distruggendo, ha ritenuto di dover collocare nell'agricoltura, nell'acquisto di un pezzo di terra quale bene-rifugio produttivo, la garanzia per sé e per i propri figli, confidando nella Costituzione repubblicana che dichiara di garantire ed aiutare la piccola e media proprietà.

Il rifiuto di prendere in considerazione gli emendamenti proposti, taluno dei quali tendente addirittura ed esclusivamente a determinare — eliminando le attuali incertezze — quale debba essere il giudice competente a conoscere delle controversie; ovvero il rifiuto a tener conto della realtà economica che ci coinvolge, facendo apparire macroscopicamente ed evidentemente sproporzionato il canone nell'attuale determinazione, con riferimento al reddito dominicale del 1939, mi spinge a non partecipare ad un'approvazione che mi sembra sancire e perpetuare un'ingiustizia che, nella formazione delle precedenti leggi, era stata indicata come provvisoriamente necessaria.

Con questa legge si compie un grosso passo verso la concreta espropriazione senza indennizzo, e non a favore della collettività, ma a favore di chi, magari senza merito e con la previsione di un accordo liberamente concluso di godimento limitato e temporaneo, si trovi materialmente sul fondo.

Per questi motivi, voterò contro il provvedimento in esame.

**PRESIDENTE.** È iscritto a parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Ascari Raccagni. Ne ha facoltà.

**ASCARI RACCAGNI.** Il gruppo repubblicano, apprestandosi ad esprimere il proprio voto sul provvedimento riguardante la proroga del fitto dei fondi rustici, non può non manifestare alcune perplessità sul medesimo, che appare affrettato e, in certe parti, contraddittorio e sommario nel contenuto e tale, dunque, da non soddisfare pienamente le aspirazioni dei proprietari concedenti (specialmente di quelli più modesti), né quelle dei fittavoli. Una tale considerazione potrebbe non pesare in modo determinante sul giudizio che dobbiamo emettere in ordine al provvedimento, se quest'ultimo accogliesse lo spirito delle direttive comunitarie, tese a promuovere lo ammodernamento ed il potenziamento delle strutture agricole, a determinare il miglioramento delle concessioni di produzione, di lavoro e di reddito in agricoltura, e tendenti altresì a favorire, attraverso un'adeguata mobilità dei terreni, il miglioramento delle strutture produttive in agricoltura.

Tali principi non solo sono accettati dal nostro paese quale membro della CEE, ma sono stati anche recepiti nel nostro ordinamento giuridico con la nota legge n. 153 del 9 maggio 1975, che discutemmo poco tempo fa in quest'aula. Anche a questi fini il provvedimento ci appare scarsamente efficace: il nostro gruppo non ha per altro ritenuto opportuno presentare emendamenti proprio perché ci è sembrato difficilmente modificabile lo spirito del progetto di legge attraverso correzioni parziali del testo. Un provvedimento di tanta importanza, a nostro avviso, che avrebbe potuto rivitalizzare l'importante istituto dell'affitto in agricoltura, risulta formulato in termini che si teme non possano essere produttivi di effetti rilevanti, mentre da una più articolata ed attenta formulazione sarebbero certamente derivati elementi indicativi per la stessa abolizione della mezzadria e della colonia parziaria, ciò che non potrà avvenire se non attraverso la loro trasformazione in affitto.

Proprio per i suoi limiti, noi temiamo invece che il provvedimento determinerà la caduta o quanto meno l'indebolimento dell'istituto dell'affitto, e potrà dar luogo ad incertezza di rapporti giuridici, con la conseguenza di un interminabile contenzioso, dannoso per le parti e per l'economia in

generale. Ci rendiamo tuttavia conto della eccezionale importanza politica della legge, perché essa abolisce il regime di proroga a tempo indeterminato, consente di ritornare ad un normale regime contrattuale di durata minima di 18 anni, con possibilità di prolungamento di altri 6 anni nel caso di adeguati investimenti. Si riporta con questo l'affitto alla sua vera funzione e ad una durata tale da consentire ampi programmi produttivi da parte dell'affittuario, mettendo in giusta posizione l'azienda coltivatrice nei confronti della proprietà terriera.

Per questi ulteriori motivi, e pur con le riserve espresse, preannuncio il voto favorevole del gruppo repubblicano, nella speranza che una futura elaborazione legislativa della materia, nel quadro di una politica agraria rispondente alle direttive comunitarie, dia soluzione definitiva al problema e corregga gli inconvenienti che emergeranno dalla applicazione della legge che ci apprestiamo a votare.

**PRÉSIDENTE.** È iscritto a parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Bardelli. Ne ha facoltà.

**BARDELLI.** Il gruppo comunista voterà a favore del provvedimento relativo alla durata minima dei contratti di affitto a coltivatori diretti. Si tratta di un provvedimento di grande rilevanza sociale e politica, lungamente atteso dalla categoria interessata, che rappresenta un importante passo in avanti nella direzione di una definizione moderna e razionale dei rapporti contrattuali in agricoltura, in piena coerenza con il dettato costituzionale e con le esigenze di sviluppo del settore primario.

La determinazione di una durata certa dei contratti di affitto a coltivatori diretti privilegia l'impresa rispetto alla proprietà terriera assenteista, offre all'imprenditore agricolo affittuario garanzia di stabilità sul fondo e crea una delle condizioni essenziali per il rilancio di una politica di investimenti pubblici e privati, e di sviluppo conseguente della produttività. È bene rilevare che con questo provvedimento il paese si allinea finalmente con la situazione esistente da tempo in tutti i paesi dell'area comunitaria, nei quali la durata del periodo di affitto varia da un minimo di 18 fino a un massimo di 30 anni.

Quindi il provvedimento non costituisce nessun attentato al diritto di proprietà, che non viene intaccato in alcun modo, intro-

ducendo una normativa che, per diversi aspetti, è per gli stessi proprietari concedenti meno vincolante di quella preesistente nel regime di proroga a tempo indeterminato.

Tale traguardo è stato raggiunto in un tempo relativamente breve grazie al prevalere, nella linea di condotta di tutte le forze democratiche maggiori e minori presenti nel Parlamento, di un metodo nuovo volto alla ricerca positiva di un confronto e di un incontro, senza preclusioni, in funzione di un interesse generale e non solo categoriale. Noi auspichiamo che questo stesso metodo presieda anche all'esame e alla soluzione di altri importanti problemi di interesse agricolo già all'esame della Camera, da quello della trasformazione in affitto dei contratti di mezzadria e di colonia — per noi prioritario — a quello della regionalizzazione degli enti di sviluppo, da quello delle terre incolte a quelli dell'irrigazione, della riforma dell'AIMA e dei finanziamenti alle regioni per interventi in agricoltura.

Riconfermando, quindi, il voto favorevole del gruppo comunista, noi sottolineiamo la nostra volontà di impegnare tutta la nostra forza perché si vada in questa direzione, che consentirà una più rapida e positiva soluzione dei problemi del paese e darà una risposta alle aspettative dei lavoratori e delle masse popolari. (*Applausi all'estrema sinistra*).

**PRESIDENTE.** È iscritto a parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Truzzi. Ne ha facoltà.

**TRUZZI.** Il gruppo della democrazia cristiana voterà a favore del disegno di legge sui fitti dei fondi rustici, e con ciò ritiene di compiere un atto di coerenza, di saggezza e di sensibilità verso i lavoratori della campagna. La portata del provvedimento, del resto, si riduce a due finalità essenziali: allineare la durata dei contratti di affitto a coltivatore diretto nel nostro paese alla durata prevista per uguali contratti negli altri paesi della CEE; adeguare la legislazione ad una sentenza della Corte costituzionale.

Nonostante le distorsioni sulla sua portata, con questo provvedimento, ripeto, si porta la durata del contratto d'affitto nel nostro paese a livello di quella media negli altri paesi della Comunità. Non vedo che cosa vi sia di esagerato in questo. Inoltre, e questo è ancora più importante, il

provvedimento allinea la durata dell'affitto a coltivatore diretto alla durata dell'affitto a conduttore prevista nella legge n. 11.

TASSI. Trent'anni!

TRUZZI. Inoltre, e questo è stato dimenticato ad arte o per omissione, la durata prevista da questa proposta di legge per il contratto d'affitto a coltivatore diretto sostituisce la proroga illimitata del contratto stesso attualmente vigente nel nostro paese. Vi è da domandarsi se ciò non sia nell'interesse della nostra agricoltura. Inoltre, si armonizza la durata del contratto d'affitto con quella prevista dalla direttiva comunitaria approvata dal nostro Parlamento: è un atto di coerenza che dobbiamo sottolineare. Noi abbiamo approvato la direttiva comunitaria che prevede una durata minima dell'affitto di 15 anni. Si tratta, dunque, di una scelta politica che il Parlamento ha già operato affinché il lavoratore affittuario possa investire di più e produrre di più nell'interesse del paese.

Infine, con questo provvedimento si adeguava la nostra legislazione alle indicazioni contenute in una sentenza della Corte costituzionale nella quale è statuito che nell'ipotesi che la trasformazione costituisca motivo di disdetta, si debba dare un indennizzo al colono e al mezzadro. Questa è la sentenza della Corte costituzionale, nel cui senso si muove la proposta di legge che stiamo approvando.

In sintesi, si può affermare che il provvedimento esaminato esalta la priorità del lavoro e dell'impresa rispetto alla proprietà fondiaria, ed è quindi ispirato ad una profonda sensibilità sociale. Queste le ragioni del voto favorevole del gruppo della democrazia cristiana.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Vineis. Ne ha facoltà.

VINEIS. Il provvedimento che ci accingiamo ad approvare ha messo in evidenza la tensione dei rapporti che caratterizzano, nel settore agricolo, la contrapposizione fra capitale, da un lato, e lavoro contadino, dall'altro. Da alcuni settori politici di destra e da alcune isolate voci della stessa democrazia cristiana, in larghissima, preponderante parte tuttavia orientata verso l'approvazione della legge, abbiamo ascoltato critiche e riserve, per lo più motivate con

argomentazioni di ordine costituzionale, sulla legittimità e sulla opportunità di introdurre, per il contratto di affitto a coltivatore diretto, il principio della lunga durata non soltanto per gli atti di nuova stipulazione, ma anche per quelli in corso e già soggetti a proroga.

Orbene, il nostro gruppo ritiene di dover dare una risposta a questo particolare aspetto della discussione per sottolineare la coerenza costituzionale del nostro impegno nel giungere alla approvazione della legge che introduce la durata di 18 anni dei contratti di affitto a coltivatore diretto, la cessazione dell'effetto risolutivo degli acquisti fatti con i benefici della piccola proprietà contadina quando sul fondo sia insediato un coltivatore diretto; il riconoscimento della indennità per la cessazione della proroga dei contratti di mezzadria nella misura minima di tre annualità di prodotto lordo vendibile, la impossibilità di concedere la provvisoria esecuzione delle sentenze che si pronunciano nella dismissione dei fondi; la definizione, in coerenza con la legislazione vincolistica antecedente, del concetto di grave inadempienza come causa di risoluzione, nonché del concetto di coltivatore diretto.

Noi non siamo certamente insensibili ad alcune problematiche indotte e ai temi che a queste problematiche si vengono a collegare; non sottovalutiamo, cioè, il problema del piccolo concedente, né disconosciamo le situazioni di scollamento che si determinano per alcuni tipi di affittanza riguardanti piccoli appezzamenti sparsi. Ciò non toglie che, prescindendo da questi particolari aspetti (niente affatto secondari, ma niente affatto preclusivi e che comunque dovranno trovare una adeguata soluzione generale con provvedimenti da affrontare nel contesto più ampio dei nuovi indirizzi di ristrutturazione aziendale che, con le direttive comunitarie, si sono avviati anche in Italia), la linea portante della legge che stiamo per approvare si colloca in una visione moderna dei problemi economici, non soltanto agricoli, del paese, e si armonizza perfettamente con il disposto dell'articolo 44 della Costituzione. La Corte costituzionale ha più volte dovuto esprimere il proprio giudizio su questioni di legittimità sollevate in relazione proprio al settore legislativo che interessa il mondo agricolo, mettendo così a fuoco l'effettiva portata di tale norma costituzionale e i limiti operativi che può consentire al legislatore. Per citare testualmente, la Corte costituzionale, con la sua

sentenza n. 16 del 28 marzo 1968, ha avuto modo di precisare che « i contratti agrari rappresentando uno degli strumenti, se non proprio quello prevalente, per mezzo dei quali i fini enunciati nel primo comma dell'articolo 44 della Costituzione, possono essere realizzati »; se, pertanto, nel disciplinare i contratti agrari, al dichiarato fine di « conseguire più equi rapporti sociali nell'esercizio dell'agricoltura » (articolo 1, legge 15 settembre 1964, n. 756), il legislatore ha posto al proprietario dei vincoli notevoli, non può certo negarsi che tali vincoli rientrino tra quelli che il citato comma dell'articolo 44 autorizza ad imporre alla proprietà agraria « al fine di conseguire il razionale sfruttamento del suolo e di stabilire equi rapporti sociali ». « Infatti » — prosegue la sentenza — « tanto alla libertà di iniziativa privata quanto al diritto di privata proprietà, in genere, e a quello di proprietà terriera, in specie, la Costituzione rende legittima l'imposizione di limiti, rispettivamente, per evitare che la libertà di iniziativa economica si svolga in contrasto con l'utilità sociale (articolo 41), per consentire che il diritto di proprietà assicuri la funzione sociale (articolo 42) e, infine, per conseguire il razionale sfruttamento del suolo e per stabilire equi rapporti sociali (articolo 44) ».

Orbene, non si può contestare, di fronte alla situazione della nostra economia agricola, che l'utilità sociale e il razionale sfruttamento del suolo, anche in funzione degli equi rapporti sociali tutelati dalla Costituzione, reclamano oggi un assetto vincolistico che riguarda proprio e principalmente i contratti in corso e che, d'altra parte, era già preannunciato nella stessa legge che ha introdotto in via definitiva e indeterminata il principio della proroga legale. Si disse, allora (e l'affermazione è contenuta nella stessa legge istitutiva), che il regime di proroga doveva valere « sino a nuove disposizioni di legge » le quali, per implicito, non avrebbero certo potuto reintrodurre la libera contrattazione in un quadro di interessi contrastanti nel quale la proprietà terriera avrebbe inevitabilmente svolto un ruolo egemone, se non ricattatorio, nei confronti del mondo del lavoro contadino. Tutto ciò mentre, per contro, la situazione generale del paese, e il settore economico agricolo in specie, reclamano di salvaguardare, rispetto all'exasperazione dei valori di rendita, il valore lavoro, assicurando cioè all'impresa diretto-coltivatrice la stabilità sul fondo, la certezza del futuro, la possibilità di in-

vestimenti e di trasformazione aziendale. Ciò secondo una logica, d'altra parte, che non è soltanto propria del nostro paese, ma che ha una coerenza con l'impostazione che al problema delle affittanze agrarie è stata data in tutta Europa proprio con il contratto a lungo termine.

In questo senso, noi socialisti crediamo di dover sottolineare l'importanza della proposta di legge che stiamo per approvare e che avrà, come appare chiaro, il voto favorevole del nostro gruppo.

Certo, come già abbiamo detto nel corso della discussione sulle linee generali, permangono problemi complessi e urgenti da affrontare. Per citarne qualcuno, occorre avviare la formazione di un testo unico di tutta la legislazione agraria, se del caso promuovendo la elaborazione di quel codice agrario da più parti sollecitato anche per fini di chiarezza e di organicità; occorre portare a soluzione il generale problema della piccola proprietà concedente, venutasi a formare non per esigenze di investimenti coerenti con gli indirizzi economici dell'agricoltura, ma per un processo indotto di utilità che guardava alla terra come a un bene di rifugio; occorrerà risolvere i problemi del credito, della regionalizzazione degli enti di sviluppo, della trasformazione della mezzadria, eccetera, tutto un quadro ampio e importante che sta di fronte al Parlamento, nel quale tuttavia si inserisce positivamente, come primo passo qualificante, il provvedimento che abbiamo di fronte e che ci accingiamo ad approvare con la consapevolezza di dare un contributo non indifferente per risolvere alla radice i problemi dell'agricoltura e della classe contadina italiana. (*Applausi dei deputati del gruppo del PSI*).

**PRESIDENTE.** È iscritto a parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Tassi. Ne ha facoltà.

**TASSI.** Desidero brevemente indicare i motivi di carattere costituzionale che ci impongono di dare voto contrario alla proposta di legge unificata recante il n. 3291.

Per la verità, a seguito della sentenza n. 107 della Corte costituzionale, il nostro gruppo aveva puntualmente presentato una proposta di legge, che con vero rammarico vediamo ora inglobata in questo testo unico, che ha tradito non soltanto i principi della Costituzione ma anche il tema che veniva a noi dalla suddetta sentenza. Infatti, attraverso questo mutamento del tema stes-

so, si realizza un'aperta violazione del secondo comma dell'articolo 136 della Costituzione repubblicana, per aperto contrasto tra l'articolo citato e gli articoli 1, 3 e 6 della proposta di legge oggi esaminata. Inoltre, la proposta di legge che ci accingiamo a votare nei suoi articoli 1, 2, 4 e 6 viola l'articolo 3 della Costituzione, perché stabilisce una disparità di trattamento tra i cittadini italiani, che, appunto per l'articolo 3 della Costituzione, devono essere tutti uguali di fronte alla legge. Inoltre gli articoli 1, 2, 3 e 4 della proposta di legge violano apertamente gli articoli 4, secondo comma, e 41 della Costituzione repubblicana nel momento in cui impediscono, a coloro che vogliono iniziare la loro attività riprendendo il terreno di loro proprietà, la possibilità di riavere la disponibilità del terreno stesso. La proposta di legge viola inoltre gli articoli 10 e 11 della Costituzione perché non rispetta quella dichiarazione dei diritti dell'uomo, sancita in sede europea, e che pure il nostro ordinamento ha recepito con la nota legge del 1955. Viola inoltre gli articoli 42 e 44 primo comma della Costituzione perché di fatto espropria senza indennizzo la proprietà contadina, non tenendo nemmeno conto che la Costituzione ha dettato una norma ben precisa a favore della piccola e media proprietà. Inoltre la proposta di legge viola l'articolo 47 della Costituzione attraverso le norme recate dagli articoli 1, 2 e 3 in quanto vanifica il risparmio dei cittadini che hanno investito non in un benefizio, onorevole Vineis, ma hanno investito, per generazioni, nella terra al fine di mantenere nella terra stessa il frutto del loro lavoro, perché — l'abbiamo già detto e intendiamo sottolinearlo — il risparmio è sempre frutto di lavoro e quindi il risparmio investito nella proprietà deve essere tutelato quale frutto del lavoro stesso.

Inoltre questa proposta, all'articolo 6, viola il principio generale dell'irretroattività della legge, ammettendo che possano essere rimessi in contestazione rapporti giuridici già esauriti attraverso la definizione ad essi data con sentenza del giudice, ancorché non irrevocabile. È un grave errore che il Parlamento, nel 1975, a quasi trenta anni dall'entrata in vigore della Costituzione, proceda approvando norme retroattive. Ed è veramente grave che tutto questo sia fatto in difesa di interessi chiaramente settoriali e quindi di un reazionarismo di tipo medioevale che vede il partito comunista e la democrazia cristiana congiunti in compromesso ed arroccati

ti su posizioni che sanno di passato, quando invece una concezione ariosa e moderna della proprietà, intesa come strumento per il miglioramento della produzione economica e del benessere sociale, avrebbe fatto sì che questa legge avesse un significato ed un tono diversi.

Ecco perché siamo veramente rammaricati che i nomi dei deputati che hanno firmato la nostra proposta di legge n. 3301 siano in qualche modo associati a questo testo unificato che oggi il Parlamento italiano vuole approvare per la definitiva morte della nostra agricoltura.

Pertanto il nostro gruppo voterà contro questa proposta di legge che è la sintesi di tutto quanto è stato fatto di sbagliato nella nostra legislazione contro l'agricoltura italiana e contro i nostri agricoltori. (*Applausi a destra*).

**PRESIDENTE.** Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto nel prosieguo della seduta.

**Seguito della discussione del disegno di legge: Integrazione dei fondi, di cui alla legge 18 dicembre 1961, n. 1470, e successive modificazioni, per finanziamenti a favore di piccole e medie imprese industriali in difficoltà economiche e finanziarie (3784).**

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: Integrazione dei fondi, di cui alla legge 18 dicembre 1961, n. 1470, e successive modificazioni, per finanziamenti a favore di piccole e medie imprese industriali in difficoltà economiche e finanziarie.

Come la Camera ricorda, nella seduta di ieri è stato ultimato l'esame degli articoli.

Passiamo ora alle dichiarazioni di voto sul complesso del disegno di legge. È iscritto a parlare a tale titolo l'onorevole Vespi gnani. Ne ha facoltà.

**VESPIGNANI.** Nell'espone la motivazione del nostro voto contrario sul disegno di legge 3784, mi sia consentita qualche considerazione più generale sull'argomento.

Sul credito agevolato e sulla cosiddetta giungla agevolativa si è detto forse anche troppo in tutti i toni, ma è tema sempre attuale soprattutto se non visto nel suo

VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 10 LUGLIO 1975

ristretto ambito di azione. In questo periodo di crisi economica esso viene rilanciato in modo asfittico e quantitativamente insufficiente per alcuni settori, come se nulla fosse cambiato nella dinamica economica e soprattutto nella mentalità e nella capacità critica anche di vaste categorie di piccoli e medi imprenditori, oltre che dei ceti operai e lavoratori.

L'attuale sistema delle agevolazioni creditizie ormai non è più considerato quel balsamo miracoloso, con capacità terapeutiche illimitate, tali da garantire la guarigione dei mali riconosciuti più gravi della nostra economia, come troppi governi avevano sostenuto in passato.

Dobbiamo però ricordare quanto sia pericolosa la vecchia logica secondo la quale si affidava e si affida ancora al credito agevolato la funzione di contrastare e superare la crisi economica assai grave in atto. Insistendo su questa strada si continua a tenere in secondo piano — e questo probabilmente resta uno degli obiettivi politici della democrazia cristiana — l'esigenza di una profonda autocritica sul modello di sviluppo adottato nei decenni trascorsi, modello di sviluppo al quale avevano ampiamente aderito e contribuito i ceti imprenditoriali più elevati, il grande capitale finanziario industriale. Si continua a rinviare così ogni pur graduale decisione che affronti le cause endogene della nostra crisi economica, la caduta degli investimenti, gli effetti distorsivi degli investimenti sbagliati o eccessivi e quindi socialmente improduttivi.

Si continua ad evitare il discorso sulle riforme mancate o lasciate a metà e tradite, che hanno ulteriormente aggravato la crisi economica italiana. Non possiamo perciò limitarci a sottoporre a critica severa soltanto uno o alcuni provvedimenti tecnici del Governo, o alcuni strumenti di intervento in questo o in quel settore. Nell'ambito del credito agevolato, la legge n. 1470 può considerarsi tra tutte la più inefficace, clientelare, aberrante e le vicende parlamentari di ieri ce ne danno atto.

Sulla inefficacia, sulla frammentarietà, sull'aspetto di sottogoverno strumentale e inefficace di siffatti provvedimenti, le parti sociali più disparate, dal grande padrone alla piccola e media impresa, alle centrali sindacali e alle forze politiche di vario tipo, esprimono pareri assai convergenti. Occorre un salto verso una tematica di prospettive più vaste. La crisi della politica del credito agevolato non è che un aspetto eclatante

di una crisi più vasta della politica del credito, della utilizzazione del risparmio e delle risorse.

Anche in questo campo il modo nuovo di governare che si esige non può essere che quello di correggere aspetti aberranti, clientelari, di sottogoverno. Sarebbe già qualcosa, ma non basta. La vera incentivazione alla ripresa economica e allo sviluppo produttivo non passa più attraverso il ripetersi di una frammentaria e antieconomica politica di agevolazioni fini a se stesse, senza che queste si uniformino a scelte economiche e produttive qualificate. Il problema principale non è solo quello quantitativo: le restrizioni creditizie impongono certo anche uno sblocco del credito, la ripresa della liquidità bancaria, cui hanno concorso altri fattori, lo impongono. Facendo solo un problema quantitativo di flussi e destinazioni di risparmio e di investimenti pubblici e privati, non ne verremmo fuori. Perciò non ci si può limitare a un discorso di risorse disponibili o indisponibili.

È vero che non si può essere indifferenti a questi problemi, nel momento in cui — tra le altre cose — l'interruzione dei flussi di entrate tributarie e la distorsione del prelievo fiscale porta acqua all'ulteriore aggravarsi del processo deflazionistico, pagato dai lavoratori, e lascia disponibili risorse (che dovrebbero essere acquisite alla mano pubblica) la cui destinazione è incontrollabile, ma non è certo rivolta agli investimenti produttivi.

Ma, dicevo, il discorso prioritario è sull'indirizzo, su cosa serve, per quali usi, cioè sulla qualità.

Il sistema creditizio nel suo complesso non è in grado di assicurare, e non lo deve fare, una direzione della politica economica. Di fatto, il suo potere di decisione è però talmente ampio che, in assenza di indirizzi e di orientamenti nelle scelte, lo unico punto di riferimento del sistema bancario resta la salvaguardia del suo potere di decisione, della massima redditività interna del sistema, indipendentemente dalla redditività sociale degli investimenti e delle erogazioni effettuate.

Superare il vecchio sistema, ne siamo coscienti, significa impegnarsi in scelte prioritarie, significa dare contenuti concreti a quella che noi comunisti chiamiamo la costruzione di un nuovo quadro di riferimento sia di nuovi sbocchi verso l'estero, sia di una nuova domanda interna, valida per la spesa pubblica, per gli investimenti e la

VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 10 LUGLIO 1975

spesa delle imprese a partecipazione statale e per il vasto settore dell'iniziativa privata che noi non solo non intendiamo comprimere e umiliare, ma che intendiamo sviluppare in un quadro di utilità sociale generale.

Fare delle scelte vuol dire riservare le agevolazioni creditizie, come d'altra parte anche quelle fiscali, a precise priorità programmate, con una gestione democratica, anche con il contributo delle categorie economiche interessate e delle regioni.

La vera incentivazione, tuttavia, presuppone anche un intervento sul sistema creditizio in generale. Gli alti tassi di interesse, la stretta creditizia selvaggia, i costi aggiuntivi intollerabili che, sommati alla mancanza di chiare prospettive dello sviluppo della ripresa, scoraggiano oggi vasti settori dell'impresa privata, soprattutto la piccola e la media. La contraddittorietà degli interventi ha aggravato questo quadro.

Sostegno all'exportazione. Mille miliardi tra IGE e IVA da restituire all'exportazione. Stretta creditizia degli enti locali (5.235 miliardi mancati al 31 dicembre 1975; 2.580 miliardi mancati al 31 dicembre 1974) significa anche attacco all'economia e alla stessa capacità di sopravvivenza di una miriade di imprese.

#### PRESIDENZA DEL PRESIDENTE PERTINI

VESPIGNANI. Affrontare una serie di proposte per uno sbocco del credito non illimitato e non indiscriminato non può far parte di questa mia necessariamente breve dichiarazione di voto. Concludo perciò dichiarando quanto già proposto in altre sedi. Non tutto si può o si deve sostenere per salvare le imprese finanziarie. Obiettivi prioritari restano la salvaguardia della occupazione complessiva, la finalizzazione delle risorse, con scelte prioritarie ben precise. La riforma del sistema delle garanzie e dei tassi di interesse, la rivitalizzazione della Cassa depositi e prestiti, la profonda modifica del sistema di nomine degli amministratori e dei dirigenti. L'aver anche solo sottolineato alcuni di questi punti a brevi linee ci è sembrato necessario per motivare un voto contrario che non è solo dato per cambiare uno strumento tecnico o alcuni aspetti deteriori della sua applicazione, ma una linea generale di azione nel campo della utilizzazione delle risorse, per garantire una ripresa della nostra economia su basi nuove e qualificate. (*Applausi all'estrema sinistra*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Servadei. Ne ha facoltà.

SERVADEI. La legge 18 dicembre 1961, n. 1470, concernente finanziamenti a favore di piccole e medie imprese industriali in difficoltà economiche e finanziarie, nei suoi quattordici anni di vita ha svolto un ruolo complessivamente positivo, nonostante le ombre clientelari che, per lunghi periodi, si sono proiettate su di essa, e nonostante che, in certe circostanze, essa sia stata utilizzata per aiutare aziende che non erano né piccole, né medie.

Se verifichiamo quali benefici sono derivati alle 767 aziende assistite, delle quali appena il 10 per cento è successivamente giunto al fallimento, e se rapportiamo la somma spesa, pari a 103 miliardi, nei quattordici anni di applicazione, al numero globale dei lavoratori che hanno potuto, mantenere il posto di lavoro, constatiamo che il costo unitario di intervento è il più basso rispetto a quello di qualsiasi altra legge di aiuto.

Il fatto è certamente dovuto, da un lato, alla serietà ed al rigore degli esami che l'IMI opera sulle aziende che richiedono aiuti, e dall'altro al fatto che i finanziamenti vengono gestiti direttamente dall'impresa, con tempi ed orientamenti assai più brevi ed agili di quelli che si realizzano attraverso interventi indiretti e graduati, con presenze burocratiche che portano a vicende incredibilmente lunghe ed a risultati dannosi, come accadde, ad esempio, per la legge n. 464 del 1972, rispetto alla quale l'onere per integrazione salariale sta forse superando quello di intervento per la conversione produttiva o la ristrutturazione.

È un aspetto, questo, che va messo a profitto quando si affronterà seriamente e globalmente — speriamo presto — il discorso degli incentivi pubblici, nell'ipotesi di situazioni aziendali sia fisiologiche, sia patologiche, com'è nel nostro caso.

Detto questo, debbo però aggiungere con molta chiarezza che la legge n. 1470 ha fatto il suo tempo, e che non può essere tenuta in vita con finanziamenti saltuari, specie in questo periodo nel quale le difficoltà economiche e finanziarie della piccola e media industria costituiscono una costante. Quattordici anni fa, e successivamente, la platea delle industrie in condizioni tali da dover attingere alle provvidenze previste da tale legge era estremamente limitata e questo modo eccezionale di intervenire

poteva avere un senso. Procedere oggi col metro di allora è assurdo e ingannevole, ed anche sul piano psicologico può fare più male che bene.

La crisi della piccola e media industria oggi non è dignitosamente affrontabile con palliativi, ma attraverso una adeguata scelta di politica industriale, che faccia riferimento ad un diverso modello di sviluppo, che si incentri su una adeguata politica creditizia, su forme nuove di assistenza, che spazino dalla tecnologia al mercato, dalla amministrazione alla promozione, per le quali l'intervento pubblico si sposi con le iniziative associative e consortili dei privati.

Sono cose che non vengono dette soltanto da noi, ma che in questi ultimi tempi hanno trovato concordi anche le forze imprenditoriali. In queste condizioni, il nostro discorso in sede di Commissione è stato estremamente semplice e, riteniamo, coerente. Abbiamo detto che al Ministero dell'industria giacciono 582 domande di intervento, per complessivi 214 miliardi di lire.

Sulla base di scelte serie, suggerite dal CIPE, dai sindacati e dalle regioni, e non a carattere assistenziale, si sfrondino le richieste e si giunga a considerare soltanto quelle il cui accoglimento possa avere un senso; si stanziino finanziamenti adeguati, e si chiuda definitivamente questo capitolo.

Certamente, i 30 miliardi disponibili (corrispondenti al 14 per cento della richiesta, ed a circa 150 domande su 582) non sarebbero sufficienti, anche se un esame serio come quello da noi proposto potrebbe limitare il fabbisogno a cifre non di molto superiori.

Purtroppo, però, questo nostro suggerimento non è stato preso in considerazione, per cui ora, nel momento in cui ci accingiamo ad esprimere un voto favorevole, in considerazione del pur modesto aiuto che può derivare ad un certo numero di lavoratori e di aziende ed alle relative sollecitazioni sindacali, sentiamo il dovere di precisare che, per quanto concerne la nostra parte, non consentiremo l'ulteriore mantenimento in vita di questo strumento legislativo, assolutamente e psicologicamente dannoso e superato. Dannoso perché l'esperienza ci insegna che, fino a quando esiste la pur tenue speranza di interventi di questo tipo, l'imprenditore in difficoltà fa conto sugli stessi, arrivando ad operazioni aziendali e creditizie non fisiologiche, le quali finiscono per aggravare oltre il necessario la situazione sua e dei dipendenti.

Il gruppo del PSI dichiara pertanto di votare a favore del provvedimento in un certo senso a sanatoria delle vecchie pendenze. Nel contempo, esprime doglianza perché non si è pervenuti ad un finanziamento più adeguato, per fare un discorso serio e conclusivo con gli operatori che hanno chiesto l'intervento a volte da anni, in situazioni diverse dall'attuale, e chiede al Governo, anche in questa circostanza, di elaborare una seria politica industriale, adeguata alla drammaticità del momento, di fare il necessario, urgente discorso per la ripresa degli investimenti nei comparti primari, per altro già identificati anche attraverso i contatti politici di questi giorni, di darsi una politica globale degli incentivi, ponendo fine ad una serie di interventi « a pioggia » sui vecchi binari, che servono soltanto a fare del polverone, a sciupare mezzi finanziari, dei quali non c'è abbondanza, a creare dannose illusioni; in definitiva ad aggravare, nello sordinamento e nel « caso per caso », la già precaria situazione.

Il partito socialista italiano queste cose le ha chieste prima e dopo il 15 giugno, e non è disposto a battere — e a permettere che altri batta — questa strada letale. Coglie l'occasione, comunque, per ribadirlo fermamente anche in questa sede.

Sulla base di tali motivazioni, del resto ampiamente svolte in sede di Commissione, dichiaro — a nome del gruppo del partito socialista italiano — il voto favorevole al provvedimento in discussione (*Applausi dei deputati del gruppo del PSI*).

**PRESIDENTE.** È iscritto a parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Menicacci. Ne ha facoltà.

**MENICACCI.** Annuncio il voto favorevole del gruppo del Movimento sociale italiano-destra nazionale al provvedimento in esame, per le motivazioni che ora illustrerò.

Il nostro gruppo ha voluto il dibattito in aula, che invero non si è arricchito dell'apporto di tutti i gruppi parlamentari, proprio per denunciare i limiti del provvedimento al nostro esame, inadeguato e tardivo, la strumentalità dell'appoggio assicurato al settore industriale in genere dal partito comunista, nemico giurato del profitto d'impresa, oltre che portare una parola di chiarezza e gettare un allarme sulla crisi, che è gravissima, come è comprovato dal fortissimo calo (pari al 18,7 per cento) della produzione industriale, denunciato dall'ISTAT nel mese di maggio 1975.

Un simile calo significa che si sono ridotte in pari misura le risorse create dall'industria per il consumo interno e per l'esportazione. Questo « mese nero » della produzione ha colpito in particolare la piccola e media industria, per cause intrinseche di ordine strutturale, connesse certamente alla esiguità dimensionale delle aziende, ma soprattutto — è innegabile — a molteplici carenze di ordine legislativo ed istituzionale.

Sul piano generale, la crisi si manifesta per gli alti costi del credito, dei servizi pubblici, del lavoro (per il peso esorbitante dei contributi sociali); per la sperequazione del sistema previdenziale; per la difficoltà di accesso ai mercati esteri, dovuta soprattutto alla insufficienza dei fondi per l'assicurazione dei crediti all'esportazione; per la conflittualità all'interno delle aziende (che determina insicurezza nelle previsioni, esasperazione dei contrasti interni, impossibilità di elaborare piani di produzione e di investimento); per la perdurante distinzione, e quindi per la contrapposizione, tra i diversi tipi di imprese (piccole, medie e grandi); e, inoltre, per la carenza degli interventi pubblici, specie per la soluzione dei problemi essenziali, come i servizi sociali e la fiscalizzazione degli oneri contributivi; per l'incepparsi dell'apparato amministrativo dello Stato, che determina il peggioramento dei rapporti tra burocrazia ed operatori economici; per il parassitismo pubblico.

Su tutto, sta l'incertezza del quadro sindacale, giacché la pressione sindacale viola sempre il principio della gradualità di assorbimento delle rivendicazioni proposte; e l'incertezza del quadro politico, che determina la mancanza di una visione globale di tutto il problema produttivo e quindi la carenza di una strategia generale per l'intero settore industriale italiano.

Sul piano specifico, le piccole e medie aziende lamentano: i limiti dei finanziamenti assicurati e la dispersione degli stanziamenti stessi, destinati ai piccoli imprenditori, ma acquisiti in realtà dai grandi che vestono i panni dei piccoli; il differente trattamento usato nei riguardi delle piccole e medie imprese dagli istituti bancari e lo svantaggio di queste imprese rispetto alle altre che operano sul mercato, in tema di credito, il quale rappresenta il punto più critico di una politica a favore delle imprese minori e quindi la impossibilità per queste di accedere al mercato finanziario; la difficoltà di accedere al sistema bancario e creditizio, difficoltà che, per altro

verso, s'accompagna alla riduzione dell'auto-finanziamento in conseguenza della riduzione dei margini di profitto.

Questa è la realtà con cui le medie e piccole imprese devono fare i conti. Esse devono affrontare subito, per non essere tagliate fuori, i problemi dell'adeguamento tecnico e tecnologico, per evitare una possibile emarginazione nell'ambito nazionale e soprattutto a livello internazionale, nei confronti cioè dei paesi a più bassi livelli salariali e di quelli industrialmente più progrediti. Noi siamo qui a chiedere al Governo, con una moderna politica industriale, una particolare e crescente attenzione verso questo tipo di imprese, che sono componenti essenziali del sistema economico e segnatamente di quello industriale. Lo diciamo perché troppe prove abbiamo avuto che la politica economica governativa si è sempre incentrata sui problemi della grande industria. E sappiamo perché: la « triplice sindacale » ha tanto poco spazio nelle aziende minori, e il Governo, condizionato a sinistra, preferisce favorire le grandi imprese pubbliche e private, se non addirittura marciare verso la statizzazione di tutta l'economia.

È una scelta errata. Sono le piccole e medie imprese che devono essere difese. Nel nostro « sistema di mercato », pur costrette ad operare in condizioni difficili e sproporzionate rispetto a quelle degli altri paesi industrializzati d'Europa, esse hanno potuto sopravvivere e progredire. Sono state meno condizionate delle grandi imprese, e ciò grazie alla minore rigidità operativa, che ha favorito la gestione « imprenditoriale ». Se la sono cavata meglio anche per il livello minore di alcuni costi, a cominciare da quello del lavoro. Le imprese di dimensioni maggiori, che producono beni e servizi standardizzati e tecnicamente specializzati, sono quelle maggiormente condizionate sul piano sociale e politico. Le decisioni e le operazioni che le distinguono risentono maggiormente dell'esistenza di vincoli e problemi che via via si manifestano sul piano interno ed esterno.

Le imprese medio-piccole, al contrario delle grandi, affrontano meglio il cronicizzarsi degli squilibri costi-produttività che sono conseguenti al fallimento del « sistema programmato », verificatosi in Italia durante gli anni del centro-sinistra, soprattutto per colpa del PSI, che in materia ha dimostrato vocazioni tecnicamente assurde. Sono queste imprese ad essere dotate di una maggiore elasticità operativa, quando alle grandi imprese resta impossibile, proprio per il fallimento del « sistema programmato », mobilitare le risorse

al fine di migliorare le combinazioni fattoriali ed orientarle a diverse destinazioni produttive. Siamo qui a chiederci, a questo punto, se il disegno di legge in esame offre la prova di una particolare adeguata attenzione verso la media e piccola impresa. Diciamo subito che esso ci appare — lo ha detto l'onorevole Servello — un tonico tardivo e per di più insufficiente. È un tonico di cui cercheranno di avvalersi le aziende in crisi, con saldi d'esercizio negativi, dopo che la recessione per mesi e mesi ha colpito tutto l'apparato produttivo e in un momento di alta disaffezione imprenditoriale, come ha già messo in evidenza il collega Servello nel corso della discussione sulle linee generali.

Siamo critici verso il disegno di legge in esame perché è un « disegno di legge-tampone », che non scaturisce da un esame approfondito della situazione, né da una visione unitaria dei problemi che interessano il settore industriale. La sconoscenza dei fenomeni comporta ovviamente la sconoscenza della entità dei capitali necessari per la sopravvivenza delle aziende. Questo perché non ha per presupposto una chiara differenziazione e la definizione dei rapporti tra piccola e media azienda, come pure tra piccola e media azienda da una parte e grande azienda dall'altra; perché si inserisce in una legislazione frammentaria e ingiusta; perché non scaturisce da un riordinamento delle provvidenze legislative — sempre più aggrovigliate — destinate via via al settore, al fine di assicurargli quella disciplina unitaria che è sempre più carente specialmente per il proliferare di istituti concorrenziali, distributori di privilegi clientelari, quali ad esempio la GEPI, l'EGAM e via dicendo, la cui gestione per fini di partito e di potere appare sempre più scandalosa e sempre meno redditizia.

Il disegno di legge, poi, non ci esalta per il ricorso al metodo ricattatorio dell'urgenza e della necessità nel presentare provvedimenti siffatti che si è giocoforza costretti a votare per evitare il peggio, anche se si sa che i risultati saranno estremamente superficiali; perché il provvedimento al nostro esame non si inserisce organicamente nel contesto delle leggi creditizie in vigore, né tiene conto dei risultati scaturiti dalle varie indagini conoscitive (la prima è del 1962-63, seguita da quella del 1966, da quella del 1971, infine da quella del gennaio-marzo 1973) circa il problema delle piccole e medie industrie, il loro finanziamento e le agevolazioni creditizie via via

concesse, con un sistema, che l'onorevole Servello ha definito una specie di « catena di Sant'Antonio », una serie di leggi ad incastro, imposte da esigenze imprescindibili, non certo inquadrare in un disegno strategico globale e, quindi, per la mancanza di coordinamento tra i mezzi finanziari e la realizzazione di un piano produttivo; per l'esperienza acquisita circa la inidoneità degli interventi e quindi degli effetti derivati dalle precedenti leggi di sostegno, in particolare dalla legge n. 1470, come è dimostrato dal fatto che non si è riusciti a mantenere i livelli occupazionali; per la insufficienza degli stanziamenti assicurati, in quanto — come ha ricordato il relatore Biagioni in Commissione — il presente provvedimento è in grado al massimo di soddisfare meno di un quarto delle domande inoltrate; ed inoltre perché ignora gli impegni che il Governo assunse, allorché venne deciso il precedente finanziamento (legge n. 1470): da un lato quello di assicurare una maggiore dotazione finanziaria per fare della legge di sostegno uno strumento di rapido intervento; dall'altro quello di presentare ogni sei mesi una relazione sullo stato di attuazione del provvedimento; impegni ignorati completamente. Ecco, dunque, le ragioni che ci fanno apparire il disegno di legge inidoneo, sotto l'aspetto formale, e non congruo per i suoi contenuti specifici.

È stato detto dal sottosegretario di Stato Carenini, davanti alla Commissione industria, che il provvedimento è stato proposto per colmare un vuoto e in attesa della discussione di provvedimenti organici e generali. E sia! Ma dove sono questi nuovi provvedimenti? Nei libri intonsi che l'onorevole Moro ci prospettò all'atto del dibattito sulla fiducia ai suoi Governi, che si caratterizzano sempre per il loro « non essere », libri che poi non ci si dispone mai ad aprire?

Mentre la crisi nel settore produttivo si accentua, siamo costretti a recepire tutta una serie di affermazioni ottimistiche o paraottimistiche che contrastano con la realtà: tutta una serie di contraddizioni e di inesattezze che hanno lo scopo di minimizzare il vero e proprio crollo della produzione industriale degli ultimi mesi (oltre un terzo delle aziende hanno lavoro per un solo mese) cui si crede di poter contrapporre, a mo' di consolazione, il calo produttivo registrato negli altri paesi ad economia libera dell'Europa e del mondo. La verità è un'altra.

Nessun paese ha toccato i livelli di decremento occupazionale che ha toccato l'Italia (i disoccupati ad aprile superavano di molto il milione di unità). Nessun paese è colpito dalla « scioperomania » come il nostro; nessun paese conosce — come il nostro — l'indebitamento progressivo (Carli); nessun paese deve registrare come l'Italia la mancanza di una strategia economica, industriale e finanziaria; nessun paese deve registrare gli errori, l'imprevidenza, l'anarchia che si mescolano nello stesso settore con una tensione costante sul piano sociale, un alto grado di assenteismo, un ricorso crescente alla cassa integrazione, un forte calo di produttività.

L'economia italiana — dunque — è in caduta libera. In Italia c'è la recessione, che non è di importazione. È follia crederlo. È irresponsabile sostenerlo, come tenta di fare il ministro Colombo.

Questa recessione è un nostro privilegio esclusivo, un prodotto nostrano (un intelligente economista scriveva ieri di prodotto « *made in Italy* »). La responsabilità? Non certo di questa parte politica.

Sempre a mo' di consolazione, si parla in questi giorni di un nuovo piano anticrisi, di un piano di emergenza. Abbiamo cercato di sapere. Ci troviamo di fronte, come di consueto, al vago. Gli economisti di vertice non sanno che pesci prendere, allo scopo di determinare una inversione di tendenza in tema di investimenti, di produzione, di occupazione. Gli operatori economici italiani aspettano qualcosa di più. Non è con leggi di sostegno come questa o magari con il piano finanziario delle centrali nucleari di cui si occupa oggi la stampa specializzata, che si può imporre la ripresa della produttività nazionale.

Non può essere sufficiente l'offerta fatta dal « superministero » della nostra economia (si dice Colombo, ma si dice anche La Malfa), di un pacchetto di misure amministrative e di un pacchetto di misure legislative, che insieme dovrebbero costituire un vero e proprio piano anticrisi. Ricordiamo gli effetti del cosiddetto « decretone » cui venne dato il nome dal ministro Colombo. I più lo definirono un « decretino », perché fece sorgere solo delle illusioni tra gli imprenditori italiani. Forti di questa negativa esperienza — e lo diciamo mentre ci accingiamo a dare voto favorevole al provvedimento in esame, senza entusiasmo — sappiamo che la ripresa economica nazionale non può avvenire per semplice decreto-leg-

ge. È la formula che deve essere cambiata. Mutare direzione politica, restituire fiducia e volontà di lavorare, assicurare la certezza del diritto, restituire credibilità alla classe dirigente, avere la forza e la capacità di concertare politiche e strategie globali. Un colpo d'ala, giacché quelli di oggi non sono tempi di ordinaria amministrazione, onorevoli colleghi. (*Applausi a destra*).

**PRESIDENTE.** Il disegno di legge sarà votato tra poco a scrutinio segreto.

### **Proposte di trasferimento di progetti di legge dalla sede referente alla sede legislativa.**

**PRESIDENTE.** A norma del sesto comma dell'articolo 92 del regolamento, propongo alla Camera l'assegnazione in sede legislativa dei seguenti progetti di legge, per i quali le sottoindicate Commissioni permanenti, cui erano stati assegnati in sede referente, hanno chiesto, con le prescritte condizioni, il trasferimento alla sede legislativa:

#### *II Commissione (Interni):*

**PROPOSTA DI LEGGE DEL CONSIGLIO REGIONALE DELLE MARCHE:** « Integrazione al decreto-legge 6 marzo 1973, n. 31, convertito nella legge 17 maggio 1973, n. 205 » (3044);

#### *VI Commissione (Finanze e tesoro):*

« Disciplina dei rapporti doganali connessi alla gestione di importazione di zucchero greggio della campagna 1950-51 » (3416);

#### *XIII Commissione (Lavoro):*

Senatori TAMBRONI ARMAROLI ed altri: « Proroga della legge 18 marzo 1968, n. 294, concernente la determinazione dei premi dovuti all'INAIL dagli artigiani senza dipendenti » (*approvato dal Senato*) (3842).

Le suddette proposte di trasferimento saranno poste all'ordine del giorno della prossima seduta.

### **Proposta di assegnazione di un disegno di legge a Commissione in sede legislativa.**

**PRESIDENTE.** A norma del primo comma dell'articolo 92 del regolamento, propongo alla

## VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 10 LUGLIO 1975

Camera l'assegnazione in sede legislativa del seguente progetto di legge:

*alla VIII Commissione (Istruzione):*

« Concessione di un contributo annuo all'Università degli studi di Napoli per il funzionamento del centro di specializzazione e ricerche economico-agrarie per il Mezzogiorno » (approvato dalla VII Commissione del Senato) (3916) (con parere della V e della XI Commissione).

La suddetta proposta di assegnazione sarà posta all'ordine del giorno della prossima seduta.

#### Approvazione in Commissione.

PRESIDENTE. Comunico che nella sua seduta odierna in sede legislativa la XII Commissione permanente (Industria) ha approvato il seguente disegno di legge:

« Norme sulla produzione e sull'impiego di energia elettrica » (3634), con modificazioni.

#### Annunzio di una domanda di autorizzazione a procedere in giudizio.

PRESIDENTE. Il ministro di grazia e giustizia ha trasmesso la seguente domanda di autorizzazione a procedere in giudizio:

contro il deputato Salvatore, per il reato di cui all'articolo 594, primo ed ultimo comma, del codice penale (ingiuria) (doc. IV, n. 245).

Tale domanda sarà stampata, distribuita e trasmessa alla Giunta competente.

#### Votazione segreta di progetti di legge.

PRESIDENTE. Procediamo alla votazione segreta finale, mediante procedimento elettronico, del disegno di legge: « Ulteriore aumento del capitale della Società per la gestione e partecipazioni industriali - GEPI - società per azioni » (3782).

Indico la votazione.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione e invito gli onorevoli segretari a verificarne le risultanze.

(I deputati segretari verificano le risultanze della votazione).

Hanno preso parte alla votazione:

Achilli	Borra
Aiardi	Bortolani
Aldrovandi	Bortot
Alesi	Botta
Aliverti	Bottarelli
Allocca	Bottari
Aloi	Bressani
Alpino	Brini
Amadeo	Bucalossi
Andreoni	Bucciarelli Ducci
Andreotti	Buzzi
Angelini	Caiati
Anselmi Tina	Calabrò
Armato	Canestrari
Arnaud	Capponi Bentivegna
Ascari Raccagni	Carla
Azzaro	Capra
Baccalini	Cardia
Bacchi	Carenini
Baldassari	Cariglia
Baldi	Cárolì
Ballarin	Carrà
Bandiera	Carri
Barbi	Carta
Bardelli	Cassanmagnago
Bardotti	Cerretti Maria Luisa
Bartolini	Castelli
Bassi	Castellucci
Beccaria	Catanzariti
Becciu	Cavaliere
Belci	Ceravolo
Bellisario	Cerra
Bemporad	Cerri
Benedetti	Cesaroni
Bensi	Chiovini Cecilia
Berloffa	Ciacci
Bernardi	Ciai Trivelli Anna
Bernini	Maria
Biamonte	Ciampaglia
Bianchi Alfredo	Cirillo
Bianchi Fortunato	Cittadini
Biasini	Coccia
Bini	Cocco Maria
Bisignani	Colajanni
Bodrato	Colombo Vittorino
Boffardi Ines	Colucci
Bologna	Conte
Bonalumi	Corti
Bonifazi	Costamagna
Borghì	Cristofori

## VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 10 LUGLIO 1975

Cuminetti	La Bella	Pazzaglia	Signorile
Cusumano	La Loggia	Pedini	Simonacci
D'Alessio	Lamanna	Peggio	Skerk
D'Angelo	La Marca	Pegoraro	Sobrero
de Carneri	Lattanzio	Pellegatta Maria	Spagnoli
de' Cocci	Lavagnoli	Pellizzari	Speranza
Degan	Lettieri	Perantuono	Spinelli
Del Duca	Lima	Pezzati	Spitella
De Leonardis	Lindner	Piccoli	Sponziello
Dell'Andro	Lizzero	Piccone	Stefanelli
De Lorenzo	Lombardi Giovanni	Pisanu	Strazzi
Del Pennino	Enrico	Pochetti	Tani
De Maria	Lospinoso Severini	Postal	Tantalo
De Marzio	Lucchesi	Prearo	Tarabini
Di Giannantonio	Lucifredi	Radi	Tedeschi
Di Giulio	Maggioni	Raffaelli	Terranova
Di Leo	Magnani Noya Maria	Raicich	Terraroli
Di Marino	Malagugini	Rauci	Tesi
Donelli	Mammi	Rauli	Tesini
Drago	Mancinelli	Reale Giuseppe	Tessari
Dulbecco	Mancini Vincenzo	Reale Oronzo	Todros
Elkan	Mancuso	Restivo	Traversa
Erminerò	Marchetti	Riccio Pietro	Tripodi Girolamo
Esposito	Marino	Riela	Triva
Fabbri	Mariotti	Riga Grazia	Truzzi
Faenzi	Marocco	Rognoni	Turchi
Fagone	Martelli	Rosati	Turnaturi
Federici	Marzotto Caotorta	Russo Carlo	Urso Salvatore
Felici	Masciadri	Sabbatini	Vaghi
Ferrari	Masullo	Saccucci	Vania
Ferri Mario	Mattarelli	Salizzoni	Vecchiarelli
Ferri Mauro	Matteini	Salvatori	Vespignani
Finelli	Mazzarrino	Salvi	Vetere
Fioret	Mazzola	Sangalli	Vetrano
Fiorello	Menichino	Santagati	Vincelli
Flamigni	Merli	Santuz	Vincenzi
Fracanzani	Meucci	Sanza	Vineis
Furia	Miceli Vincenzo	Sbriziolo De Felice	Visentini
Fusaro	Micheli Pietro	Eirene	Zaccagnini
Galli	Mignani	Scipioni	Zamberletti
Gambolato	Milani	Sedati	Zanini
Garbi	Mirate	Serrentino	Zolla
Gargani	Misasi	Sgarbi Bompani	Zoppetti
Gargano	Monti Maurizio	Luciana	Zurlo
Gasco	Monti Renato	Sgarlata	
Gava	Morini		
Giannantoni	Musotto	<i>Si è astenuto:</i>	
Giomo	Nalta	De Leonardis	
Giovanardi	Negrari		
Giovannini	Niccolai Cesarino	<i>Sono in missione:</i>	
Girardin	Niccoli	Allegri	Pisoni
Giudiceandrea	Nicosia	Buffone	Vetrone
Gramegna	Nucci	Lobianco	
Granelli	Olivi		
Grilli	Orlando		
Ianniello	Padula		
Iperico	Pandolfi		
Isgrò	Pavone		

Poiché la Camera non è in numero legale per deliberare, a norma dell'articolo 47, secondo comma, del regolamento, sospendo per un'ora la seduta.

VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 10 LUGLIO 1975

La seduta, sospesa alle 20,45, è ripresa alle 21,45.

PRESIDENTE. Indico nuovamente la votazione segreta finale, mediante procedimento elettronico, sul disegno di legge n. 3782.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione e invito gli onorevoli segretari a verificarne le risultanze.

(I deputati segretari verificano le risultanze della votazione).

Comunico il risultato della votazione:

Presenti e votanti . . . .	314
Maggioranza . . . . .	158
Voti favorevoli . . . .	185
Voti contrari . . . . .	129

(La Camera approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Achilli	Bensi
Aiardi	Berlinguer Giovanni
Aldrovandi	Berloffa
Alesi	Bernardi
Aliverti	Bernini
Allocca	Biamonte
Amadeo	Bianchi Alfredo
Andreoni	Bianchi Fortunato
Andreotti	Biasini
Angelini	Bini
Anselmi Tina	Bisignani
Antoniozzi	Bodrato
Armani	Boffardi Ines
Armato	Bologna
Arnaud	Bonalumi
Ascari Raccagni	Bonifazi
Azzaro	Borghi
Baccalini	Borra
Bacchi	Bortolani
Baldassari	Bortot
Ballarin	Bottarelli
Bandiera	Bottari
Barbi	Bressani
Bardelli	Brini
Bardotti	Bubbico
Bartolini	Bucalossi
Baslini	Bucciarelli Ducci
Bassi	Buzzi
Beccaria	Cabras
Becciu	Caiati
Belci	Calvetti
Bellisario	Canestrari
Bemporad	Capponi Bentivegna
Benedetti	Carla

Capra	Donat-Cattin
Cardia	Donelli
Carenini	Drago
Cariglia	Dulbecco
Caroli	Elkan
Carrà	Erminero
Carri	Esposito
Carta	Evangelisti
Cassanmagnago	Fabbri
Cerretti Maria Luisa	Faenzi
Castelli	Federici
Castellucci	Felici
Catanzariti	Ferrari
Cattanei	Ferri Mario
Cavaliere	Finelli
Ceravolo	Fioret
Cerra	Fioriello
Cerri	Flamigni
Cesaroni	Fracanzani
Chiovini Cecilia	Furia
Ciacci	Fusaro
Ciai Trivelli Anna	Galli
Maria	Gambolato
Ciampaglia	Garbi
Ciccardini	Gargani
Cirillo	Gargano
Cittadini	Gasco
Coccia	Gava
Cocco Maria	Giannantoni
Codacci-Pisanelli	Giglia
Colajanni	Giolitti
Colombo Vittorino	Giovanardi
Colucci	Giovannini
Compagna	Girardin
Conte	Giudiceandrea
Corghi	Gramegna
Cossiga	Granelli
Costamagna	Gunnella
Cristofori	Ianniello
Cuminetti	Innocenti
Cusumano	Iperico
D'Alessio	Ippolito
D'Angelo	Isgrò
de Carneri	Jacazzi
de' Cocci	La Bella
Degan	La Loggia
Del Duca	Lamanna
De Leonardis	La Marca
Delfino	Lattanzio
Dell'Andro	Lavagnoli
Del Pennino	Lima
De Maria	Lindner
de Meo	Lizzero
De Mita	Lombardi Giovanni
Di Giannantonio	Enrico
Di Giulio	Lospinoso Severini
Di Leo	Lucchesi
Di Marino	Lucifredi

## VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 10 LUGLIO 1975

Maggioni	Prearo
Magnani Noya Maria	Principe
Malagugini	Radi
Malfatti	Raffaelli
Mancinelli	Raicich
Mancini Vincenzo	Raucci
Mancuso	Reale Giuseppe
Marchetti	Restivo
Mariotti	Riccio Pietro
Marocco	Riela
Martelli	Riga Grazia
Marzotto Caotorta	Riz
Masciadri	Rognoni
Masullo	Romita
Mattarelli	Rosati
Matteini	Russo Carlo
Mazzarrino	Russo Ferdinando
Menichino	Sabbatini
Merli	Salizzoni
Meucci	Salvatori
Miceli Vincenzo	Salvi
Micheli Pietro	Sangalli
Mignani	Santuz
Milani	Sanza
Miotti Carli Amalia	Sbriziolo De Felice Eirene
Mirate	Scalfaro
Misasi	Scipioni
Monti Maurizio	Scotti
Monti Renato	Sedati
Morini	Segre
Natta	Serrentino
Negrari	Servadei
Niccolai Cesarino	Sgarbi Bompani Luciana
Niccoli	Sgarlata
Nucci	Signorile
Olivi	Simonacci
Orlando	Skerk
Padula	Spagnoli
Pandolfi	Speranza
Pavone	Spinelli
Pazzaglia	Spitella
Pedini	Stefanelli
Peggio	Strazzi
Pegoraro	Tani
Pellegatta Maria	Tantalo
Pellizzari	Tarabini
Perantuono	Tedeschi
Perrone	Terraroli
Petrucci	Tesi
Pezzati	Tesini
Piccinelli	Tessari
Piccoli	Todros
Piccone	Traversa
Pisanu	Tripodi Girolamo
Pistillo	Triva
Pochetti	Truzzi
Pompei	
Postal	

Turnaturi	Vincenzi
Urso Giacinto	Vineis
Urso Salvatore	Visentini
Vaghi	Zaccagnini
Vania	Zamberletti
Vecchiarelli	Zanibelli
Vespignani	Zanini
Vetere	Zolla
Vetrano	Zoppetti
Vincelli	Zurlo

*Sono in missione:*

Allegri	Pisoni
Buffone	Vetrone
Lobianco	

Indico la votazione segreta finale, mediante procedimento elettronico, sul disegno di legge n. 3703, oggi esaminato.

*(Segue la votazione).*

Dichiaro chiusa la votazione e invito gli onorevoli segretari a verificarne le risultanze.

*(I deputati segretari verificano le risultanze della votazione).*

Comunico il risultato della votazione:

Presenti . . . . .	314
Votanti . . . . .	202
Astenuti . . . . .	112
Maggioranza . . . . .	102
Voti favorevoli . . . . .	180
Voti contrari . . . . .	22

*(La Camera approva).*

*Hanno preso parte alla votazione:*

Achilli	Baslini
Aiardi	Bassi
Alesi	Beccaria
Aliverti	Becciu
Allocca	Belci
Amadeo	Bellisario
Andreoni	Bemporad
Andreotti	Bensi
Anselmi Tina	Berloffo
Antoniozzi	Bernardi
Armani	Bianchi Fortunato
Armato	Biasini
Arnaud	Bodrato
Ascari Raccagni	Boffardi Ines
Azzaro	Bologna
Bandiera	Bonalumi
Barbi	Borghi
Bardotti	Borra

## VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 10 LUGLIO 1975

Bortolani	Gargano	Principe	Simonacci
Bottari	Gasco	Radi	Sobrero
Bressani	Gava	Rampa	Speranza
Bubbico	Giglia	Reale Giuseppe	Spinelli
Bucalossi	Giolitti	Restivo	Spitella
Bucciarelli Ducci	Giovanardi	Riccio Pietro	Strazzi
Buzzi	Girardin	Riz	Tantalo
Cabras	Granelli	Rognoni	Tarabini
Caiati	Gunnella	Romita	Tesini
Canestrari	Ianniello	Rosati	Traversa
Capra	Innocenti	Russo Carlo	Truzzi
Carenini	Ippolito	Russo Ferdinando	Turnaturi
Cariglia	Isgrò	Sabbatini	Urso Giacinto
Caroli	La Loggia	Salizzoni	Urso Salvatore
Cassanmagnago	Lattanzio	Salvatori	Vaghi
Gerretti Maria Luisa	Lima	Salvi	Vecchiarelli
Castelli	Lindner	Sangalli	Vincelli
Castellucci	Lombardi Giovanni	Santuz	Vincenzi
Cattanei	Enrico	Sanza	Vineis
Cavaliere	Lospinoso Severini	Scalfaro	Visentini
Ciampaglia	Lucchesi	Scotti	Zaccagnini
Ciccardini	Lucifredi	Sedati	Zamberletti
Cocco Maria	Maggioni	Serrentino	Zanibelli
Codacci-Pisanelli	Magnani Noya Maria	Servadei	Zanini
Colombo Vittorino	Malfatti	Sgarlata	Zolla
Colucci	Mancini Vincenzo	Signorile	Zurlo
Compagna	Marchetti		
Cossiga	Mariotti		
Costamagna	Marocco	<i>Si sono astenuti:</i>	
Cristofori	Marzotto Caotorta	Aldrovandi	Chiovini Cecilia
Cuminetti	Masciadri	Angelini	Ciacci
Cusumano	Mattarelli	Baccalini	Ciai Trivelli Anna
de' Cocci	Matteini	Bacchi	Maria
Degan	Mazzarrino	Baldassari	Cirillo
Del Duca	Merli	Ballarin	Cittadini
De Leonardis	Meucci	Bardelli	Coccia
Delfino	Micheli Pietro	Bartolini	Colajanni
Dell'Andro	Misasi	Benedetti	Conte
Del Pennino	Monti Maurizio	Berlinguer Giovanni	Corghì
De Maria	Morini	Bernini	D'Alessio
de Meo	Negrari	Biamonte	D'Angelo
De Mita	Nucci	Bianchi Alfredo	de Carneri
Di Giannantonio	Olivi	Bini	Di Giulio
Di Leo	Orlando	Bisignani	Di Marino
Donat-Cattin	Padula	Bonifazi	Donelli
Drago	Pandolfi	Bortot	Dulbecco
Elkar:	Pavone	Bottarelli	Esposito
Erminero	Pazzaglia	Brini	Faenzi
Evangelisti	Pedini	Capponi Bentivegna	Federici
Fabbri	Perrone	Carla	Finelli
Felici	Petrucci	Cardia	Fioriello
Ferrari	Pezzati	Carrà	Flamigni
Ferri Mario	Piccinelli	Carri	Furia
Fioret	Piccoli	Catanzariti	Gambolato
Fracanzani	Pisanu	Ceravolo	Garbi
Fusaro	Pompei	Cerra	Giannantoni
Galli	Postal	Cerri	Giannini
Gargani	Prearo	Cesaroni	Giovannini

VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 10 LUGLIO 1975

Giudiceandrea	Pistillo
Gramegna	Pochetti
Iperico	Raffaelli
Jacazzi	Raicich
La Bella	Raucci
Lamanna	Riela
La Marca	Riga Grazia
Lavagnoli	Sbriziolo De Felice
Lizzero	Eirene
Malagugini	Scipioni
Mancinelli	Segre
Mancuso	Sgarbi Bompani
Martelli	Luciana
Masullo	Skerk
Menichino	Spagnoli
Miceli Vincenzo	Stefanelli
Mignani	Tani
Milani	Tedeschi
Mirate	Terraroli
Monti Renato	Tesi
Natta	Tessari
Niccolai Cesarino	Todros
Niccoli	Tripodi Girolamo
Peggio	Triva
Pegoraro	Vania
Pellegatta Maria	Vespignani
Pellizzari	Vetere
Perantuono	Vetrano
Piccone	Zoppetti

*Sono in missione:*

Allegri	Pisoni
Buffone	Vetrone
Lobianco	

Indico la votazione segreta finale, mediante procedimento elettronico, sul disegno di legge: « Modifiche alla disciplina del fondo speciale di previdenza per i dipendenti dall'ENEL e dalle aziende elettriche private » (2698).

*(Segue la votazione).*

Dichiaro chiusa la votazione ed invito gli onorevoli segretari a verificarne le risultanze.

*(I deputati segretari verificano le risultanze della votazione).*

Comunico il risultato della votazione:

Presenti e votanti . . . .	313
Maggioranza . . . . .	157
Voti favorevoli . . . .	294
Voti contrari . . . . .	19

*(La Camera approva).*

*Hanno preso parte alla votazione:*

Achilli	Bressani
Aiardi	Brini
Aldrovandi	Bubbico
Alesi	Bucalossi
Aliverti	Bucciarelli Ducci
Allocca	Buzzi
Amadeo	Cabras
Andreoni	Caiati
Andreotti	Canestrari
Angelini	Capponi Bentivegna
Anselmi Tina	Carla
Antoniozzi	Capra
Armani	Cardia
Armato	Carenini
Arnaud	Cariglia
Ascari Raccagni	Càroli
Azzaro	Carrà
Baccalini	Carri
Bacchi	Cassanmagnago
Baldassari	Cerretti Maria Luisa
Ballarin	Castelli
Bandiera	Castellucci
Barba	Catanzariti
Bardelli	Cattanei
Bardotti	Cavaliere
Bartolini	Ceravolo
Baslini	Cerra
Bassi	Cerri
Beccaria	Cesaroni
Becciu	Chiovini Cecilia
Belci	Ciacci
Bellisario	Ciai Trivelli Anna
Bemporad	Maria
Benedetti	Ciampaglia
Bensi	Ciccardini
Berlinguer Giovanni	Cirillo
Berloffa	Cittadini
Bernardi	Coccia
Bernini	Cocco Maria
Biamonte	Colajanni
Bianchi Alfredo	Colombo Vittorino
Bianchi Fortunato	Colucci
Biasini	Compagna
Bini	Conte
Bisignani	Corghi
Bodrato	Cossiga
Boffardi Ines	Costamagna
Bologna	Cristofori
Bonalumi	Cuminetti
Bonifazi	Cusumano
Borghi	D'Alessio
Borra	D'Angelo
Bortolani	D'Arezzo
Bortot	de Carneri
Bottarelli	de' Cocci
Bottari	Degan



## VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 10 LUGLIO 1975

Dichiaro chiusa la votazione ed invito gli onorevoli segretari a verificarne le risultanze.

(I deputati segretari verificano le risultanze della votazione).

Comunico il risultato della votazione:

Presenti e votanti . . . .	314
Maggioranza . . . . .	158
Voti favorevoli . . . .	269
Voti contrari . . . . .	45

(La Camera approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Achilli	Bianchi Alfredo	Cavaliere	Finelli
Aiardi	Bianchi Fortunato	Ceravolo	Fioret
Aldrovandi	Biasini	Cerra	Fioriello
Alesi	Bini	Cerri	Flamigni
Aliverti	Bisignani	Cesaroni	Fracanzani
Allocca	Bodrato	Chiovini Cecilia	Furia
Amadeo	Boffardi Ines	Ciacci	Fusaro
Andreoni	Bologna	Ciai Trivelli Anna	Galli
Andreotti	Bonalumi	Maria	Gambolato
Angelini	Bonifazi	Ciampaglia	Garbi
Anselmi Tina	Borghesi	Ciccardini	Gargani
Antoniozzi	Borra	Cirillo	Gargano
Armani	Bortolani	Cittadini	Gasco
Armato	Bortot	Coccia	Gava
Arnaud	Bottarelli	Cocco Maria	Giannantoni
Ascari Raccagni	Bottari	Codacci-Pisanelli	Giannini
Azzaro	Bressani	Colajanni	Giglia
Baccalini	Brini	Colombo Vittorino	Giolitti
Bacchi	Bubbico	Colucci	Giovanardi
Baldassari	Bucalossi	Compagna	Giovannini
Ballarin	Bucciarelli Ducci	Conte	Girardin
Bandiera	Buzzi	Corghi	Giudiceandrea
Barbi	Cabras	Cossiga	Gramegna
Bardelli	Caiati	Costamagna	Granelli
Bardotti	Canestrari	Cristofori	Gunnella
Bartolini	Capponi Bentivegna	Cuminetti	Ianniello
Baslini	Carla	Cusumano	Innocenti
Bassi	Capra	D'Alessio	Iperico
Beccaria	Cardia	D'Angelo	Ippolito
Becciu	Carenini	D'Arezzo	Isgrò
Belci	Cariglia	de Carneri	Jacazzi
Bellisario	Caroli	de' Cocci	La Bella
Bemporad	Carrà	Degan	La Loggia
Benedetti	Carri	Del Duca	Lamanna
Bensi	Carta	De Leonardis	La Marca
Berlinguer Giovanni	Cassanmagnago	Dell'Andro	Lattanzio
Berloffia	Cerretti Maria Luisa	Del Pennino	Lavagnoli
Bernardi	Castelli	De Maria	Lima
Bernini	Castellucci	de Meo	Lindner
Biagioni	Catanzariti	De Mita	Lizzero
Biamonte	Cattanei	Di Giannantonio	Lombardi Giovanni
		Di Giulio	Enrico
		Di Leo	Lospinoso Severini
		Di Marino	Lucchesi
		Donat-Cattin	Lucifredi
		Donelli	Maggioni
		Drago	Magnani Noya Maria
		Dulbecco	Malagugini
		Elkan	Malfatti
		Erminero	Mancinelli
		Esposito	Mancini Vincenzo
		Evangelisti	Mancuso
		Fabbri	Marchetti
		Faenzi	Mariotti
		Federici	Marocco
		Felici	Martelli
		Ferrari	Marzotto Caotorta
		Ferri Mario	Masciadri

## VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 10 LUGLIO 1975

Masullo	Rosati
Mattarelli	Russo Carlo
Matteini	Russo Ferdinando
Mazzarrino	Sabbatini
Menichino	Salizzoni
Merli	Salvatori
Meucci	Salvi
Miceli Vincenzo	Sangalli
Micheli Pietro	Santuz
Mignani	Sanza
Milani	Sbriziolo De Felice
Mirate	Eirene
Misasi	Scalfaro
Monti Maurizio	Scipioni
Monti Renato	Scotti
Morini	Sedati
Natta	Segre
Negrari	Serrentino
Niccolai Cesarino	Servadei
Niccoli	Sgarbi Bompani
Nucci	Luciana
Olivi	Sgarlata
Orlando	Signorile
Padula	Simonacci
Pandolfi	Skerk
Pavone	Sobrero
Pedini	Spagnoli
Peggio	Speranza
Pegoraro	Spinelli
Pellegatta Maria	Spitella
Pellizzari	Stefanelli
Perantuono	Strazzi
Perrone	Tani
Petrucci	Tantalo
Pezzati	Tarabini
Piccinelli	Tedeschi
Piccoli	Terraroli
Piccone	Tesi
Pisanu	Tesini
Pistillo	Tessari
Pochetti	Todros
Pompei	Traversa
Postal	Tripodi Girolamo
Prearo	Triva
Principe	Truzzi
Radi	Turnaturi
Raffaelli	Urso Salvatore
Raicich	Vaghi
Rampa	Vania
Raucci	Vecchiarelli
Reale Giuseppe	Vespignani
Restivo	Vetere
Riccio Pietro	Vetrano
Riela	Vincelli
Riga Grazia	Vincenzi
Riz	Vineis
Rognoni	Visentini
Romita	Zaccagnini

Zamberletti	Zolla
Zanibelli	Zoppetti
Zanini	Zurlo

*Sono in missione:*

Allegri	Pisoni
Buffone	Vetrone
Lobianco	

Indico la votazione segreta finale, mediante procedimento elettronico, sul disegno di legge: «Integrazione dei fondi, di cui alla legge 18 dicembre 1961, n. 1470, e successive modificazioni, per finanziamenti a favore di piccole e medie imprese industriali in difficoltà economiche e finanziarie» (3784).

*(Segue la votazione).*

Dichiaro chiusa la votazione ed invito gli onorevoli segretari a verificarne le risultanze.

*(I deputati segretari verificano le risultanze della votazione).*

Comunico il risultato della votazione:

Presenti e votanti . . . . .	318
Maggioranza . . . . .	160
Voti favorevoli . . . . .	192
Voti contrari . . . . .	126

*(La Camera approva).*

*Hanno preso parte alla votazione:*

Achilli	Barbi
Aiardi	Bardelli
Aldrovandi	Bardotti
Alesi	Bartolini
Aliverti	Baslini
Allocca	Bassi
Amadeo	Beccaria
Amodio	Becciu
Andreoni	Belci
Andreotti	Bellisario
Angelini	Belussi Ernesta
Anselmi Tina	Bemporad
Antoniozzi	Bensi
Armani	Berlinguer Giovanni
Armato	Berloffa
Arnaud	Bernardi
Ascari Raccagni	Bernini
Azzaro	Biagioni
Baccalini	Biamonte
Bacchi	Bianchi Alfredo
Baldassari	Bianchi Fortunato
Ballarin	Biasini
Bandiera	Bini

## VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 10 LUGLIO 1975

Bisignani	Compagna	Giovanardi	Niccolai Cesarino
Bodrato	Conte	Giovannini	Niccoli
Boffardi Ines	Corgi	Girardin	Nucci
Bologna	Cossiga	Giudiceandrea	Olivi
Bonalumi	Costamagna	Gramegna	Orlando
Bonifazi	Cristofori	Granelli	Padula
Borghi	Cuminetti	Gunnella	Pandolfi
Borra	Cusumano	Ianniello	Pavone
Bortolani	D'Alessio	Innocenti	Pazzaglia
Bortot	D'Angelo	Iperico	Pedini
Bottarelli	D'Arezzo	Ippolito	Peggio
Bottari	de Carneri	Isgrò	Pegoraro
Bressani	de' Cocci	Jacazzi	Pellegatta Maria
Brini	Degan	La Bella	Pellizzari
Bubbico	Del Duca	La Loggia	Perantuono
Bucalossi	De Leonardis	Lamanna	Perrone
Bucciarelli Ducci	Delfino	La Marca	Petrucci
Buzzi	Dell'Andro	Lattanzio	Pezzati
Cabras	Del Pennino	Lavagnoli	Piccinelli
Caiati	De Maria	Lima	Piccoli
Calveti	de Meo	Lindner	Piccone
Canestrari	De Mita	Lizzero	Pisanu
Capponi Bentivegna Carla	Di Giannantonio	Lombardi Giovanni Enrico	Pistillo
Capra	Di Giulio	Lospinoso Severini	Pochetti
Cardia	Di Leo	Lucchesi	Pompei
Carenini	Di Marino	Lucchesi	Postal
Cariglia	Donat-Cattin	Lucifredi	Prearo
Caroli	Donelli	Maggioni	Principe
Carrà	Drago	Magnani Noya Maria	Radi
Carri	Dulbecco	Malagugini	Raffaelli
Casapieri Quagliotti Carmen	Elkan	Malfatti	Raich
Cassanmagnago	Erminero	Mancinelli	Rampa
Cerretti Maria Luisa	Esposito	Mancini Vincenzo	Raucci
Castelli	Evangelisti	Mancuso	Reale Giuseppe
Castellucci	Fabbri	Marchetti	Restivo
Catanzariti	Faenzi	Mariotti	Riccio Pietro
Cattanei	Federici	Marocco	Riela
Cavaliere	Felici	Martelli	Riga Grazia
Ceravolo	Ferrari	Marzotto Caotorta	Riz
Cerra	Ferri Mario	Masciadri	Rognoni
Cerri	Finelli	Masullo	Romita
Cesaroni	Fioret	Mattarelli	Rosati
Chiovini Cecilia	Fioriello	Matteini	Russo Carlo
Ciacci	Flamigni	Mazzarrino	Russo Ferdinando
Ciai Trivelli Anna Maria	Fracanzani	Menichino	Sabbatini
Ciampaglia	Furia	Merli	Salizzoni
Ciccardini	Fusaro	Meucci	Salvatori
Cirillo	Galli	Miceli Vincenzo	Salvi
Cittadini	Gambolato	Micheli Pietro	Sangalli
Coccia	Garbi	Mignani	Santuz
Cocco Maria	Gargani	Milani	Sanza
Codacci-Pisanelli	Gargano	Mirate	Sbriziolo De Felice
Colajanni	Gasco	Misasi	Eirene
Colombo Vittorino	Gava	Monti Maurizio	Scalfaro
Colucci	Giannantoni	Monti Renato	Scipioni
	Giannini	Morini	Scotti
	Giglia	Natta	Sedati
	Giolitti	Negrari	Segre

VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 10 LUGLIO 1975

Serrentino	Traversa
Servadei	Tripodi Girolamo
Sgarbi Bompani	Triva
Luciana	Truzzi
Sgarlata	Turnaturi
Signorile	Urso Salvatore
Simonacci	Vaghi
Skerk	Vania
Sobrero	Vecchiarelli
Spagnoli	Vespignani
Speranza	Vetere
Spinelli	Vetrano
Spitella	Vincelli
Stefanelli	Vincenzi
Strazzi	Vineis
Tani	Visentini
Tantalo	Zaccagnini
Tarabini	Zamberletti
Tedeschi	Zanibelli
Terraroli	Zanini
Tesi	Zolla
Tesini	Zoppetti
Tessari	Zurlo
Todros	

*Sono in missione:*

Allegri	Pisoni
Buffone	Vetrone
Lobianco	

### Annunzio di interrogazioni e di una interpellanza.

ARMANI, *Segretario*, legge le interrogazioni e l'interpellanza pervenute alla Presidenza.

### Ordine del giorno della prossima seduta.

PRESIDENTE. Comunico l'ordine del giorno della prossima seduta.

Martedì 15 luglio 1975, alle 16,30:

1. — Assegnazione di progetti di legge alle Commissioni in sede legislativa.

2. — *Discussione del disegno di legge:*

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 15 maggio 1975, n. 150, concernente provvidenze scolastiche a favore di insegnanti ed alunni provenienti dall'Eritrea (*approvato dal Senato*) (3861);

— *Relatori:* Buzzi e Miotti Carli Amalia.

3. — *Discussione del disegno di legge:*

Provvedimenti diretti ad assicurare il regolare funzionamento dei servizi doganali (*approvato dalla VI Commissione permanente del Senato*) (3430);

— *Relatore:* Maggioni.

4. — *Discussione del disegno di legge:*

Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 23 novembre 1967, n. 1318, recante norme per il riordinamento della sperimentazione agraria (1198);

— *Relatore:* Pisoni.

5. — *Discussione delle proposte di legge:*

Senatori DALVIT ed altri: Abrogazione dell'articolo 1 della legge 28 gennaio 1970, n. 17, recante disposizioni integrative della legge 2 agosto 1967, n. 799, sull'esercizio della caccia e modifica dell'articolo 2 della predetta legge 2 agosto 1967, n. 799 (*approvata dalla IX Commissione permanente del Senato*) (3425);

GIOMO ed altri: Disposizioni relative all'esercizio dell'uccellazione (588);

VAGHI ed altri: Norme per la tutela e la salvaguardia dell'avifauna migrante nell'ambito dell'attività venatoria (3531);

— *Relatore:* Truzzi.

6. — *Seguito della discussione del disegno di legge:*

Norme per la riscossione unificata dei contributi e la ristrutturazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (*nuovo testo della Commissione*) (2695-bis);

*e delle proposte di legge:*

D'INIZIATIVA POPOLARE (2); LONGO ed altri (26); LAFORGIA ed altri (93); ZAFFANELLA ed altri (97); ANSELMI TINA ed altri (107); ZAFFANELLA ed altri (110); BIANCHI FORTUNATO ed altri (183); BONOMI ed altri (266); BONOMI ed altri (267); MAGGIONI (436); BONOMI ed altri (462); ROBERTI ed altri (580); FOSCHI (789); BERNARDI ed altri (1038); BIANCHI FORTUNATO ed altri (1053); ZANIBELLI ed altri (1164); BIANCHI FORTUNATO e FIORET (1394); SERVADEI ed altri (1400); SERVADEI ed altri (1401); CARIGLIA (1444); BOFFARDI INES e LOBIANCO (1550); ROBERTI ed altri (1631); CARIGLIA ed altri (1692); BORRA ed altri (1777); BORRA ed altri (1778); PISICCHIO ed altri (1803); CASSANO ed altri (2029); SAVOLDI ed altri (2103); CARIGLIA ed altri (2105); LAFORGIA ed altri (2130); GRA-

VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 10 LUGLIO 1975

MEGNA ed altri (2139); MANCINI VINCENZO ed altri (2153); POCHETTI ed altri (2342); POCHETTI ed altri (2343); BOFFARDI INES ed altri (2353); SINESIO ed altri (2355); PEZZATI (2366); ROBERTI ed altri (2375); BIANCHI FORTUNATO ed altri (2439); IOZZELLI (2472); BONALUMI ed altri (2603); ZAFFANELLA e GIOVANARDI (2627):

— *Relatori*: Bianchi Fortunato e Mancini Vincenzo.

7. — *Discussione dei progetti di legge (ai sensi dell'articolo 81, comma 4, del regolamento)*:

ALMIRANTE ed altri: Inchiesta parlamentare sulle « bande armate » e sulle organizzazioni paramilitari operanti in Italia (21);

TOZZI CONDIVI: Norme di applicazione degli articoli 39 e 40 della Costituzione (243);

— *Relatore*: Mazzola;

ANDERLINI ed altri: Istituzione di una Commissione di indagine e di studio sui problemi dei codici militari, del regolamento di disciplina e sulla organizzazione della giustizia militare (473);

ANDERLINI ed altri: Norme sul commissario parlamentare alle forze armate (472);

— *Relatore*: de Meo;

RAFFAELLI ed altri: Modifiche alle norme relative all'imposta sui redditi di ricchezza mobile e all'imposta complementare progressiva sul reddito complessivo derivante da lavoro dipendente e da lavoro autonomo (1126);

RICCIO STEFANO: Disciplina giuridica delle associazioni sindacali, del contratto collettivo di lavoro, dello sciopero e della serrata (102);

— *Relatore*: Mazzola;

VINEIS ed altri: Costituzione di una Commissione di inchiesta parlamentare sui responsabili, promotori, finanziatori e fiancheggiatori della riorganizzazione del disciolto partito fascista (*urgenza*) (608);

LETTIERI ed altri: Norme di attuazione degli articoli 65, 67 e 69 della Costituzione sullo stato giuridico ed economico dei membri del Parlamento; e disposizioni sulla pubblicità dei redditi e dei patrimoni di titolari di cariche elettive e di uffici amministrativi e giudiziari (2773);

e delle proposte di legge costituzionale:

ALMIRANTE ed altri: Modifiche degli articoli 56 e 57 della Costituzione per l'elettorato passivo degli italiani all'estero (554);

— *Relatore*: Codacci-Pisanelli;

TRIPODI ANTONINO ed altri: Designazione con legge della Repubblica dei capoluoghi delle regioni a statuto ordinario (986);

— *Relatore*: Galloni.

8. — *Discussione delle proposte di legge (ai sensi dell'articolo 107, comma 2, del regolamento)*:

BOFFARDI INES: Estensione dell'indennità forestale spettante al personale del ruolo tecnico superiore forestale a tutto il personale delle carriere di concetto ed esecutiva dell'amministrazione del Corpo forestale dello Stato (*urgenza*) (118);

— *Relatore*: De Leonardis;

BOFFARDI INES e CATTANEI: Contributo annuo dello Stato alla fondazione Nave scuola redenzione Garaventa con sede in Genova (*urgenza*) (211).

La seduta termina alle 22,5.

#### Trasformazione e ritiro di documenti del sindacato ispettivo.

Il seguente documento è stato così trasformato: interrogazione con risposta scritta Ciacci n. 4-13497 del 29 aprile 1975 in interrogazione con risposta in Commissione n. 5-01082 (ex articolo 134, comma 2°, del regolamento).

Il seguente documento è stato ritirato dal presentatore: interrogazione con risposta scritta Niccolai Giuseppe n. 4-13858 del 18 giugno 1975.

---

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO DEI RESOCONTI

Dott. MARIO BOMMEZZADRI

---

L'ESTENSORE DEL PROCESSO VERBALE

Dott. MANLIO ROSSI

VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 10 LUGLIO 1975

**INTERROGAZIONI E INTERPELLANZA  
ANNUNZIATE**

**INTERROGAZIONI  
A RISPOSTA IN COMMISSIONE**

**RAICICH.** — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere — visti i decreti ministeriali 3 giugno, 13 luglio relativi a convenzioni del Ministero della pubblica istruzione rispettivamente con la Congregazione delle Ancelle del Sacro Cuore di Altamura, con la Congregazione delle suore di San Giovanni Battista di Benevento, con la Congregazione delle suore cappuccine del Sacro Cuore di Africo Nuovo, con la Congregazione delle suore stabilite della Carità di Gesù Buon Pastore di Firenze, ecc. per il funzionamento di scuole magistrali e per il rilascio dei relativi titoli legali di abilitazione — se ritenga che la preparazione dell'insegnante di scuola materna richieda, come già affermato dalla legge n. 477 del 1973, una preparazione più congrua di quella dell'attuale scuola magistrale e delle sue contropartite private;

per conoscere, altresì, quante convenzioni con privati sono in atto, quante di queste convenzioni sono stipulate con enti religiosi, quante, a fronte, sono le scuole magistrali statali e i rispettivi gettiti di diplomati. (5-01076)

**RAICICH.** — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere:

per quali motivi dopo i cosiddetti provvedimenti urgenti per l'università, tra l'ottobre 1973 ed oggi sono stati emanati decine e decine di decreti di modifica (anche sostanziale) degli statuti di quasi tutte le università italiane, con una media approssimativa di uno o due decreti alla settimana, mentre viceversa nessuno degli impegni o disposti per legge (programmazione delle sedi) o formalmente assunti (dipartimento, pieno tempo) è stato rispettato dal Governo;

se ritenga che le sopraccennate modifiche degli statuti, lungi dall'essere un puro atto di ossequiosa registrazione di volontà e pareri espressi dall'autonomia accademica, siano, in molti casi, lo strumento per la proliferazione degli incarichi, la partecipazione del sapere e perciò stesso la de-

qualificazione degli studi, dacché il Governo non ha voluto o saputo esercitare una funzione di programmazione seria e rigorosa, che favorisca nel suo senso più vero e non mortifichi l'autonomia universitaria, mortifichi invece e non favorisca l'espansione selvaggia, lo spirito di corporazione, le velleità più diverse. (5-01077)

**RAICICH.** — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere se, in quale data e in quale forma è stato udito il parere della commissione di esperti di cui all'articolo 1 della legge 27 ottobre 1969, n. 754, come sta scritto nella premessa al decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1974, n. 526. (5-01078)

**RAICICH.** — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere — presa visione del decreto del Presidente della Repubblica 18 dicembre 1973, n. 1178, relativo all'istituzione di alcuni conservatori di musica (Reggio Calabria, L'Aquila, Matera, Castelfranco Veneto, Vicenza, Cosenza, Potenza, Cesena, Riva del Garda, Vibo Valentia, Avellino, Campobasso, Monopoli) — a quali criteri di programmazione dello sviluppo della cultura musicale tali istituzioni rispondano;

se ritenga dispersivamente inefficace il tipo di istituzioni previste nel sopra citato decreto che in molti casi (per esempio Castelfranco Veneto, Cesena, Vibo Valentia, ecc.) presentano un così povero organico da far supporre che si tratti di conservatori scarsamente qualificati;

se ravvisi più confacente culturalmente e professionalmente, nonché meno oneroso per il bilancio dello Stato l'attivazione seria di una politica di diritto allo studio (trasporti, mense, residenza) che consenta al giovane studente una più larga opportunità nella scelta degli strumenti e un più fecondo contatto con l'esperienza musicale, intellettuale e civile. (5-01079)

**CIACCI E RAICICH.** — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere se sia a conoscenza della grave decisione assunta, per motivi disciplinari, dal consiglio di classe della IV C del liceo « Galilei » di Siena di abbassare di un punto la media in matematica a tutti gli studenti per « scorrettezza scolastica »; e delle conseguenze che essa ha determinato per quanti,

avendo raggiunta una media oscillante tra i sei e i sette decimi, sono, per il momento, rinviati agli esami di riparazione; e per sapere se il Ministro, avvalendosi di quanto disposto dall'articolo 4 del regio decreto n. 1487 del 1924; dall'articolo 133 del regio decreto 4 maggio 1925, n. 653; dall'articolo 170 del regio decreto 5 febbraio 1928, n. 577, previa eventuale ispezione intenda annullare gli scrutini in oggetto e modificarli tenendo conto del reale profitto conseguito dagli allievi; ed infine per sapere se intenda intervenire, con le misure anzidette, nei tempi utili ad evitare disagi alle famiglie e agli allievi e contrapposizioni nocive agli interessi della scuola. (5-01080)

ASCARI RACCAGNI E BANDIERA. — *Al Ministro della difesa.* — Per conoscere le cause dell'agitazione dei sottufficiali dell'aeronautica militare, gli intendimenti del Governo per il miglioramento delle condizioni economiche e di carriera del quadro intermedio dell'aeronautica militare. (5-01081)

CIACCI E BONIFAZI. — *Al Ministro delle partecipazioni statali.* — Per sapere, in relazione ai recenti impegni assunti dallo EGAM con la Federazione sindacale unitaria CGIL-CISL-UIL circa la costruzione di uno stabilimento siderurgico nella zona dell'Amiata (Siena), quali sono i tempi di realizzazione del suddetto stabilimento, quali la sua ampiezza, la quantità di manodopera che verrà ad occupare e il tipo di produzione che sarà effettuato dalla nuova fabbrica.

Gli interroganti fanno presente la necessità di una rapida ed esauriente risposta data l'esigenza inderogabile di creare nuovi posti di lavoro nella zona e di offrire agli imprenditori dell'Amiata, della provincia di Siena e anche di altre province della Toscana, la possibilità di predisporre in tempo adeguati programmi di investimento per l'impianto e lo sviluppo di attività collaterali e complementari a quelle che verrà a svolgere il nuovo stabilimento siderurgico che si è impegnato a costruire l'EGAM. (5-01082)

MANCINI ANTONIO, RUSSO FERDINANDO, SOBRERO, MAROCCO, MARZOTTO CAOTORTA, BORRA, SANTUZ, PER-

RONE E TRAVERSA. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Per conoscere se abbia già dato disposizioni o se intenda darle per bloccare immediatamente l'iter procedurale della « convenzione aggiuntiva » con la Telespazio.

Tale convenzione, contestata dalle organizzazioni sindacali in consiglio di amministrazione, a parere degli interroganti, è viziata nella legittimità in quanto ha lo scopo di sviare la reale portata del problema: si vuole in realtà affidare alla Telespazio non già servizi di sua competenza bensì servizi che sono attualmente di esclusiva competenza dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici.

Premesso, infatti, che la Telespazio ha la concessione in esclusiva solo degli impianti e dei mezzi trasmissivi dei satelliti intercontinentali (programma INTELSAT) e considerato che il recente programma OTS (*Orbital Test Satellite*) prevede la posa in orbita di un satellite domestico per le telecomunicazioni europee — il cui traffico ed i mezzi trasmissivi sono da sempre gestiti dall'ASST —, appare evidente, l'assoluta estraneità della Telespazio al programma citato. Per cui non si può parlare di convenzione aggiuntiva bensì di nuova convenzione altamente remunerativa ai danni dello Stato.

Gli interroganti ritengono, inoltre, che tale deprecabile concessione comprometterebbe non solo le prospettive future delle telecomunicazioni statali (attraverso i 20 mila canali del satellite verrebbe ad essere istradato: traffico internazionale, televisivo, telex, trasmissione dati, *fac simili*), ma affiderebbe a società a capitale misto servizi essenziali alla sicurezza dello Stato, remunerativi per lo Stato, e offerti alla comunità a prezzi politici.

Gli interroganti, nell'affermare che l'ASST è idonea a continuare a gestire in proprio tali servizi: sia sotto il profilo economico (dispone di un avanzo di gestione di 100 miliardi), che tecnico (le stazioni terrene non sono diverse da quelle in Ponte radio di proprietà dell'ASST e gestiti dalla medesima), rilevano, infine, che tale concessione significherebbe lo svuotamento completo dell'ASST da quasi tutti i servizi attivi e fisserebbe indubbiamente indirizzi divergenti rispetto alle indicazioni del Parlamento; che, con il piano di investimenti recentemente approvato, ha voluto salvaguardare e potenziare le strutture dell'ASST e dei servizi dello Stato. (5-01083)

VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 10 LUGLIO 1975

BARDOTTI. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per sapere se sia a conoscenza delle condizioni disastrose in cui versa la strada statale n. 408 che congiunge Siena con Montevarchi, attraverso i comuni del Chianti (Castelnuovo Berardenga, Gaiole in Chianti).

Le popolazioni locali, vivamente interessate alla sistemazione di questa importante via di comunicazione, attendono, da oltre due anni, i previsti interventi di ammodernamento, progettati dal compartimento dell'ANAS di Firenze e trasmessi, fino dal marzo 1973, alla competente direzione generale.

Il consiglio di amministrazione dell'azienda, con voto n. 848 del 27 luglio 1973, ha approvato il progetto relativo e la perizia di spesa prevista in lire 1.270.426.800.

Malgrado questa approvazione, a due anni di distanza non si è dato ancora corso alle necessarie, urgenti opere di sistemazione e ammodernamento di questa importante arteria.

Si chiede di conoscere quali siano le ragioni di questo ritardo e se il Ministero dei lavori pubblici intenda intervenire sollecitamente, dato lo stato di intransitabilità in cui versa la strada statale n. 408.

(5-01084)

#### INTERROGAZIONI A RISPOSTA SCRITTA

PAZZAGLIA. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per conoscere quali provvedimenti intenda adottare affinché gli agricoltori di Sant'Antioco non siano più costretti a recarsi a Santadi per il prelevamento della benzina a prezzi agevolati.

L'interrogante fa presente che le spese di viaggio annullano o quasi il vantaggio del minor prezzo.

(4-14057)

PAZZAGLIA. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere quali provvedimenti intenda adottare affinché venga sollecitamente disposto il passaggio in ruolo dei singoli maestri elementari non licenziabili.

(4-14058)

ANGELINI. — *Al Ministro della difesa.* — Per sapere se ritenga di sollecitare la riliquidazione, ai sensi della legge n. 336

del 1970, della pensione dell'ex operaio Francesco Castagna, nato il 3 ottobre 1903, già dipendente dal commissariato M.M. di Taranto, titolare del certificato di iscrizione n. 4897739 (posizione assicurativa n. 136545).

(4-14059)

ANGELINI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere — premesso che:

in data 15 luglio 1972 è deceduto in attività di servizio il professor Giorgio Nataletti, nato il 12 giugno 1907, insegnante dal 1941 presso il conservatorio di musica di Santa Cecilia in Roma;

in data 13 marzo 1975, con foglio n. 850, il conservatorio anzidetto ha trasmesso all'ispettorato pensioni gli atti relativi al servizio prestato dal professor Nataletti, la cui pratica trovasi alla posizione n. 8718;

la vedova ha ricevuto dal ripetuto conservatorio una comunicazione con la quale la si invita a versare all'ENPAS la somma di oltre 700.000 lire per il servizio riscattato;

che in data 17 gennaio 1974 l'interrogante ha presentato l'interrogazione numero 4-08378, rimasta tuttavia senza risposta, sullo stesso argomento —

se ritenga opportuno intervenire affinché a distanza di tre anni dalla morte del marito sia finalmente corrisposta con tutta la possibile sollecitudine la pensione provvisoria alla signora Wanda Ulivi vedova Nataletti, la quale è priva di mezzi di sussistenza ed oltre tutto ha necessità di continue cure per le quali dalla data di morte del marito non può beneficiare di assistenza medica.

(4-14060)

MASCIADRI. — *Ai Ministri della sanità e dell'interno.* — Per conoscere se risponda al vero che l'Opera nazionale maternità e infanzia di Torino, non sia più in grado di assistere, dal prossimo mese, mille bambini ad essa affidati ed abbia inviato ai genitori o parenti più prossimi una lettera invitandoli a riprenderseli a casa.

(4-14061)

MASCIADRI. — *Ai Ministri della pubblica istruzione e per i beni culturali e ambientali.* — Per sapere se intendano intervenire con aiuti finanziari, sia pur modesti, per evitare la chiusura dell'accademia delle scienze di Torino.

(4-14062)

VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 10 LUGLIO 1975

MASCIADRI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per conoscere perché la stampa agricola non rientra nell'assegnazione dei contributi concessi all'editoria.

L'interrogante fa presente che in base al decreto del 1951 le suddivisioni tra stampa politica, culturale, religiosa, sindacale e sportiva non includono, se considerate letteralmente, le attività agricole nei loro vari aspetti. Per un paese come l'Italia, facente parte della CEE, ciò diminuisce le possibilità di diffusione di idee, dati, problemi inerenti alla produzione e concorrenza agricola. (4-14063)

MASCIADRI. — *Al Ministro della sanità.* — Per sapere se si ritenga utile una indagine sull'industria farmaceutica al fine di esaminare la situazione delle strutture industriali che attualmente ha in questo settore il nostro paese confrontandola con quella di altri paesi. (4-14064)

SERVADEI. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere le ragioni per le quali non si è ancora provveduto alla nomina dei presidenti delle casse di risparmio di Cesena e di Rimini, permettendo il prorogarsi di una ormai lunga e dannosa vacanza. (4-14065)

MANCUSO. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere:

se sia a conoscenza che, dall'entrata in vigore della legge sulla dirigenza, presso l'ispettorato del lavoro di Enna, sono stati designati quali capi ufficio, nell'ordine: il p.i. Di Giulio Cosimo, la signora Tardelli Liliana (laureata in chimica), altro dirigente del quale si sconosce il nome e, il 30 giugno 1975, il dottor Strinati Pier Polifonte;

se risulti a verità che nessuno dei sopracitati si è mai presentato all'ispettorato del lavoro di Enna per svolgere le loro mansioni e che pertanto l'ispettorato di Enna dal 1966 è retto da un ispettore superiore;

quale fine abbiano fatto i nominati dirigenti: se si siano dimessi o siano stati collocati a riposo; se abbiano rinunciato alla nomina di dirigenti o esplichino normali mansioni pur rivestendo la qualifica di dirigenti;

se ritenga intollerabile tale stato di fatto e dunque necessario un intervento al fine di stabilire un certo ordine, in applicazione delle leggi e per il buon funzionamento degli uffici. (4-14066)

CARRI E TRIVA. — *Al Ministro del turismo e dello spettacolo.* — Per sapere se sia a conoscenza di quanto si è verificato a Reggio Emilia per il rinnovo del consiglio direttivo e degli organi dirigenti l'Automobile club di quella città.

Le elezioni, indette a mezzo *referendum*, contestualmente all'approvazione del bilancio, senza alcun preavviso o preventiva informazione ai soci, si sono svolte attraverso l'uso del mezzo postale. Ai soci sono state trasmesse lettere non raccomandate, intestate « Automobile club Reggio Emilia », con l'unica proposta dei rappresentanti il consiglio uscente e l'invito a rispedire le schede di votazione. Nessuna garanzia vi è che i soci abbiano ricevuto per tempo la lettera e che l'eventuale scheda da loro votata sia giunta a destinazione. Da notare poi che un gruppo di soci, appena venuti a conoscenza delle elezioni, hanno avanzato la richiesta di poter partecipare alla competizione con una propria lista di candidati desiderando fosse loro riservato lo stesso trattamento adottato nei riguardi dei membri del consiglio di amministrazione uscente.

Tale richiesta è stata respinta a nome del presidente, dal vice presidente dottor Filippo Strozzi dell'Automobile club di Reggio Emilia il quale ha sostenuto la « perfetta aderenza alle norme statutarie di quanto fatto ». Ma « quanto fatto » è in aperta violazione di ogni norma democratica ed in contraddizione con gli articoli 48, 49, 50 dello statuto che prescrivono la sovranità dell'assemblea dei soci per ogni atto importante che riguardi la vita dell'ente e in particolare la convocazione dell'assemblea dei soci almeno una volta all'anno e per la elezione degli organi direttivi. Lo statuto dell'Automobile club non esclude comunque la presentazione di quei candidati che abbiano fatto richiesta di partecipare alla competizione elettorale per il rinnovo degli organi dirigenti provinciali.

Per sapere quindi se, in rapporto all'alta autorità di vigilanza che gli compete, il Ministro intenda intervenire per esaminare attentamente come stanno le cose e considerare eventualmente l'opportunità di invalidare quanto è stato fatto procedendo a nuove elezioni per il rinnovo dell'Automobile club di Reggio Emilia. (4-14067)

VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 10 LUGLIO 1975

CIAMPAGLIA. — *Al Ministro della difesa.* — Per conoscere quali siano i veri motivi che hanno dato luogo alla agitazione dei sottufficiali dell'aeronautica militare, sfociata nelle varie manifestazioni di protesta messe in evidenza dalla stampa quotidiana, e se il Governo intenda intervenire con provvedimenti che soddisfino la categoria e pongano termine allo stato di malcontento e ridare, altresì, efficienza e sempre maggiore funzionalità all'importante ruolo al quale assolvono i sottufficiali dell'aeronautica militare. (4-14068)

MILANI, D'ANGELO, CATANZARITI, MARTELLI E ALLERA. — *Al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* — Per sapere - venuti a conoscenza che il dottor Ferdinando Cantile, direttore generale del commercio interno e dei consumi interni del Ministero, e relatore in tale funzione ad un convegno ufficiale tenutosi a Como il 20-21 giugno 1975, indetto dalla regione Lombardia e dalla Unione delle camere di commercio della Lombardia, ha dichiarato, tra l'altro, nel corso della sua relazione scritta a tale convegno, a proposito della legge di credito al commercio: « La Camera dei deputati ha già approvato in proposito un testo normativo che deriva da un disegno di legge ministeriale ed ha previsto uno stanziamento di 95 miliardi. Al testo approvato dovrebbero però essere apportate sostanziali modifiche, sia per quanto riguarda l'individuazione dei soggetti ai quali concedere i finanziamenti, sia per quanto riguarda il funzionamento del fondo di garanzia e quello del comitato che ha il compito di esaminare le domande di accesso al credito » - se ritiene:

che tali dichiarazioni ufficiali del dottor Cantile, nella libertà delle sue personali opinioni, corrispondono al suo dovere di servitore dello Stato e delle istituzioni democratiche che non deve interferire, in alcun modo, come direttore del Ministero, nell'iter legislativo e nel merito di un provvedimento sul quale un ramo del Parlamento si è già pronunciato, senza l'opposizione di alcun gruppo e con l'assenso, alla Camera, del Governo;

che tra le « sostanziali modifiche » auspiccate dal dottor Cantile si possano considerare quelle richieste al Senato da parte del Governo di includere il direttore generale del commercio interno nel Comitato di gestione dei contributi previsti dalla legge

del credito al commercio e di stabilire con apposito articolo emolumenti speciali ai componenti il Comitato stesso, ivi compreso il direttore generale del commercio interno. (4-14069)

CITTADINI E ASSANTE. — *Ai Ministri della sanità e dell'industria, commercio e artigianato.* — Per sapere - premesso:

che le numerose industrie operanti lungo il corso del fiume Sacco, in provincia di Frosinone, continuano a scaricare nel corso di acqua ogni sorta di rifiuti e di residui della lavorazione dei loro prodotti, causando un gravissimo inquinamento di quelle acque ormai ridotte a viatico di putridume nauseabondo e a focolaio di pericolose malattie;

che in molti comuni e specie in quello di Ceccano, che come denunciato anche dalla stampa risulta il più colpito, le popolazioni sono in allarme e in fermento per l'intollerabilità dei miasmi e per la minaccia incombente di gravi epidemie -

quali provvedimenti, ciascuno nelle proprie competenze, intendono con la massima urgenza adottare, per eliminare i lamentati pericolosi inconvenienti e per scongiurare il verificarsi di paurose calamità. (4-14070)

BORROMEO D'ADDA. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro degli affari esteri.* — Per conoscere quali passi ritengano di compiere nei confronti del Governo della Confederazione elvetica per le trasmissioni della radio e televisione della Svizzera italiana che, lungi dal portare notizie dall'Italia, sono di una faziosità filomarxista che supera le stesse emittenti di Radio Praga, per quanto riguarda la politica ed i partiti anticomunisti italiani. Il corrispondente dall'Italia, Rezzonico, è un noto attivista marxista.

Si chiede inoltre come un tale atteggiamento si possa conciliare con la tradizione neutralista e liberale della Confederazione elvetica, e se non si possa configurare come illecita ingerenza la serie di trasmissioni filo marxiste messe in onda durante la campagna elettorale amministrativa in Italia. (4-14071)

SIMONACCI E PERRONE. — *Al Ministro della difesa.* — Per sapere - premesso che la legge 20 dicembre 1973, n. 824, ha riconosciuto agli ufficiali di complemento trattenuti o richiamati in servizio per lunghi periodi un

regolare rapporto d'impiego - per quale motivo il Ministero della difesa continua ad applicare nei riguardi di questi ufficiali le norme in maniera restrittiva creando delle vere e proprie ingiustizie per disparità di trattamento come ad esempio nell'avanzamento al grado superiore, dove viene usato un sistema che definire vessatorio è dire poco.

Infatti, il Ministero della difesa, per gli ufficiali in servizio permanente effettivo, appena il decreto di promozione viene firmato dal Presidente della Repubblica e controfirmato dal ministro della difesa, comunica all'interessato ed agli uffici competenti che « con decreto in corso di registrazione alla Corte dei conti », l'ufficiale è stato promosso al grado superiore. In conseguenza di tale comunicazione l'ufficiale riveste subito il grado. Per gli ufficiali di cui alla legge 20 dicembre 1973, n. 824, invece, la partecipazione viene fatta solo dopo che il decreto è stato restituito, debitamente registrato, dalla Corte dei conti, determinando così una ingiustificata ed ingiustificabile disparità di trattamento.

Risulta peraltro che i decreti degli ufficiali del servizio permanente effettivo non sono stati ancora ammessi alla registrazione dalla Corte dei conti e sono bloccati nell'attesa che il Ministero della difesa risponda ad un rilievo fatto parecchi mesi or sono, dalla stessa Corte dei conti.

Se non ritiene di intervenire con la dovuta tempestività ed autorità per sbloccare questa assurda discriminazione e se non intende richiamare i dipendenti uffici su una maggiore osservanza dei dettami costituzionali che tutelano i diritti di tutti i cittadini ivi compresi gli ufficiali di cui alla legge 20 dicembre 1973, n. 824 e su una maggior sollecitazione nelle risposte ai rilievi che investono un così delicato settore, soprattutto in un momento in cui i cittadini con le stellette cominciano a dar evidenti segni di stanchezza e di insofferenza per la mancata soluzione e presa in considerazione dei loro molteplici problemi.

(4-14072)

DELLA BRIOTTA. — *Al Ministro della agricoltura e delle foreste.* — Per chiedere se sia al corrente della situazione determinatasi in buona parte del territorio della provincia di Sondrio a seguito delle eccezionali nevicate e delle piogge cadute quasi senza interruzione nei mesi di aprile e di maggio 1975.

L'interrogante fa presente che nella zona viticola e frutticola compresa fra i 400 e gli 800 metri, sul versante Retico sono caduti oltre 280 millimetri di pioggia, causando notevoli danni ai muri di sostegno dei terrazzi e delle strade di servizio, oltre a smoltamenti di terreni agrari. In montagna, nell'intero territorio provinciale, oltre i 1200 metri, sono cadute slavine e valanghe che hanno causato gravi danni agli alpeggi, alle strade di servizio e ai boschi comunali, che renderanno ancor più difficile e precaria la utilizzazione dei pascoli durante l'estate.

Ciò premesso, chiede se ricorrano le condizioni previste dalla legge 25 maggio 1970, n. 364, articolo 4, per l'intero territorio provinciale, onde consentire alle aziende agricole danneggiate il ripristino della loro piena capacità produttiva, soprattutto per quanto attiene l'attività zootecnica già in grave crisi, e ai comuni il ripristino delle strutture e delle infrastrutture distrutte o danneggiate.

(4-14073)

MENICACCI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere se ritenga di dover disporre a che sia riconosciuto un equo compenso, a parte il lavoro straordinario dovuto per legge, in favore del collaboratore vicario del direttore didattico delle scuole elementari qualora espliciti tutte le mansioni del direttore predetto in caso di impedimento di costui, atteso che oggi al collaboratore vicario, previsto dalla legge sui decreti delegati in tema di organi collegiali, eletto dal collegio dei docenti non è previsto alcun corrispettivo proporzionale agli oneri gravosi che è costretto a sopportare.

(4-14074)

MENICACCI. — *Ai Ministri dell'agricoltura e foreste e dell'interno.* — Per sapere quali provvedimenti abbiano adottato o intendano adottare con la massima urgenza in relazione ai danni causati dal maltempo nel giorno 23 maggio nei comuni di Sangemini ed Acquasparta in provincia di Terni, atteso che grandine di inaudita intensità e violenza ha distrutto irrimediabilmente tutte le colture in atto falciando ancora una volta i magri redditi degli agricoltori umbri; e in particolare per sapere se sono stati disposti subito aiuti in denaro al fine di evitare l'ulteriore aggravarsi della situazione.

(4-14075)

VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 10 LUGLIO 1975

RICCIO STEFANO. — *Ai Ministri delle partecipazioni statali e del commercio con l'estero.* — Per chiedere se sia vero che l'Agint del gruppo Sopal è in trattative per l'acquisto del 50 per cento della Società mercantile Oltremare; e se intendano opporsi ad operazioni del genere, che tendono a ricostituire un monopolio per le banane, a suo tempo soppresso; e se, infine, intendano garantire - e come - la libertà di importazione degli operatori privati del ramo.

(4-14076)

SANZA. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere - tenuto conto della situazione di disoccupazione delle categorie protette ed in particolare quella dei sordomuti che sta trasformandosi da drammatica a tragica e che gli organi responsabili del collocamento non danno sufficiente prova di decisione ed impegno nel curare il servizio del collocamento. La legge 2 aprile 1968, n. 482, non trova sufficiente applicazione, infatti tutte le ditte operanti hanno chiesto di fruire dell'esonero parziale nelle assunzioni obbligatorie e non poche pratiche nonostante siano trascorsi anni non risultano ancora evase dal competente Ministero del lavoro e della previdenza sociale -

quali provvedimenti intenda adottare per rendere maggiormente operante la legge sunnominata e se intenda intervenire con azioni dirette, magari ispettive, per chiarire le cause di eventuali disservizi ed ovviare a tali carenze.

(4-14077)

BOLLATI, FRANCHI E SERVELLO. — *Ai Ministri dell'interno, di grazia e giustizia e dell'industria, commercio e artigianato.* — Per conoscere notizie particolareggiate in ordine all'iniziativa della Federazione lavoratori metalmeccanici di Padova relativa alla distribuzione di un questionario intitolato « Ristrutturazione industriale e lavoro operaio ».

Inchiesta nel settore metalmeccanico della provincia di Padova diretto a raccogliere, mediante la compilazione da parte dei rappresentanti dei consigli di fabbrica, materiale informativo sul conto dei lavoratori e imprenditori e in modo particolare per conoscere le persone più influenti dei consigli di amministrazione, da quali banche vengono ritirati gli stipendi, quali proprietà hanno gli azionisti, per quale partito simpatizzano i proprietari, i dirigenti di azienda e i lavoratori, a quali sindacati sono iscritti i vari dipendenti, ecc.

Se ritengano i Ministri interessati che i fatti sopra esposti sono motivo di legittimo turbamento per lavoratori e imprenditori per le indagini sui loro rapporti personali e sulle loro opinioni politiche, soprattutto in relazione al ripetersi nelle fabbriche di accuse a dirigenti, capi reparto e operai.

Se ritengano i Ministri interessati che a norma dello statuto dei lavoratori le indagini a carico dei dipendenti sono illegittime e che i fatti di cui sopra violano precise norme di leggi penali e civili.

In tal caso quali provvedimenti siano stati presi o si intendano prendere.

(4-14078)

. . .

**INTERROGAZIONI  
A RISPOSTA ORALE**

« Il sottoscritto chiede di interrogare il Ministro dell'interno, per conoscere il suo parere sul caso relativo al commissario di pubblica sicurezza Ennio Di Francesco e se abbia ritenuto opportuno intervenire sugli organi competenti per disporre la revoca del provvedimento di sospensione dall'incarico del commissario, provvedimento che alla luce dei fatti e dei giudizi espressi da tutta la stampa nazionale appare gravemente contraddittorio con lo spirito della Costituzione e lesivo dei diritti individuali del commissario Di Francesco.

« Il provvedimento adottato assume nel quadro delle iniziative in corso per il riordinamento della polizia un carattere esplicitamente repressivo ed intimidatorio tale da accentuare lo stato di disagio esistente all'interno del corpo di pubblica sicurezza.

(3-03687)

« BALZAMO ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare il Ministro dell'interno, per conoscere:

i motivi dell'allontanamento del commissario Ennio Di Francesco dalla responsabilità dell'ufficio narcotici;

per sapere se ravvisi nell'episodio una ulteriore discriminazione nei confronti di quegli appartenenti alle forze dell'ordine che, rifiutandosi di agire in funzione esclusivamente repressiva, si fanno responsabilmente carico delle esigenze della collettività;

se ritenga che la deposizione di un funzionario che, dopo aver compiuto il suo dovere, come cittadino aveva espresso il proprio giudizio su una legge ormai ritenuta iniqua, inutile e inadeguata rappresenti un modo non corretto di intendere i rapporti tra Stato e cittadino che lede la libertà di espressione ed aggrava la frattura tra opinione pubblica e organi dirigenti del paese.

(3-03688) « MAGNANI NOYA MARIA, ACHILLI, FELISETTI, GIOVANARDI, ORLANDO, SPINELLI ».

« Il sottoscritto chiede di interrogare il Ministro della difesa, per conoscere — in relazione all'agitazione dei sottufficiali dell'aeronautica militare le cui cause dovranno essere valutate dal Governo, il quale dovrà esprimere anche i propri intendimenti per

il miglioramento delle condizioni economiche e di carriera del quadro intermedio dell'aeronautica militare — le condizioni di trattamento economico e di progressione di carriera dei sottufficiali della marina e dell'esercito e gli intendimenti del Governo al riguardo.

« L'interrogante, infine, chiede di conoscere lo stato di avanzamento degli studi per la riforma del Servizio informativo della difesa, delle leggi sull'avanzamento degli ufficiali, del regolamento di disciplina militare, del codice militare di pace, della legge sull'ordinamento e delle norme relative al benessere del soldato.

(3-03689)

« ASCARI RACCAGNI ».

« Il sottoscritto chiede di interrogare il Ministro per i beni culturali e ambientali, per conoscere a quanti posti-lavoro ammonti l'organico del nuovo Ministero e quanti di questi siano tuttora vacanti;

quali siano le specifiche competenze del Ministero relativo all'ambiente e quali iniziative siano state prese per stabilire un corretto ed organico rapporto con gli enti regionali, che si sono dimostrati precursori in questa materia, secondo gli impegni presi all'atto della sua costituzione, allo scopo di attivizzare le loro strutture investite esplicitamente della conservazione dell'ambiente;

per sapere in che modo si è tentato di dare pratica attuazione alle soluzioni progettate dalla carta dell'ambiente elaborata a Stoccolma nel 1972 ed approvata dalle Nazioni Unite, nonché dalla relazione sullo stato dell'ambiente naturale in Italia, edita in veste definitiva dopo la conferenza nazionale di Urbino;

per sapere, in particolare, quali competenze siano state assorbite dal nuovo Ministero e come esso si articola nella varietà dei suoi compiti istituzionali, al fine di garantire quel coordinamento sui vari segmenti della ecologia rimessi alle competenze di Ministeri diversi ed evitare il protrarsi di quello stato confusionale e di ambiguità che caratterizza tuttora l'angolazione italiana del problema e la crisi dell'ambiente naturale del nostro Paese.

(3-03690)

« MENICACCI ».

« Il sottoscritto chiede di interrogare il Presidente del Consiglio dei ministri e il Ministro del bilancio e della programmazio-

ne economica, per sapere se è stato predisposto il bilancio preventivo dello Stato per il 1976 e se ritengano di disporre a che sia presentato subito in Parlamento per evitare, come avviene da 29 anni a questa parte, che il massimo documento contabile dello Stato sia inoltrato alla Camera e al Senato l'ultimo giorno utile e cioè il 31 luglio, mettendo per conseguenza il Parlamento in condizione di discuterlo entro la fine del corrente anno e impedendo il sistematico ricorso all'esercizio provvisorio, divenuto una costante dei governi post-fascisti, nonostante il patto che sia consentito dalla Costituzione italiana eccezionalmente e per casi di grave urgenza e necessità; ciò anche allo scopo di dare esecuzione agli impegni formalmente assunti dai rappresentanti del Governo in occasione della discussione - avvenuta sempre fuori termine - dei precedenti bilanci annuali.

(3-03691)

« MENICACCI ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare il Presidente del Consiglio dei ministri e i Ministri delle poste e telecomunicazioni, dell'interno e di grazia e giustizia per sapere se, in ordine alla strage di Brescia, sia risultato quanto segue:

al centro della vicenda sanguinosa una ragazza, tale Ombretta Giacomazzi, che fidanzata con il diciottenne Silvio Ferrari, era dall'Ermanno Buzzi contesa al giovane bresciano;

se sia esatto che il Buzzi, mitomane, più volte ricoverato in ospedale psichiatrico, con cartelle cliniche che lo definiscono un pazzo, nel contendere al Silvio Ferrari la ragazza, era solito, davanti alla giovane che lo respingeva, esaltare le proprie doti di "duro della vita" capace di tutto e al tempo stesso ridicolizzare il Ferrari perché incapace di portare avanti alcunché di temerario e di spericolato;

se sia esatto che sono proprio queste continue provocazioni del Buzzi che spingono il giovane Silvio Ferrari, per non apparire agli occhi della ragazza un vile e un rinunciataro, ad accettare una delle tante proposte che il Buzzi gli faceva "onde provare le sue qualità di uomo", e cioè quella di mettere un ordigno esplosivo in un locale notturno di Brescia, "covo di pervertiti e di drogati", secondo le affermazioni del Buzzi stesso;

se sia esatto che è il Buzzi stesso a fornire al giovane Silvio Ferrari l'esplosivo; che il Buzzi accondiscende alla condizione posta

dal Ferrari per compiere il gesto dimostrativo, e cioè che il locale sia vuoto quando l'ordigno scoppierà e che il Buzzi stesso, decisa l'ora dell'attentato, telefona alla mezzanotte ai carabinieri avvertendo che nel locale notturno c'è una bomba, provocandone con ciò lo sgombero, e cioè la condizione per la quale il giovane Silvio Ferrari deve compiere il gesto dimostrativo, cancellando così agli occhi della propria ragazza l'immagine che il Buzzi, nella sua lucida pazzia di innamorato respinto, cercava di imporre, quelle di un giovane buono a nulla, un vigliacco;

se sia esatto che il giovane Silvio Ferrari, in quella notte prescelta per l'attentato, sconvolto dal pensiero di quello che doveva compiere, si sente male, perde ogni controllo di sé fino al punto di dimenticare che l'ordigno esplosivo, racchiuso nella sua motoretta è a tempo, con ciò provocandone lo scoppio, dove trova la morte il 18 maggio 1974;

se sia esatto che a questo punto il Buzzi Ermanno, ben sapendo che la morte del giovane avrebbe portato gli inquirenti fino a lui e al clan di spostati che intorno a lui ruotava e che sapevano della "sfida" a cui il Ferrari era stato chiamato trovandovi la morte, per sviare le indagini architetta, con malvagia determinatezza, l'attentato di Piazza della Loggia, mettendo in atto la seguente congiura:

far apparire che la morte del Ferrari fosse opera di elementi di sinistra, distribuendo in tutta Brescia manifestini deliranti e con i quali si annunciavano le rappresaglie più dure (è stato provato che questi volantini sono stati battuti dalla macchina da scrivere del Buzzi); compiere un gesto clamoroso e drammatico che, attuato nel momento giusto, spostasse definitivamente le indagini sulla morte del Silvio Ferrari nel campo del terrorismo politico; e ciò, con lucida e perversa determinazione, Ermanno Buzzi mette in opera, piazzando in collaborazione con Angiolino Papa (un altro giovane plagiato dal Buzzi, fra l'altro comunista e figlio di comunista, e ciò a riprova di come il clan Buzzi non fosse né nero né rosso ma solo squassato da perversione e malavita), la bomba di Piazza della Loggia;

per sapere, in ordine a quanto sopra, come possa la televisione di Stato continuare a qualificare questa sanguinosa vicenda di malavita con carattere erotico passionale, il frutto di un disegno politico scaturente dal terrorismo nero, solo perché il suo protagonista amava farsi tatuare sui bracci la svastica, quando è a tutti noto che sui bracci del Buzzi, secondo le convenienze, sono comparsi

VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 10 LUGLIO 1975

tatuaggi di diverso segno, anche la falce e il martello; e che, comunque, il Buzzi se lo si vuole giudicare altro non c'è da fare che andare alle cartelle cliniche che diversi ospedali psichiatrici conservano e definiscono: un lucido pazzo e niente altro;

per sapere, infine, davanti ad una vicenda tanto drammatica e tanto dolorosa come la strage di Brescia, e che i grandi mezzi di informazione di massa anziché spiegare nella sua meccanica e nelle sue motivazioni continuano a strumentalizzare speculando sui poveri morti e attizzando odio e niente altro che odio, cosa intendano fare perché gli italiani conoscano la verità dei fatti, per cui la strage di Brescia non è né fascista né antifascista ma solo criminale, facendo con ciò opera di pacificazione, la base prima perché il paese possa riprendere il suo cammino civile e sereno.

(3-03692) « NICCOLAI GIUSEPPE, TREMAGLIA, BAGHINO, BOLLATI, BORROMEO D'ADDA, BUTTAFUOCO, DAL SASSO, D'AQUINO, DE MICHELI VITTURI, DE VIDOVICH, DI NARDO, FRANCHI, GALASSO, GUARRA, LO PORTO, MENICACCI, NICOSIA, PALUMBO, TASSI, TORTORELLA GIUSEPPE, TRAN-  
TINO ».

#### INTERPELLANZA

« I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro delle partecipazioni statali, per conoscere se corrisponda al vero la notizia riferita da diversi organi di stampa secondo cui la SIPRA avrebbe di recente rinnovato il contratto di concessione pubblicitaria con l'editore Rusconi, per una dura-

ta quadriennale e per un importo complessivo di 45 miliardi di lire netti.

« Gli interpellanti chiedono, qualora tali notizie corrispondano al vero, se appaia giustificato un così elevato impegno e a così lungo termine, di fronte ai preoccupanti indici di calo della pubblicità stampa in questo momento nel nostro Paese; chiedono inoltre come si concilii un impegno contrattuale poliennale con gli ordini del giorno della Camera dei deputati e del Senato, accettati come raccomandazione dal Governo, nei quali si impegna il Governo a ristrutturare entro e non oltre il 1975 la SIPRA.

« Gli interpellanti chiedono inoltre se risulti vero che la pubblicità radiotelevisiva nella prima metà del 1975 abbia avuto un aumento del 30 per cento circa, passando da 40 miliardi nel 1974 ad oltre 52 miliardi nel 1975, per periodo corrispondente, proprio quando si constata da qualche mese una tendenza sempre più forte alla diminuzione della pubblicità sulla stampa italiana e se questo non indichi una persistente volontà da parte della RAI-TV di sottrarsi alla applicazione dell'articolo 21 della legge di riforma con il conseguente turbamento del settore editoriale.

« Gli interpellanti chiedono quindi al Ministro delle partecipazioni statali se il Governo ritenga indispensabile dare immediatamente corso alla ristrutturazione della SIPRA stabilendo che la società che vende pubblicità radiotelevisiva non possa vendere pubblicità di qualsiasi altro tipo.

(2-00663) « BOGI, LA MALFA GIORGIO ».